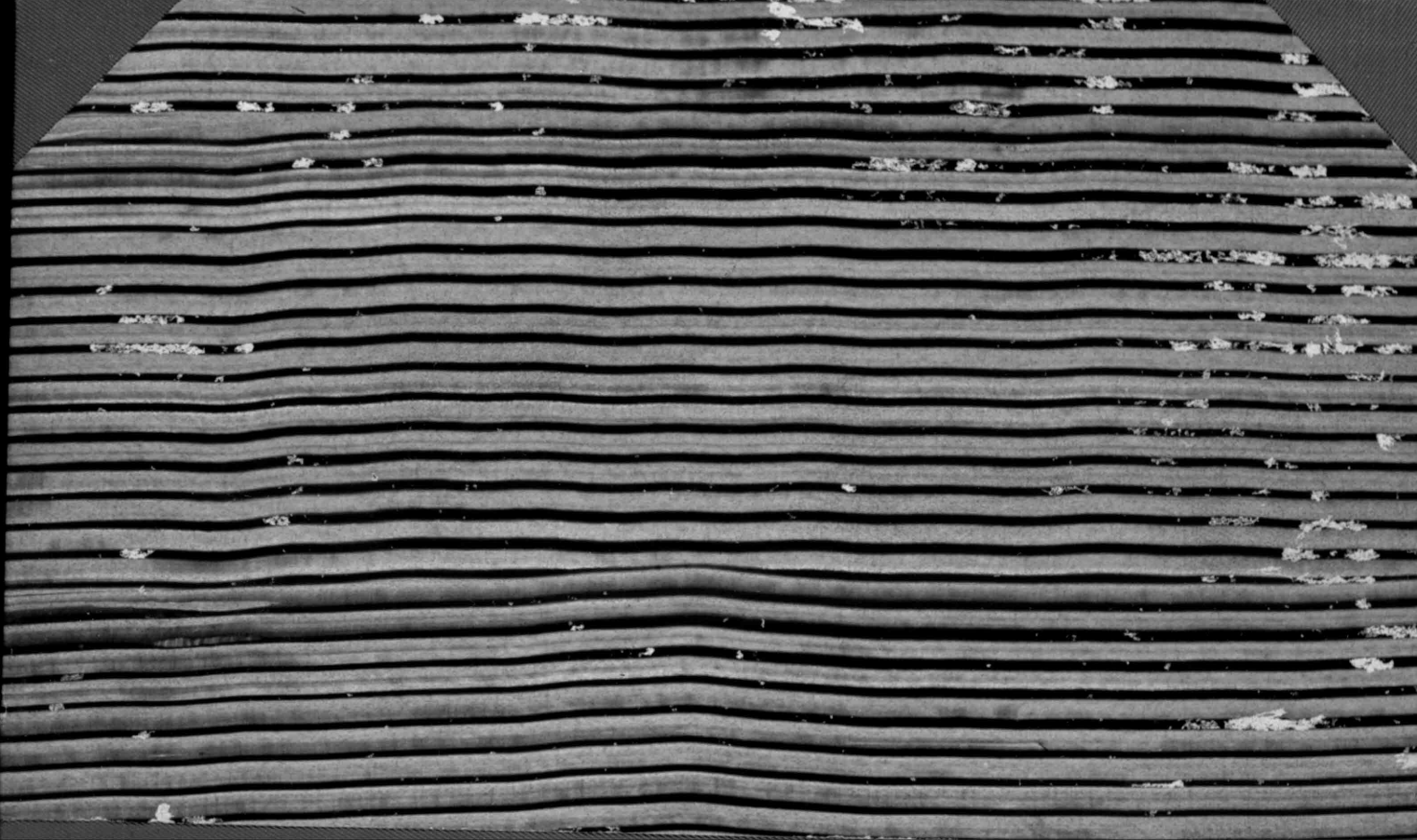

F. II.

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

DI VENEZIA

E SUOI DIPARTIMENTI

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME TERZO.

VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Privilegio.

T. Livius. *præf.*

DOCVMENTA IN ILLVSTRI POSITA MONVMENTO INTVERI; INDE TIBI TVAEQVE REIPVBLICAE, QVOD IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM INCOEPTV, FOEDVM EXITV, QVOD VITES.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA ec.

LE attuali circostanze della Città di Venezia, e suo Dogado esigendo un nuovo particolare Regolamento, che contemporaneamente combini la spedizione degli affari economici, giudiziarj, e d'interna disciplina non meno di questa Capitale e Provincia, ma altresì di tutto lo Stato, facciamo note per Sovrano Comando di Sua Maestà l'Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore le seguenti interinali Determinazioni.

Artic. I. Sopprimiamo, ed aboliamo questo Provvisorio Centrale Governo, tutte le Deputazioni da Esso in qualunque luogo, e modo dipendenti, tutti i Tribunali, e le Camere Giudiziarie tanto Civili, che Criminali, e Commerciali, compresa la Deputazione di Polizia, e qualunque altro Corpo comunque denominato, e qualunque separata Amministrazione, e Rappresentanza.

II. Egualmente sopprimiamo, ed aboliamo l'attuale forma di Governo, ed Amministrazione del Dogado, e per conseguenza dovrà d' or' in avanti ritenersi per abolito qualunque Centrale Governo, Municipalità, Deputazione, Dipartimento, Commissione, ed ogni separata Amministrazione in qualunque parte del suddetto Dogado siano essi situati, dichiarandosi, che il Dogado sarà d' or' in avanti unito alla Città di Venezia nel preciso stato, estensione, e modo, nel quale era all' epoca del primo Gennajo 1796.

III. Per una naturale conseguenza della sopraespressa generale, e particolare soppressione, ed abolizione dovrà da questo momento cessare qualunque facoltà, e titolo personale de' respettivi Individui; de' quali ciascun Corpo era composto, come altresì di quelli, che costituivano con la propria sola Persona un particolare Uffizio, Delegazione, o Commissione, ed eziandio dovrà cessare qualunque attività degli Individui Subalterni rispettivamente dipendenti.

IV. La Città di Venezia col suo Dogado sarà fino a nuovo Sovrano Ordine rappresentata dal Corpo de' Nobili Patrizj Possessori, qual Corpo sarà denominato: Congregazione Delegata.

V. All' autorità di questa Congregazione Delegata apparterranno i seguenti oggetti.

Pri-

Primo. Gli adattamenti, e la manutenzione delle Strade, e Canali della Città, e l' interna polizia delle medesime.

Secondo. Gli alloggiamenti, e le Fazioni Militari, tanto nella Città, quanto nel Dogado, al qual effetto dovrà la Congregazione avere in quella Provincia i suoi Commessi per la necessaria corrispondenza, ed esecuzione di tutto ciò, che potesse avere un' immediato rapporto alli divisati alloggiamenti, e Fazioni Militari.

Terzo. La sopraintendenza alle Vettovaglie, non tanto perchè sia assicurata l' abbondante loro provvisione, ma altresì perchè siano tutte di qualità salubre, e sia garantito il Pubblico dalle possibili contravvenzioni per parte dei Venditori, anche sul punto dei Pesi, e Misure.

Quarto. La facoltà di fissare i Calmieri sopra tutti i generi, i quali vi erano sottoposti nel 1796., invigilando scrupolosamente sopra quest' oggetto sì importante, che non manca d'essere bene spesso per cause esterne intralciato di mille disordini, ed origine di molte ragionevoli lagnanze, specialmente per parte del basso Popolo, il di cui interesse diretto è sempre quello di assicurarsi con un discreto dispendio la meno incomoda sussistenza, alla quale qualunque Cittadino ha un vero diritto.

Quinto. L' Imposizione, e conseguente ripar-

parto sopra gli Estimi della Città per provvedere alle varie spese, che nel 1796. erano alli sopraddetti Estimi accollate.

Sesto. La vigilanza nel caso d' Incendj, perchè non manchino i pronti e necessarj soccorsi, al quale oggetto contribuirà l' aquisto delle necessarie macchine Idrauliche, e dovrà vegliarsi, che le medesime siano sempre mantenute in uno stato servibile. Si dovranno sopra questo proposito considerarsi per repristinati gli antichi Regolamenti, e la Congregazione Delegata distinguerà il proprio zelo, se riassumendone l' esame troverà conveniente, che in qualche Articolo de' medesimi sia proponibile al Governo un' utile modificazione.

Settimo. La Congregazione avrà ancora l' incombenza d' invigilare sopra l' illuminazione della Città.

Ottavo. La Tansa, e Taglione sopra le Arti della Città, e la vigilanza sopra i Traghetti, e sopra le loro discipline.

VI. Per l' esecuzione delle sopradescritte incombenze avrà la Congregazione l' esercizio regolativo, e coattivo delle facoltà economiche, in modo che nei singoli casi di contravvenzione alli Regolamenti prescritti nell'antico Sistema sopra le divisate materie, o a quelli, che convenisse di stabilire per il tratto successivo, possa prenderne cognizione, e pronunziare una dichiarazione contro

tro i trasgressori secondo i casi, le circostanze, e la qualità delle Persone; ben inteso che ove la contravvenzione importasse una pena pecuniaria, non possa essere maggiore di cinquanta Ducati d' argento, nè maggiore la pena di due Mesi di Carcere, qualora si trattasse d' una pena afflittiva del Corpo.

VII. Da simili cognizioni, e dichiarazioni economiche potrà chi credesse d'essere indebitamente aggravato dirigersi col ricorso alla Regia Commissione Camerale, *di cui si* parlerà in seguito, la quale, sentita la Congregazione, e rilevati gli Atti presso la medesima esistenti, pronunzierà quella dichiarazione, che troverà consentanea al caso, ed alle risultanze.

VIII. Il Prefetto della Congregazione, nel quale sarà cumulata l'incombenza di Regio Delegato avrà il diritto di sospendere qualunque deliberazione, che fosse contraria alli Regolamenti, ed al buon servigio Pubblico, e del Sovrano, e ne farà Relazione al Regio Governo Generale.

IX. Repristiniamo nel primiero stato, come lo erano nel 1796. tutti i Corpi, ed Amministrazioni locali nel Dogado, il quale costituirà con la Città di Venezia un'unico Corpo, e Provincia, ed in tutti i Luoghi, ne' quali sotto l' indicata Epoca esisteva un Giudice di prima Istanza Civile, e Criminale, dovrà questo ristabilirsi nel modo, che sarà quì abbasso stabilito.

X.

X. All' effetto poi che i Diritti del Principato siano sottoposti ad una determinata Tutela, e che siavi un Corpo abilitato a rappresentare la Regia Camera, sarà in Venezia una Magistratura col titolo di Regia Commissione Camerale.

XI. Apparterà a questa Commissione l'invigilare sopra i seguenti oggetti: Conservazione de' Diritti del Principato = Censimento Ecclesiastico e Laico = Sopraintendenza alle Amministrazioni Pubbliche delle Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità = e Beni Comunali = Confini = Studj e Scuole, Censura de' Libri e Stampe = Arti e Commercio = Agricoltura = Fiere e Mercati = Cernide = Miniere = Acque Lagune = e Lidi = Amministrazione de' Beni Fiscali = Tassa sopra l' eredità Lettoria = Feudi = Regj Patronati, e Sopraintendenza economica sopra la Chiesa Ducale di S. Marco = Banco Giro = Zecca = Monete = Pesi e Misure = Poste = Oggetti Araldici =

XII. Salvi ed illesi a norma del Proclama 6. Febbrajo decorso i Privilegj, e metodi di Rappresentanza, ed Amministrazione di tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità delle Suddite Provincie doveranno sempre le medesime dirigere per gli oggetti economici le occorrenti loro petizioni a questa R. Commissione Camerale, dalla quale dovranno emanare le opportune provvi-

videnze; salvo il ricorso al Governo Generale in que' soli casi, nei quali crederanno di potere giustificamente dimostrare un gravame.

XIII. Sarà vietato a tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità di contrarre alcun debito senza aver prima riportato il corrispondente assenso dalla prelodata Commissione Camerale, che non lo dovrà accordare, se non in vista d'una necessità, o congruenza giustificata.

XIV. Sarà egualmente proibito d'imporre, o sia, di fare un Gettito straordinario sopra i fondi o in qualunque altro modo, e forma, senza il precedente Decreto permissivo della Commissione.

XV. Similmente sarà proibito a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità di promovere azioni di qualunque sorte in giudizio a nome Pubblico, senza che prima abbia esposta alla sudetta Commissione per l'opportuno permesso la qualità della Causa, che si pensa d'introdurre, ed i fondamenti giustificanti, ai quali si crede di appoggiarla; dichiarando Noi, che, qualora non preceda questo Superiore assenso in iscritto della Commissione, la quale prima d'accordarlo, o negarlo dovrà sentire il R. Fisco, s'intenderanno nulli, e di nessun valore tutti gli Atti, che seguiranno, ed anche le Sentenze stesse, che emanassero in sequela di simili giudizj, come mancanti dell'indi-

spensabile requisito dell' istanza legittima: Anzi non sarà lecito ad alcun Segretario, Cancelliere, Attuario, e simili di ricevere li detti atti, e restar rogati di dette Sentenze sotto pena dell' immediata sospensione dal loro Uffizio, alla qual pena sarà soggetto anche il Procuratore, se contemporaneamente alla proposizione del libello, o sia petizione non dimetterà negli Atti in autentica forma il Decreto permissivo della sullodata Commissione Camerale, il qual Decreto dovrà rimanere negli atti sino all' esito del giudizio.

XVI. Se poi si trattasse, che una Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità non fosse Attrice in Causa, ma Rea convenuta, in tal caso non tralasciata l'interposizione di quegli Atti, che saranno necessarj ad una istantanea, e provvisionale difesa, sarà obbligo di quel Corpo, o di quelle particolari Persone, che sono destinate all' ordinaria Amministrazione della Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità, che verranno citati in causa, di rappresentare alla predetta Commissione lo stato dell' affare con le ragioni, che possono militare a favore, e contro il Pubblico medesimo Reo convenuto, o per essere abilitati a proseguire la difesa, se i motivi si ritroveranno fondati in ragione, o nel caso opposto per desistere dal giudizio; e tanto nell' uno, come nell' altro caso si dovrà dimettere negli Atti il Decreto come

so-

sopra di abilitazione ottenuto; nel primo caso cioè per procedere in Causa sino all' ultimazione della medesima; e nel caso secondo la formale comparizione di desistenza con quelle dichiarazioni, estensioni, e modificazioni, che saranno convenienti al merito, e qualità della Causa.

XVII. Per quanto poi appartiene alle Cause, e giudizj incoati, e pendenti, siccome naturalmente mancava del sovraespresso Decreto di permissione; così all' effetto che un Corpo Pubblico, come sopra, non continui ad impegnarsi o attivamente, o passivamente in un giudizio senza un fondamento di ragione con danno della propria economia e conseguente aggravio de' contribuenti; ordiniamo, che in siffatti giudizj non si potrà ulteriormente procedere, se prima non sarà sanata la nullità coll' impetrazione, e rispettiva dimissione negli Atti dell' assenso superiore della Commissione Camerale.

XVIII. Ne' casi però, che meritassero un istantanea provvidenza, come per esempio, se si trattasse di dover sequestrare robe, o animali per danni dati da persone forestiere, o non conosciute: di cautarsi contro di un debitore non possidente nel luogo, e altronde sospetto di fuga: di evitare un' atto irreparabile; e così generalmente in qualunque altro caso simile, che non soffrisse dilazione, sarà lecito di ricorrere immediatamente

al giudice facendogli constare ne' modi, e forme convenienti l'istantaneità del bisogno; ben' inteso però, che qualora la Causa debba avere un ulteriore corso, si debba ricorrere alla Commissione Camerale per avere l'opportuna approvazione, e facoltà di continuare gli Atti.

XIX. Per il necessario adempimento di tutti gli oggetti affidati alla mentovata Regia Commissione Camerale avrà Essa tutte le facoltà economiche sufficienti, e si riterrà interinalmente per regola, che in tutti gli affari di ordine, e di esecuzione, ed in tutti quelli, ne' quali la chiara disposizione de' Regolamenti, che erano veglianti sotto l'antico Governo, ed in quanto possono essere compatibili con le circostanze attuali, decide senz' alcun dubbio il caso in questione, debba da se medesima dare le corrispondenti provvidenze, riservati al Governo Generale i seguenti Articoli.

Primo. I Ricorsi in caso di gravame.

Secondo. Le Suppliche per ottenere in via di grazia la dispensa, o moderazione della Legge.

Terzo. Lo stabilimento de' Regolamenti generali, o delle massime direttive per la condotta, o definizione degli affari.

Quarto. L'interpretazione delle Regole, o Leggi generali rapporto alli Casi dubbj, e suscettibili di discussione.

Quin-

Quinto. La decisione de' Casi più importanti, e che per la loro gravità meritano d' essere riconosciuti, e decisi da un' autorità Superiore.

Sesto. La disposizione del danaro d'appartenenza Camerale, e di pubblica ragione in quelle Cause, chè non fossero state precedentemente stabilite con annuenza del Governo Generale.

Settimo. Stipulazione di contratti con l' obbligazione della Regia Camera, e di tutte, o di parte delle Provincie dello Stato.

Ottavo. L'alienazione di beni Camerali, o di appartenenza di qualche Provincia, Corpo Territoriale, Castello, o Comunità.

Nono. L' imposizione, o anche aumento de' Campatici dello stato consueto, o qualunque altra Tansa sopra tutto lo Stato, o sopra alcuna delle Provincie componenti il medesimo.

Decimo. La dimissione di qualche Subalterno impiegato, e la elezione della persona da sostituirsi.

XX. Sarà tenuta qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità, non tanto se sia libera, quanto infeudata, di trasmettere dopo la scadenza dell' anno alla Regia Commissione Camerale il Bilancio della decorsa annuale Amministrazione, come al-

altresì non sarà permesso, sotto la responsabilità degli Amministratori, di alienare ed obbligare con qual si sia contratto i beni propri del Corpo, o Comunità senza la previa autorità, ed assenso della prelodata Commissione.

XXI. A questa Commissione Camerale resta affidata fino all' imminente Sistemazione delle Regie Finanze la vigilanza, e sopraintendenza alle medesime per il buon ordine, ed economia del Regio Erario.

XXII. Essendo giusto, che l'abolito Governo Centrale, e tutte le Deputazioni, che dal medesimo dipendevano, rendino un conto regolare della decorsa Amministrazione, vogliamo, che la Commissione Camerale si occupi al più presto di questo rendimento de' conti, delegando fra i suoi Individui quelli, che stimerà più adattati col necessario corredo de' Subalterni.

XXIII. Vogliamo, che le rispettive abolite Municipalità, ed Amministrazioni del Dogado rendino esse pure il conto della loro Amministrazione alli Corpi repristinati, e che esistevano nel *1796.*

XXIV. Repristiniamo nella Città di Venezia il Supremo Tribunale di Sanità, il quale eserciterà in tutto lo Stato le proprie facoltà, come praticavasi all' Epoca primo Gennajo *1796.* ed invigilerà, che siano ovunque osservate esattamen-

mente le discipline, e metodi stabiliti.

XXV. Per la Sovraintendenza al Regolamento ed Amministrazione degli Spedali, Monasterj, Scuole, e pie Fondazioni vi sarà una Delegazione, alla quale spetterà di farsi rendere conto delle singole Amministrazioni, procurando di introdurre, ovunque faccia il bisogno, le regole d'una migliore Amministrazione, togliendo specialmente le spese superflue, e di capriccio; al qual fine contribuirà specialmente l'obbligare i rispettivi Corpi alla trasmissione di tre in tre mesi de' Conti, e di visitare di tempo in tempo i rispettivi Spedali, per osservarvi, se la disciplina, ed il trattamento giornaliero sia a norma de' Regolamenti, e se le Persone impiegate, di qualunque Classe esse siano, adempino esattamente il proprio dovere. Per ultimo questa Delegazione non permetterà, che senza la precedente sua approvazione si faccia il minimo impiego di danaro, o qualunque largizione sotto qualsiasi colore, o pretesto, sotto la propria responsabilità degli Amministratori in caso d'innobbedienza.

XXVI. Per gli oggetti di Polizia vi sarà una Direzione generale annessa al Governo, ed in ciascun Sestiere vi sarà un Commissario, a cui ne' casi occorrenti si dovranno dirigere i rispettivi abitanti, e ciascun Commissario dovrà invigilare sopra la condot-

dotta, e disciplina degli abitanti di qualunque classe essi siano, dovendosi ritenere per regola, che la quiete, e la pubblica sicurezza sono, e devono sempre essere preferibili a qualunque riguardo, e che qualunque Commissario, o altro qualunque Subalterno, il quale manchi della necessaria vigilanza, ed imparzialità, sarà senza alcuna speranza di riabilitazione all' impiego dimesso al momento, oltre quell' ulteriore castigo, che alla gravità, ed alle circostanze del caso fosse per credersi corrispondente.

XXVII. Per tutto ciò, che riguarda la direzione, ed Amministrazione del Regio Arsenale, essendo stato prescelto da Sua Maestà l' Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore il N. H., e Consigliere Intimo attuale di Stato Signor Andrea Querini con la qualità e distintivo di Presidente, e con la contemporanea direzione, e comando di tutta l' Ufficialità, e Truppa Veneta di Mare, dovrà chiunque per gli oggetti analoghi dirigersi al prelodato Ministro per le convenienti provvidenze, dichiarando Noi in questa opportunità, che la conservazione, e miglioramento de' Boschi Pubblici resta intieramente al medesimo affidata; al qual effetto ordiniamo, che i savj Regolamenti prescritti dall' Antico Governo in quest' importante mareria siano repristinati alla primitiva loro osservanza, ed esecuzione, riservandoci

doci Noi di prendere in considerazione per le adequate disposizioni l'articolo dell'alienazioni di questi Boschi, che nella decorsa epoca de' cambiamenti sono avvenute.

XXVIII. Per provvedere all'amministrazione di Giustizia abbiamo determinato, che in Venezia debbano formarsi i seguenti Tribunali.

Due saranno le Camere, ossia i Tribunali di prima Istanza, l'uno destinato per le Cause ordinarie: l'altro per le Cause da trattarsi nella via sommaria, e definitiva. Vi sarà anche un Tribunale d'Appello, e finalmente uno di Revisione.

XXIX. Alla cognizione, e decisione di questi Tribunali dovranno portarsi, escluse le sole mercantili, e commerciali, tutte le Cause Civili vertenti tra Parte, e Parte, per le quali erano stabiliti nel 1796. varj Magistrati, e per ciò che riguarda la trafila giudiziaria saranno da osservarsi i seguenti metodi.

XXX. Dovrà l'Attore nelle Cause ordinarie produrre la sua petizione innanzi al Tribunale mediante libello corredato da tutti que' documenti, e prove alle quali crederà di appoggiare la sua intenzione. Tale libello verrà nella maniera praticata nel 1796. intimato al Reo, affinchè risponda entro il termine di giorni 14., essendosi riconosciuto essere troppo limitato quello, che si prati-

cava nell' antico sistema. Prodotta dal Reo la risposta, cui dovranno unirsi i documenti, quando si crederà di fondamentare con tali prove la propria eccezione, verrà essa pure intimata all' attore per la replica da presentarsi entro lo stesso termine, la quale sarà egualmente trasmessa al Reo per la Duplica da presentarsi entro giorni 14.; con ciò s' intenderà conclusa la contestazione, e perfezionati gli Atti.

L' Attore deve seguire il foro del Reo, e s' intenderà foro del Reo quello stabilito dalle Leggi e metodi, ch' erano veglianti nel Gennajo *1796.*

XXXI. Quando il Reo non si ritrovasse nel luogo del Giudizio si dovrà dal Tribunale prescrivere quel termine, che si praticava nel 1796. avuto riguardo se sarà in Provincia, o se fuori Stato, per accordare un tempo più, o meno breve per la risposta.

Il Reo, che si troverà fuori Stato dovrà essere citato col mezzo de' così detti Stridori, ossia Editto, secondo i metodi praticati nella detta epoca.

XXXII. Così pure se il Reo dimostrerà di non poter rispondere entro il termine prescritto, potrà il Tribunale accordare una dilazione, la quale dovrà domandarsi 4. giorni prima della scadenza del termine. In questo caso sarà preciso dovere del Tribunale l'

esa-

esaminare, se i motivi allegati siano valutabili per la concessione della proroga, la quale non dovrà dipendere da arbitrio, ma dalla sussistenza de' titoli, cui sarà appoggiata.

XXXIII. Quando si vorrà procedere dall' Attore, o dal Reo convenuto col mezzo della prova ordinaria per Testimonj dovranno osservarsi i metodi in quanto all' esame di essi, ch' erano di consuetudine nella ripetuta epoca; e così pure dovrà osservarsi la disposizione Statutaria per decidere se i Testimonj, siano ammissibili, oppure legalmente soggetti ad eccezione.

XXXIV. Si abolisce il metodo di disputare le Cause, o pronunciare la Sentenza in fine della disputa. Ciascuna delle Parti collitiganti potrà in vece produrre una Scrittura ossia allegazione colle deduzioni di fatto, e di ragione che troverà di addurre a sostegno del proprio assunto, la quale non sarà però necessaria per il compimento degli Atti. Gli Avvocati ed i Procuratori dovranno ben essere attenti di non accumulare riflessioni in detta Scrittura estranee alla Lite, e dovranno pure astenersi da qualunque frase meno decente, o capace d'offendere il decoro della Parte avversaria.

XXXV. Se al Giudice, o Giudici del Tribunale occorresse d' avere qualche schiarimento intorno alle cose rispettivamente dedotte, potranno chiamare a se gli Avvoca-

ti , o Procuratori per essere informati , e questo metodo dovrà osservarsi tanto in prima , che in seconda Istanza , e così pure quando verrà portata la Causa alla decisione del Tribunale Revisorio : Sarà anzi facoltativo alle Parti , e per esse agli Avvocati , e Procuratori di fare a' rispettivi Giudici una succinta informazione a voce in Casa , la quale non potrà ricusarsi .

XXXVI. Compilati tutti gli Atti dovrà diferirsi la Causa : Il Relatore , cui dal Capo del Tribunale medesimo sarà stato rimesso l' affare ne farà il rapporto in iscritto , e darà il suo Voto non segreto , ma a voce , allegando i motivi cui sarà appoggiato , e così di mano in mano dovrà ciascun Individuo del Tribunale dire la propria opinione , che dal Cancelliere Assistente al Tribunale verrà registrata . Finite le votazioni vocali si formerà la Sentenza secondo l' unanimità , o la pluralità de' Voti .

XXXVII. Proferita che sia la Sentenza , dovrà intimarsi alle Parti secondo i metodi praticati nel sistema passato per essere eseguita entro giorni 14. , passato il qual termine da computarsi dal giorno in cui sarà stata intimata , ove non siasi appellato , s'intenderà la Sentenza passata in giudicato per tutti gli effetti di ragione , e si farà quindi luogo all' esecuzione , alla quale si procederà in coerenza della pratica vegliante della suaccennata epoca .

XXXVIII.

XXXVIII. Chi si crederà gravato dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza potrà interporre l'appellazione prima della scadenza del detto termine. Dovrà insinuare l'appello all'istesso Tribunale di prima Istanza e nello stesso tempo potrà presentare una Scrittura diretta a dimostrare il gravame. Tale Scrittura verrà comunicata alla Parte contraria affinchè entro 14. giorni possa presentare la risposta: Interposta l'appellazione rimarrà sospeso ogni, e qualunque Atto esecutivo.

XXXIX. Compilati gli Atti dovrà il Tribunale di prima Istanza rimettere tutti, e ciascuno di essi all'Appello, il quale deciderà la Causa quanto più presto sarà possibile, e secondo l'ordine di cui si parla nell'Articolo XXXVI.

XL. Confermandosi dal Tribunale di appello la Sentenza della prima Istanza, non vi sarà luogo a Revisione; ma qualora le Sentenze non fossero conformi, potranno le Parti continuare il Giudizio innanzi al Tribunale Revisorio, cui si devolverà la Causa, il quale dovrà confermare l'una, o l'altra delle pronunziate Sentenze: Questo Giudizio sarà definitivo.

XLI. L'ordine da tenersi sarà lo stesso che si è stabilito per l'appellazione, avvertendo che qualunque Sentenza de' Tribunali Superiori dovrà sempre rimettersi alla prima

Istan-

Istanza per essere intimata alle Parti. La stessa prima Istanza riceverà egualmente gli Atti da ciascun collitigante per essere trasmessi al Tribunale di Appello, quando si tratti d'una Causa appellata; e col di lui mezzo al Tribunale Revisorio, quando si tratterà di Cause devolute alla Revisione.

XLII. Le Cause procederanno per ordine di anzianità di petizione in prima Istanza, e per anzianità di appello in giudizio d'appellazione, eccettuate soltanto quelle, per le quali un ritardo potrebbe produrre qualche irreparabile pregiudizio ad una delle Parti collitiganti. In questi casi dipenderà dalla saviezza del Capo, o Presidente del Tribunale il disporre, perchè la Causa sia riferita prima, non osservato l'ordine d'anzianità.

XLIII. Se nella spedizione delle Cause si presenteranno difficoltà di puro ordine, o riguardanti Articoli interlocutorj, che per avventura potrebbero frapporsi per tenere sospesa la spedizione della Causa nel merito, verranno tali difficoltà decise innappellabilmente dal Capo, o Presidente del Tribunale.

XLIV. Tutte le provvidenze giudiziarie denominate nell'antico Sistema Suffragj, le quali venivano rilasciate da diversi Tribunali ad Istanza delle Parti, saranno ora di competenza del Presidente rispettivamente del Tribunale di prima Istanza, o d'appello, se-

condo la domanda qualificata, piuttosto per la cognizione dell' uno, che dell' altro Tribunale. Tali provvidenze però ossia Suffragj potranno essere rivocati, o confermati dal Tribunale in vista delle ragioni da dedursi dalle Parti secondo l' ordine stabilito.

XLV. Resta abolito l' uso delle così dette Sentenze a Legge, Vadimonj, Atti d' assicurazione, pagamento di dote, ed altri consimili Atti dispendiosi, e non necessarj, dovendosi nell' uso d' ogni azione *Civile* procedere per via di petizione ossia domanda come nelle altre Cause.

XLVI. Si dichiarano egualmente abolite tutte quelle pratiche forensi, dirette a difficoltare la spedizione delle Cause, col dar luogo a cavillazioni, e raggiri come sono le citazioni per depennazioni, eliminazione, cassazione di Atti, Scritture, e simili altri abusi, dovendo l' attore produrre le proprie ragioni con domanda precisa e chiara, senza introdurvi cose non appartenenti al merito della Causa, e dovendo pure il Reo convenuto spiegare nella risposta le proprie eccezioni regolarmente, e secondo il metodo in questo Proclama stabilito.

XLVII. Non sarà permesso di accordare in pendenza della Causa la somministrazione de' così detti Provvisionali alimentarj, e diffensivi, eccettuato soltanto il caso, che la questione verta sopra il più o il meno.

XLVIII.

XLVIII. Tutte le materie di grazia sopra ricorsi Civili delle Parti, come le così dette Rilevazioni di Cedule Testamentarie per grazia: Testamenti comprovati col mezzo di Testimonj denominati Testamenti per Breviario, estrazioni, ossia dispense da tutele per ragione d'età, e simili, saranno di competenza, e della cognizione del Tribunale Revisorio, e per tali si riterranno quelle, che nel primo Gennajo 1796. erano considerate appartenere alle materie graziose, in quantocchè non vi fosse derogato dalla disposizione di questo Proclama.

XLIX. Potrà allo stesso Tribunale ricorrere la Parte che avrà soccombuto ne' due giudizj quando crederà d'esser in grado di dimostrare, che le Sentenze proferite siano nulle, o manifestamente ingiuste.

L. Riconoscendosi dal Tribunale sussistente la nullità per innosservanza dell' ordine stabilito per la trafila giudiziaria, rimetterà alla prima Istanza la Causa per essere nuovamente giudicata. Il che pure dovrà osservarsi quando degustato il merito della questione risulterà, che alle Sentenze proferite abbia dato motivo un manifesto errore di fatto riconosciuto posteriormente al giudizio, per cui i due giudizj risultino ingiusti.

LI. Tutti i dubbj, che possono presentarsi intorno al pratico adempimento della trafila giudiziaria interinalmente stabilita, dovran-

vranno portarsi da ciascun Tribunale alla determinazione del Revisorio per avere gli opportuni schiarimenti, e le analoghe direzioni.

LII. Al Tribunale destinato per le Cause da decidersi nella via sommaria e diffinitiva spetteranno quelle, che nel valore non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento correnti, osservati quanto all' ordine i metodi che erano in pratica nel 1796., esclusa la disputa, e presentandosi questione intorno all' estimabilità della cosa controversa, verrà decisa dal Capo innappellabilmente.

LIII. Al Tribunale Mercantile spetterà la giudicatura di tutte le Cause Mercantili, e concernenti affari marittimi da trattarsi secondo il metodo stabilito per le altre ordinarie. Qualificate per la cognizione, e per la competenza del detto Tribunale, dovranno ritenersi quelle Cause, che come tali appartenevano a questo Foro nel 1796.

LIV. Le Cause Mercantili che non oltrepasseranno la somma di Ducati dugento saranno dallo stesso Tribunale innappellabilmente decise nella via sommaria secondo l' ordine, di cui si parla nell' Articolo LII. Avrà pure l' ispezione sopra gli Accordi de' falliti, e quanto a' metodi dovrà attenersi a quelli, ch' erano praticati dall' ex-Magistrato de' Sopra Consoli.

LV. Rispetto alle mercedi da corrispondersi a' Subalterni de' Tribunali si osserveranno

le Tariffe del 1796.; e così pure per determinarsi le Tasse da corrispondersi a' Giudici sin a tantocchè non sia altrimenti provveduto. Dovrà però tenersi un' esatto separato registro di quanto per titolo di Mercedi, o di Tasse sarà pagato, da presentarsi al Governo quando verrà domandato.

LVI. Avranno le Parti facoltà di compromettere nel Giudizio di Arbitri, quando siano in ciò concordi, e le Sentenze arbitramentali saranno innappellabili, quando nel compromesso siansi rinunziato al benefizio dell' appellazione. Tutte le Cause potranno compromettersi eccettuate quelle, che erano espressamente riservate alla cognizione, e decisione de' Tribunali di Giustizia dalle Leggi veglianti nel 1796.

LVII. Vi saranno due Avvocati de' Poveri, a' quali incomberà l' assumere, e patrocinare quelle sole Cause attive, e passive, che saranno da essi con preventivo esame riconosciute ragionevoli, ed onestamente questionabili.

LVIII. Sussisteranno i soliti giorni feriali che si osservavano all' epoca 1796., e l' ora così detta Giuridica denominata col titolo di Terza, sarà in tutto l' anno tre ore avanti mezzo giorno.

LIX. Se alcuno de' Giudici per qualche motivo da giustificarsi al Presidente, o al Capo non potesse intervenire al Tribunale, po-

potranno le Cause essere ciò nondimeno spedite, purchè il numero de' Giudici non sia minore di tre.

LX. Le Cause incoate dovranno continuarsi il secondo Sistema, col quale saranno state incominciate, esclusa la disputa. Potranno in vece le Parti collitiganti produrre la Scrittura d' allegazione, e far uso dell' informazione, di cui agli Articoli XXXIV., e XXXV. Godranno dell' anzianità per la decisione in concorso di quelle, che potranno presentarsi, semprecchè siano state previamente insinuate al rispettivo Tribunale, alla di cui competenza spetteranno secondo le regole stabilite, ritenuta la riserva, di cui nell' Articolo XLII.

LXI. Si confermano i Giudici Civili, e Criminali attualmente esistenti nel Dogado, riservandosi a mutarli, quallora specialmente risulti, che non corrispondano a' doveri del proprio Uffizio col necessario zelo, ed attività. In questo caso il Consiglio Locale farà presenti le proprie giustificate occorrenze per que' provvedimenti che sembreranno del caso: Riconosciuti sussistenti i motivi, verrà abilitato a proporre i soggetti per la scelta da farsi dal Governo di uno di essi, qualora la nomina non sia di competenza di qualche Corpo, o Famiglia, che nel 1796. si trovasse nel possesso di esercitarne la prerogativa.

LXII. L'ordine Giudiziario, per ciò che

risguarda gli atti, l'allegazione, ed informazione, dovrà essere il medesimo che si prescrive agli Articoli XXXIV., e XXXV. seguenti: E la parte che si crederà gravata dalla Sentenza del Giudice di prima Istanza, potrà appellare a questo Tribunale d'appello osservati i metodi stabiliti, semprechè si tratti di Cause appellabili a termini de' rispettivi Statuti, o d'una legittima consuetudine, che fosse vegliante nel 1796.

LXIII. Comprese nel così detto Dogado s'intenderanno quelle Città, Comunità, Distretti, e Provincie, le quali nella detta epoca erano come tali ritenute, non avuto riguardo a' cambiamenti politici posteriormente seguiti, che si dichiarano nulli, ed inattendibili.

LXIV. Vi saranno cinque Avvocati Fiscali, il di cui obbligo consisterà principalmente nel promovere, e difendere le ragioni Camerali innanzi a' Tribunali di Giustizia, e nel presentare le Conclusioni, ossia il proprio Voto, quando verranno eccitati dal Governo, dalla Commissione Camerale, e dal Tribunale Revisorio, ed anche da que' Dicasterj Politici, ed Economici, alli quali ciascuno di essi sarà assegnato; riservandoci di dare quelle Istruzioni, che troveremo opportune, affinchè detti Avvocati Fiscali edotti dall'estenzione delle incombenze, che saranno loro affidate, abbiano ad adempire

co-

come si conviene a' doveri del proprio Istituto.

LXV. Nelle Cause, che saranno qualificate per la cognizione, e decisione de' Tribunali di Giustizia, dovrà anche il Regio Fisco attenersi alli metodi, che sono stabiliti per le cause de' Privati, tanto nelle Cause attive, che nelle passive.

LXVI. L' ordine Giudiziario per ciò, che risguarda la trafila, gli Atti, e l' abolizione della Disputa dovrà osservarsi anche nelle Città, e Provincie della così detta Terra Ferma, derogando a qualunque Legge, disposizione Statutaria, o Consuetudine che potesse esistere in contrario.

LXVII. Per l'Amministrazione della Giustizia punitiva, e perciò che appartiene alla procedura Criminale abbiamo determinato di dare i seguenti interinali provvedimenti.

LXVIII. Vi sarà un Tribunal Criminale con numero d' individui sufficiente per disimpegnare le incombenze, che gli sono affidate. Da questo Tribunale saranno destinati tre Individui alli Sestieri di questa Città per le relative ispezioni, e vale a dire l'uno a quello di S. Marco e S. Croce, l'altro a quelo di Castello e S. Polo, il terzo a quello di Canal Regio e Dorso Duro.

LXIX. Nel caso di qualche disordine prodotto da risse, o per altro motivo, sarà obbligo di essi il procurare di porvi rimedio, or-

ordinando anche l' Arresto provvisorio de' principali Autori qualora gli altri mezzi fossero inutili per prevenire un maggior male, che potrebbe emergere.

LXX. Ciascuno de' tre Giudici riceverà le Istanze dalle Parti, dirette ad ottenere risarcimento per lievi offese, per verbali ingiurie, ed anche reali, fatte senza effusione di sangue, od altra grave lesione, per risse, e simili, le quali erano di competenza nell'antico sistema de' così detti Avvogadori, per le materie però soltanto risguardanti il quieto vivere.

LXXI. Sentirà dalle Parti quanto possa essere dedotto a prova della sussistenza, o dell' insussistenza del fatto, i motivi, che vi avranno dato causa, e i titoli da valutarsi per determinare il grado dell' imputazione. E qualora non si potesse per tal maniera verificare l' esposto procederà alla prova col mezzo d'informazioni d'assumersi, sommariamente da' Testimonj.

LXXII. Trattandosi di delinquenze di questa natura, prima di passare a Sentenza, procurerà di conciliare le Parti, e non riuscendovi, darà quella Sentenza, che troverà consentanea alle risultanze.

LXXIII. La pena, all' inflizione della quale sono abilitati i detti Giudici non potrà essere maggiore di 15. giorni di arresto in casa, o di prigionia; e la pecuniaria sarà circoscritta a Ducati Dieci.

Ri-

Risultando, che il Delinquente dovesse assoggettarsi a termini delle Leggi ad una pena maggiore, dovrà rimettersi al Tribunale Criminale destinato per le cause ordinarie, il quale procederà contro l'inquisito col mezzo di regolare Processo.

LXXIV. Gli Atti, e Sentenze de' Giudici di cui si tratta, non saranno soggette a verun ricorso per sospendere l'esecuzione, ma dovranno essere eseguite immediatamente. Sarà però obbligo preciso di ciascun Giudice di tener unite le Sentenze, e gli Atti tutti per soddisfare alle ricerche, che al Tribunale d' appello potessero occorrere.

LXXV. Se per legittima Causa dovesse il Giudice astenersi dal prender parte in qualche emergente verificatoci nel Sestiere ad esso assegnato; oppure se per altro titolo da giustificarsi al Capo del Tribunale, fosse impedito, si dovrà supplire all' incombenza con altro Individuo da destinarsi dal Capo medesimo.

LXXVI. Per le Cause da trattarsi col Processo ordinario si destinano tre Giudici del suaccennato Tribunale, i quali saranno assegnati specialmente ad un Sestiere, come si è detto all' Articolo LXVIII. parlando delle delinquenze da definirsi sommariamente.

LXXVII. Dovrà ciascuno di essi impiegare i soliti mezzi per iscoprire i delitti, e i delinquenti, attenendosi alli metodi, ch' erano ve-

veglianti nel 1796., tanto nel caso di doversi procedere in via di Processo Inquisitorio, che coll' Accusatorio.

LXXVIII. Alle stesse regole dovrà attenersi per distinguere i casi, per i quali dovrà procedere, previa accusa, o denunzia, oppure mediante inquisizione diretta ad iscoprire ex-Officio il delitto, e talvolta anche a prevenirlo.

LXXIX. Così pure i metodi medesimi saranno da praticarsi per l'esame di Testimonj, tanto nel caso, che fossero soggetti alla giurisdizione del Giudice, come altresì se le persone da esaminarsi fossero sottoposte ad altro Giusdicente.

LXXX. Per le difese del Reo, per cui saranno destinati due Difensori, dovrà osservarsi la consuetudine del 1796., per il tempo, in cui dovranno accordarsi per la comunicazione del Processo, e per tutti gli altri Atti, e le relative incombenze.

LXXXI. Perfezionato il Processo dal Giudice col mezzo de' Notari, che saranno assegnati, dovrà riferire la Causa in Tribunale, facendo un' esatta relazione delle risultanze in iscritto, e conchiudendo col proprio Voto, e così di mano in mano ciascun Individuo del Tribunale dirà la propria opinione, da registrarsi dal Cancelliere ossia Notaro assistente. La Sentenza si formerà secondo l'unanimità, o pluralità di Voti, al

qual

qual effetto tre saranno gli Individui, che dovranno sempre intervenire al Consesso Giudiziale.

LXXXII. Qualora per titolo da giustificarsi al Capo del Tribunale alcuno de' Giudici non intervenisse al Consesso, il Capo medesimo destinerà un Individuo fra quelli, che rimangono assegnati per le Cause da trattarsi sommariamente, il quale farà le veci dell'assente, o altrimenti impedito.

LXXXIII. Se la pena, nella quale dovrà condannarsi il Reo, non eccederà il termine di tre anni di Carcere, o di Galera, o la pecuniaria di Ducati trecento correnti, il Tribunale passerà alla Sentenza. Ma qualora il delitto fosse qualificato per una maggior pena afflittiva di Corpo, o pecuniaria, dovrà il Tribunale, compilato il Processo offensivo, e difensivo, inoltrarlo all'appello, accompagnato con esatta Relazione delle risultanze, e col proprio Voto, dichiarandosi essere in simili casi devoluto il giudizio ad esso superiore Tribunale.

LXXXIV. Se poi il Reo a termini della Legislazione vegliante nel *1796.* dovesse essere condannato alla pena di morte, dovrà bensì il Tribunale trasmettere egualmente gli Atti Processuali col proprio Voto all'appello, ma lo stesso Tribunale non potrà passare alla definitiva Sentenza: dovrà *in vece* prendere in esame la qualità del *delitto*, le

prove, e le circostanze tutte più o meno aggravanti, e trovando qualificato il delitto per la pena dell' ultimo supplizio, farà Rapporto col suo parere al Tribunale Revisorio, dal quale riconoscendosi di dover passare alla Sentenza proposta, si rivolgerà al Governo mediante Consulta, nella quale dovranno esporsi i motivi, a cui sarà appoggiata la Sentenza.

LXXXV. Lo stesso metodo dovrà seguirsi da ciascun Giudice Criminale ne' Luoghi compresi nel Dogado, per ciò, che risguarda principalmente le cause da riferirsi al Tribunale d' appello secondo le dichiarate competenze; e quanto alla procedura sì per la compilazione de' Processi, che per la perquisizione, Arresto, Custodia de' Delinquenti, e Sentenze continueranno a fare il loro Officio secondo la Legislazione, ch' era vigente in ciascun Distretto, e Luogo del detto Dogado nel 1796.

LXXXVI. Rimangono inoltre i Giudici del Dogado incaricati della vigilanza per la pubblica sicurezza e quiete, coll' obbligo di riferire al Tribunale d' appello tutte quelle emergenze, che potessero interessare la superiore attenzione, o meritare qualche provvedimento non compreso nelle ordinarie loro facoltà.

LXXXVII. Chi si crederà gravato da qualche procedura Criminale presenterà il Ricorso al Tribunale d' appello. I Ricorsi poi per la condonazione, o mitigazione delle

pene

pene dovranno presentarli al Tribunale Revisorio, il quale se troverà che il caso sia graziabile, farà a Noi Consulta col proprio ragionato parere, per quelle direzioni, che saranno convenienti, altrimenti rigetterà la domanda.

LXXXVIII. Annulliamo, e dichiariamo di nessun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogni altra qualunque denominata disposizione, che possa essere stata fatta nel tempo de' Cambiamenti politici dopo il primo Gennajo *1796*. Come pure deroghiamo a qualunque Legge, Ordine, e Consuetudine, che fosse contraria a queste legislative determinazioni.

LXXXIX. Dopo otto giorni da computarsi dalla data del presente Proclama dovranno aver principio, e mettersi in esecuzione i stabiliti nuovi metodi Economici, e Giudiziarj, tanto in questa Città, che nel Dogado, e nelle altre Provincie.

All' oggetto pertanto, che non si possa da veruno allegare ignoranza di queste Sovrane Determinazioni, e che siano in ogni parte adempite, ordiniamo, che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Provincie Suddite della Terra Ferma, e negli altri luoghi soliti di questo Stato.

Venezia li 31. Marzo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V.t PELLEGRINI Commissario Civile.

A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, E PRESIDENTE AL CESAREO REGIO ARSENAL DI VENEZIA.

ORdina in vista all' attuale inattività di questa Imperial Regia Casa, che le Maestranze tutte, Marangoni, e Calafatti d'ogni età, e Colonnello siano frattanto sciolte dall' obbligo d' intervenir ogni giorno all'Appuntadura di questo Cesareo Arsenale, e ciò senza che cadano nelle pene comminate dall' Ordinanza Inquisitoriale.

Saranno solo obbligate d' intervenire un giorno intiero alla Settimana all'Appuntadura alle Porte, ma questo non potrà esser mai la giornata del Sabbato.

Mancando poi d' intervenire almeno una sola volta alla Settimana come sopra, caderanno la prima volta nella pena della perdita della metà della paga per il primo giorno successivo, che verranno ad appuntarsi alle Porte; nella seconda di tutta la paga come sopra; e nella terza saranno per sempre espulse dalla Casa.

Nono-

Nonostante però a questo, dovranno ad ogni chiamata di questa Real Presidenza intervenire ai lavori di questa Cesarea Imperial Casa con le stesse discipline comandate dall' Ordinanza Inquisitoriale, che resta provvisoriamente in questa sola parte sospesa.

Non saranno in questa provvisoria regolazione comprese le Figure preposte, e li Garzoni, che continueranno ad esser soggetti alle prescrizioni dell' Ordinanza suddetta.

Anche per ciò che risguarda quelli, che intervenendo la mattina mancassero ai Lavori nel dopo-pranzo, e viceversa, ordina Sua Eccellenza, che in cambio di perder la intiera paga, come si è praticato sino in presente, siano d'ora innanzi, e sino a nuove regolazioni soddisfatti con due terzi di paga quelli, che essendo intervenuti la mattina, mancassero nel dopo-pranzo, e con un terzo le altre, che fossero venute all' Appuntadure nel dopo-pranzo soltanto.

Sarà la presente fatta stampare, e sarà pubblicata sul Pergolo dell' Arsenal, e diffusa, ed affissa sull' Opere, non che intimata ai Ministri, e Figure preposte cui spetta.

Data li 31. *Marzo* 1798. *dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia.*

(Querini Presidente all' Arsenal.

Vettor Gabriel Segr.

LA

L A

CONGREGAZIONE DELEGATA.

DEstinata la Congregazione nostra dietro il Piano d'Organizzazione reso noto per sovrano comando di Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore a rappresentare questa Città di Venezia col suo Dogado, affidando ad essa quelle ispezioni tutte espresse nel Piano suddetto tendenti al più felice essere di questa popolazione; Noi ci facciamo intanto solleciti di render nota la nostra istallazione onde approfittar si possa da questi Abitanti degli oggetti tutti, che restano da questo momento alla nostra Congregazione appoggiati.

E poichè moltiplici divengono ed importantissime le materie di nostra appartenenza, si rende parimenti necessario il far sapere, che a facilitarne l'esecuzione si dividerà la Congregazione in quattro diversi Dipartimenti; al primo de'quali restando appoggiati gli adattamenti, e la manutenzione delle Strade e Canali della Città, l'illuminazione e l'interna polizia; s'occuperà il secondo dell'ispezione sopra gli alloggiamenti, e le fazioni militari, tanto nella Città, che in tutto il

Do-

Dogado, delle discipline sopra i Traghetti, e della vigilanza nel caso d'incendj; spetterà al terzo le Tanse e Taglioni affissi alle Arti, e l'imposizione e riparto degli Estimi; e rimarrà al quarto finalmente l'intiera soprainten-denza alle Vettovaglie ed alli Calamieri da fissarsi.

Ogni istanza che far si dovesse per l'esecuzione d'alcun oggetto già stabilito e deciso, sarà prodotta al rispettivo Dipartimento, cui spetta, il quale si presterà a riconoscere, ed esaurire la petizione.

Quelle poi, che riguardassero innovazioni, e punti di massima dovranno esser prodotte al N. H. Prefetto della Congregazione, dal quale demandata la petizione al Dipartimento, a cui sarà di appartenenza, verrà quindi dall' intiera Congregazione sopra di esso deciso.

Se tutti intesi saranno li studj nostri onde incontrare le intenzioni Sovrane, e procurare il miglior bene di questa popolazione, e la nostra buona volontà ad adempiere con giustizia e zelo gli oggetti tutti della nostra istituzione dietro le prescritteci norme dell'antico sistema 1796., ci conforta la più grata lusinga, che la cooperazione di ogni uno vorrà contribuire a toglierci dalla spiacevole necessità di adoperare que' mezzi di coazione, che dalla Sovrana autorità ci vengono accordati; onde vendicare ogn' indebito arbitrio,

e qua-

e qualunque contravvenzione, ed insubordinazione alle Leggi, che rigorosamente ed esattamente devono venir osservate.

Dalla Congregazione Delegata li 11. Aprile 1798.

(Piero Zusto Prefetto della Congregazione Delegata.

(Z. Francesco Correr.

(Zuanne Sagredo.

(Zuanne Pesaro.

(Bortolamio Gradenigo 1. Cav.

(Filippo Grimani.

(Alvise Renier.

(Niccolò Erizzo 2.

(Girolamo Querini.

(Alvise Contarini.

Sebastian Combi Segr.

SACRÆ MAJESTATIS ROMANORUM IMPERATORIS, AC HUNGARIÆ APOSTOLICI, BOHEMIÆQUE REGIS, ARCHIDUCIS AUSTRIÆ &c. &c.

DOMINO EQUITI

FRANCISCO PESARO

CONSIGNANDUM.

SAcræ Majestatis Romanorum Imperatoris, ac Hungariæ Apostolici, Bohemiæque Regis, Archiducis Austriæ, Domini Nostri clementissimi nomine Domino Equiti Francisco Pesaro hisce perbenigne significandum. Magnam quidem semper sacratissimæ Majestatis de impensis a Domino Equite Patriæ Saluti, commodis, & gloriæ, indefessis curis, laboribus, & vigiliis fuisse existimationem. Sed mirifice illam adauctam fuisse, cum intelligeret, quam invicta constantia, fortique animo novissimo hoc tempore improbis facinorosorum hominum ausibus, quibus antiquissimam everterent Rempublicam, nullo ad rem familiarem, & fortunas suas respectu habito acerrime restiterit, intentum

semper in pulcherrima vetustissimæ gentis, ex qua originem ducit, exempla animum habens; & antenatorum quidem suorum res præclare gestas annales Veneti abunde concelebrant, unusque ex illis anno 1658. Supremam Ducis dignitatem adeptus est; Ipse vero Dominus Eques Franciscus, posteaquam binis vicibus munere Oratoris ad Aulam Regis Hispaniarum magna cum laude defunctus fuerat ad conspicuam Procuratoris Sancti Marci dignitatem evectus talem se gessit, ut ob eximiam, quam unice præ oculis habuit, patriæ charitatem omnium amorem, & fiduciam sibi conciliaverit, sed & litteras quoque, quæ Reipublicæ ornamenta sunt, tueri & magis magisque provehere summopere curæ habuit. Sacra igitur Cæsarea Regiaque Apostolica Majestas habita eorum omnium, quæ hic breviter commemorata sunt, clementissima ratione, & ut, quanti hæc faciat, publice commonstraret, Dominum Equitem Franciscum Pesaro dignitate Consiliarii sui actualis intimi, seu status, exornare lubenter voluit, talemque hisce clementissime denominat, volens, ac mandans ut in omnibus Regnis, ac Provinciis suis hereditariis Consiliarius suus actualis intimus, seu status ab omnibus salutetur, ac honoretur, juribus itidem, favoribus, prærogativis, & honoribus omnibus, quotquot excelsæ huic dignitati competere dignoscuntur, nemine con-

contraveniente libere uti, frui, gaudere valeat, ac debeat; id quod Domino Equiti pro solatio, & rei certitudine decreto hoc aulico confirmatur. Cui de reliquo Sacra Cæsarea, Regiaque Apostolica Majestas gratia sua Cæsareo Regia atque Archiducali perenniter propensa manet.

Signatum Viennæ sub apprensione Sacræ Suæ Cæsareæ Regiæque Apostostolicæ Majestatis Sigilli Secreti die 22.da *Januarii Anno* 1708

Cop. L. Baro de THUGUT ec.

L. ✠ S. Cop. EGIDIUS Baro de COLLENBACH &c.

LA DEPUTAZIONE
ALLE
VETTOVAGLIE:

MEntre diretti sono i nostri studj ad incontrare le rette e giuste intenzioni di S. M. l'Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore spiegate negli articoli del Proclama 31. Marzo 1798. affidati alla Congregazione Delegata, e mentre cerchiamo di cooperare con ogni cura ed impegno agli oggetti nel Proclama stesso contemplati, fa d'uopo il principiare dal togliere possibilmente li mali invalsi a danno di questa oppressa Popolazione nel Genere delle Vettovaglie.

Desiderosi pertanto di stabilire quelle provvidenze, che possano a questo momento aver luogo nella buona fede dei sussistenti Calamieri, si fa noto che sin a tanto che si occuperà il nostro zelo a rinvenire li mezzi atti a promovere il miglior essere della Popolazione, conciliando le viste di equità e giustizia, ciocchè si studierà di esaurire nel più breve spazio di tempo possibile, dovranno essere dalli Venditori esattamente ubbidite tutte le vigenti Leggi, Discipline, e Me-

to-

todi circa li Calamieri, e le Tariffe per le Vettovaglie stesse, sopra di che sarà vigile questa Deputazione, perchè prestata venghi la più esatta ubbidienza.

Viene pure prescritta la puntuale osservanza rapporto li Pesi e Misure che corrono, volendosi tolte le abusive introduzioni nella vendita de' Carnami, in particolare la così detta Zonta, ed egualmente tutti gli arbitrj o defraudi a danno de' Compratori. Sarà in oltre preciso dovere di ogni Venditore di tenere esposta nella propria Bottega la Tariffa, o Calamiere, sicchè ogni Acquirente possa vedere con facilità a qual prezzo debbano essere smerziati i Generi; non che il presente Proclama.

Oggetto parimenti essenzialissimo, ed interessante il nostro cuore essendo che non manchino i Generi di sussistenza, trovasi opportuno e necessario, che non abbiano li medesimi in qualunque modo a sortire da questa Città, senza che vi preceda la conoscenza della Deputazione nostra, e perciò chiunque vorrà tradurre fuori di Venezia ogni, e qualsisia Genere di Vettovaglie, dovrà prima prodursi a quell' Offizio della Deputazione medesima, a cui peculiarmente esso Genere sarà soggetto per dipendere dalle sue determinazioni, che saranno analoghe alle circostanze.

Dovranno da tutti esattamente osservarsi

le presenti deliberazioni sotto quella pena, mancando, che a norma della colpa sarà creduta adattata dalla Deputazione, alla quale verranno prodotti i rispettivi ricorsi.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso, non che distribuito alli Venditori de' Generi di Vettovaglie per l'esatta, e puntuale sua esecuzione.

Data dalla Deputazione alle Vettovaglie li 12. Aprile 1798.

(Z. Francesco Correr Deputato.

(Zuanne Pesaro Deputato.

(Bortolamio Gradenigo 1. Cav. Deput.

(Alvise Renier Deputato.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

IL

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA.

REpristinate d'ordine di S. M. l'Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Sovrano, tutte le facoltà nelle quali era all' epoca del Gennaro 1796. investito l'antico Magistrato di Sanità di Venezia, e devenuto esso dietro il piano d'Organizzazione il supremo Tribunale, che si annuncia col presente Proclama, ed a cui resta la tanto gelosa materia di Salute affidata, si rende perciò nota la seguita nostra istallazione.

L'oggetto eminente al quale è diretta la sopraintendenza di cui siamo onorati interessando il ben comune, deve far comprendere non solo agl'Offizj di Sanità tutti del Dogado, e dello Stato a Noi subordinati, ma a chiunque si sia, il dovere di dipendenza, ed esattezza di prestarsi a tutte le Leggi, Metodi, e Discipline istituite fino all'epoca summentovata mantenute, e dall'esperienza riconosciute valevoli a presidiare così alti riguardi.

Pronti Noi nell'esercizio della gravissima ispezione, che ci venne appoggiata, ad impie-

piegare tutti li nostri studj, e premure, onde incontrare le intenzioni paterne e provvide del nostro Augusto Sovrano, dobbiamo persuaderci che si farà ogn' uno un preciso dovere di eseguire scrupolosamente le salutari Leggi, e quindi risparmiarci la dispiacenza di passare verso li Trasgressori a quelle robuste determinazioni, che da Noi esige la sublimità dell' argomento, ed alle quali per obbligo di Giustizia dovremo ricorrere. Et sic &c.

Venezia dal Tribunal suddetto li 13. Aprile 1798.

(Zampiero Grimani Consigliere intimo attuale di Stato Presidente.

(Lunardo Dolfin Aggionto.

(Francesco Boldù Aggionto.

(Marco Molin Aggionto.

(Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggionto.

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

ORGANIZZAZIONE

DELLA DALMAZIA.

Noi Raimondo Co: di Thurn, Hoffer e Valsassina, Capit. Ereditario di Duino, Signore di Sagrado e Vilpulzano ec., Effettivo Ciamberlano, Consigliere intimo attuale di Stato e supremo Capitano delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca al servigio di S. M. I. R. Apostolica, suo Cesareo Regio Commissario e Gran Croce dell' Ordine del Leon Bianco.

PER ordine ed espressa volontà di S. M. l'Imperatore FRANCESCO II, Re d'Ungheria, Boemia, Croazia, Gallizia, Lodomeria, e Dalmazia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Transilvania e Toscana, Duca di Stiria, Carintia e Cragno, Conte del Tirolo, Gorizia e Gradisca ec. ec. in forza di graziosissimo speciale Mandato, ordiniamo, disponiamo ed organizziamo sino ad altra Sovrana determinazione come segue.

I. Essendo lo scopo principale delle amo-

rose cure dell' ottimo nostro Imperatore e Re la felicità vera delle suddite sue Popolazioni, e non potendo questa diffondersi sopra tutte le classi indistinte di persone, egualmente care all' imparzial Monarca, qualora la suprema Podestà legislativa non concorra con tutta l' energia e ferma incorrutibilità a tutelare la vita, le sostanze ed i diritti di tutti in generale e d' ogni individuo in particolare, perciò Sua Ces. Reg. ed Apost. Maestà crea e stabilisce in questa Capitale del Regno un Superior Tribunale di prima istanza col titolo di Governo per le agende pubblico-politiche ed economiche, e col carattere di Giudizio d' Appellazione per tutti gli affari civili e criminali, a tenore dell' Editto nostro a stampa del 17. Decembre 1797. in guisa che questa superior Magistratura colla scorta del suo Presidente, Governatore o Capo di Provincia abbia in se concentrata l' attività ed influenza sopra tutti gli oggetti pubblico-politici, economici e giustiziali col circoscrivere entro la Periferia del suo potere qualunque diramazione dei medesimi, essendo per conseguenza a questo Governo ed unito Giudizio d' appellazione, come Tribunale di seconda istanza, soggetta non solo ogni superiorità locale di tutta la Dalmazia tanto politica, quanto giustiziale, ma anche ogni e qualunque classe di Persone ed Abitanti di tutta la Provincia.

II.

II. La predetta Ces. Reg. ed Apostolica Maestà crea e stabilisce pure un Tribunale di prima istanza, o sia superiorità locale, per la Città di Zara e per tutto il suo Territorio, qual Tribunale tratterà entro del circondario del suo menzionato Distretto, come prima istanza, gli affari pubblico-politici ed economici, non che giudicherà in materia civile e criminale colla dipendenza dalla seconda istanza di tutta la Provincia, cioè dall' Eccelso Governo negli affari pubblico-politici ed economici, e dall' Eccelso Giudizio di Appellazione in materia civile e criminale.

III. La prelodata Ces. Reg. Apostol. Maestà stabilisce, anzi conferma in Zara il suo uffizio Fiscale, di Ragionataria, e Cassa Centrale.

IV. Sua Ces. Reg. Apostol. Maestà quanto religiosa nell' esatta osservanza di sue sacre promesse già pubblicate coi Manifesti all' ingresso delle Truppe Cesaree in questo Regno, altrettanto disposta a promovere efficacemente il bene reale dei fortunati suoi Sudditi, non solo approva e conferma tutti Privilegj, Diritti, e Prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo Civico, e Popolare con tutte le rispettive loro Cariche, mansioni, uffizj, usi, e consuetudini legali, non che di tutti gli abitanti di questo Regno in generale e di ciascheduno dei corpi

ed individui in particolare, ma sollecita altresì pel ben essere di tutto il Popolo accorda al medesimo una giusta disciplinata ingerenza in quelli oggetti, in cui egli viene ad avere il massimo interesse, e perciò dispone, stabilisce e comanda, che con i metodi precettati colla parte presa nel dì 6. Decembre 1797. abbiano da scegliersi ogni tre anni dodici votanti del Popolo per concorrere col loro voto unitamente ai Membri del Corpo Civico all'elezione dei quattro Capi dell'Università dei Cittadini, come Procuratori del Popolo e che questi stessi dodici Votanti sotto il Presidio dei predetti quattro Capi dell'Università e Procuratori del Popolo abbiano pure nei soliti tempi già fissati pei Nobili, e Cittadini di eleggere e presentare quattro Candidati del Popolo al Tribunale di prima istanza per ottenere dallo stesso previa la conferma del Governo la nomina di uno, o due dei quattro Candidati, che in compagnia del Nobile e Cittadino coprano le seguenti Cariche: cioè uno di Giustiziere all'annona, uno di Capo di Sestiere, uno di Provveditor alle strade, uno di Deputato alla vendita delle sardelle, due di Governatori al sacro Monte, due di Deputati alle Pille, uno di Procuratore alla Pietà, ed uno di Fonticaro.

V. La stessa Reg. Ges. Apostol. Maestà con-

condiscendendo ai voti pubblici ed alle particolari premure de' benintenzionati Sudditi di questo Regno per abbreviare il lungo arbitrario corso delle contese forensi praticato finora, e per ovviare i stancheggi dannosi che ne derivano alle Parti litiganti, condiscende di buon grado a permettere che si addotti nei fori civili di tutto questo Regno l'ordine giudiziario introdotto con ottimo successo, e reale vantaggio nelle Popolazioni negli Stati suoi Ereditarj: dovendo pure cessare in avvenire sotto comminazione delle più rigorose pene ogni e qualunque esazione di sportole private, come era finora usitato, saranno in loro vece sostituite le sistemate tasse politiche e giustiziali secondo il normativo Austriaco, quali tasse verranno pubblicamente esatte nelle rispettive Cancellerie da Persona giurata per solo conto Sovrano: e così del pari onde sanzionare con provvido sistema la pena compagna del delitto stabilisce la Maestà Sua per mancanza di tali positive Leggi Nazionali, il Codice sopra i delitti, e le pene, e la procedura criminale Austriaca, dichiarando rei di morte i giudicati colpevoli di Fellonia, d'Omicidio, e di Rapina.

VI. Riguardo poi alle contese giudiziali, che vengono per Legge del Veneto Governo, o per consuetudine e finora esercitato dritto trattate avanti il Foro Ecclesiastico, que-

queste dovranno in avvenire passare in Appellazione invece della Nunziatura di Venezia secondo i rispettivi Vescovi suffraganei all' Arcivescovo di Zara, ovvero all'Arcivescovo di Spalato, e nelle cause, ove Zara o Spalato fosse la prima istanza nella sua Diocesi, sarà Giudice di Appellazione vicendevolmente Spalato o Zara l'uno dell' altro.

VII. Siccome la S. C. R. Ap. Maestà intende di dare una convincente prova di sua clemenza, e distinta adesione a tutto il Regno della Dalmazia col lasciare sin ad altra sua disposizione a ciaschedun individuo degli impiegati, giubilati, o rimunerati le stesse paghe, rimunerazioni o graziali, come si ritrovano prenotate nei pubblici registri e ruoli delle Camere fiscali, e che dal pari intende di sottostare a tutti quei pesi ed aggravj, che fossero legittimamente radicati sopra dette Camere Fiscali, non meno che intende di supplire alle grandiose spese, le quali necessariamente nell' amministrazione del buon ordine e per la conservazione della pubblica sicurezza vengono a gravitare sopra il Sovrano Erario, così giustamente comanda e vuole, che tutto quello che chiamasi Regale Principis, cioè d'esclusiva proprietà e diritto del Sovrano Territoriale, come pure i canoni, censi, laudemi, livelli, affitti dei Terreni della Corona, le decime, e l'Erbatico, i Dazj ed altri emolumenti ossiano

siano proventi e redditi camerali, restino come pel passato sotto il Veneto Principe, così pell' avvenire sotto l' Augustissimo Imperatore e Re di suo alto Sovrano, e privativo Dominio.

VIII. Sollecito altresì il benefico Monarca e Padre amorosissimo della vasta famiglia di tutti gli Abitanti della Campagna di questo fortunato Regno ha provvidamente disposto e ordinato di togliere tutti quelli abusi, arbitrj, e vessazioni, a cui finora pur troppo andava soggetto il Popolo agricoltore per parte dei Ministri esecutori degli ordini delle superiori istanze, e perciò minorando d' una parte il numero dei così detti Panduri, e Seraxani, intende di minorare pure il numero delle fazioni a quelli, i quali finora venivano aggravati a motivo dell' esenzione, che godevano essi Panduri, e fissando dall' altra parte una modificata tassa precisa inalterabile a questi Ministri d'esecuzione col rendere risponsale d' ogni loro abuso, arbitrio, o violenza il respettivo Capo delle Craine, in tal guisa verrà l' oppresso dalle non sue fazioni a risentirne un' efficace sollievo, e l' esecutato non esperimenterà più quelle derubazioni e spogli, che l'indisciplina, e la sfrenata licenza degli esecutori aveva reso pur troppo famigliari, ciocchè viene più difusamente sopra tale oggetto stabilito con separata nostra normale, ed apposito regolamento.

IX.

IX. Le provide cure del clementissimo Sovrano saranno del pari dirette a promuovere l'Agricoltura col modificare e sistemare le troppo frequenti e gravose fazioni in favore della classe la più meritevole, quanto laboriosa dei buoni agricoltori, da cui si ritrae come dalla più opima sorgente la vera costante ed indipendente ricchezza dello Stato, così pure rivolte sono le perspicaci Auguste mire ad incoraggiare e proteggere il commercio; seconda fonte della felicità dei Popoli coll' avvicinare l' uomo all' uomo mediante la costruzione di commode rottabili strade, onde eccitare questo appena sviluppato suo Regno a nuova industria ed utili imprese.

X. Non isfuggirà al sensibile umanissimo suo cuore l' urgente bisogno d' uno stabile provvedimento al plausibile istituto della Pietà di questa Capitale, in cui fin ora per ingiusta inopia non solo langue, ma perisce ben spesso gran numero d' innocenti vittime appena giunte alla luce del giorno, a grave scorno della virtuosa umanità.

XI. Così pure verranno quì in Zara e nelle principali Città del Regno erette delle pubbliche Scuole Triviali, in cui la gioventù di ogni ordine si possa iniziare nei santi principj di Religione, come il più importante massimo oggetto del vero costante ben essere e possano altresì coltivare i Nazionali ta-

talenti istradandosi a gareggiare nella pietà, nelle scienze, arti e mestieri i più esemplari, sublimi, colti e rinomati Fratelli dell' Austriaco Impero.

XII. Finalmente restando inconcussa la base fondamentale del supremo Sovrano volere, il tutto tende a quell' armonico principio di assicurare le vite, le sostanze, i diritti, e per conseguenza la felicità di tutti in generale e di ciascheduno in particolare, concentrando ogni scopo giustiziale, pubblico-politico ed economico alla sola universale massima: UNICUIQUE SUUM!

Tanto ordiniamo e pubblichiamo col presente nostro Editto di affiggersi nei luoghi pubblici secondo il solito a tutti gli Abitanti della Dalmazia per universale notizia ed impreteribile osservanza.

Zara il dì 1. Gennajo 1798.

(*RAIMONDO CO: DI THURN*, Ces. Reg. Commissario.

Giambattista Co: di Thurn, *Ces. Reg. Segr.*

Noi Raimondo del S. R. Imp., Co: di Thurn Hoffer, Valsassina, Capitano Ereditario di Duino, Signore di Sagrado, Vilpulzano ec. Effettivo Ciamberlano, Consigliere attuale Intimo di Stato e Supremo Capitano delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca, al Servigio di Sua Maestà I. R. Apostolica, suo Ces. Reg. Commissario e Gran Croce dell' Ordine del Leon Bianco.

Affine di stabilire un regolato Governo per la pubblica tranquillità e bene comune di questa Capitale di Zara e suo Territorio, abbiamo in esecuzione delle benefiche paterne viste di S. M. l'Imperatore e Re, nostro Clementissimo Sovrano con quell' autorità, che ci fu graziosamente impartita dall' *Augusta Maestà Sua* risolto sin ad altra Sovrana Determinazione di erigere, nominare e sostituire alle abolite Cariche ex Venete di Conte e Capitan grande un Ces. Reg. Tribunale di prima Istanza, il quale avrà principio col primo venturo Gennajo 1798.

L'enunziato Tribunale non solo dovrà con tutta la rettitudine ed attività amministrare la Giustizia si civile, che criminale, ma ben anche diriger i pubblici affari politici ed economici con ugual disinteressato impegno e fervoroso zelo per tutte le Classi indistinte della popolazione di questa Capitale e suo Territorio.

Do-

Dovrà quindi dal dì *primo venturo Gennajo* 1798 *in poi* ognuno per qualunque emergente sì giustiziale, che politico, riconoscere e rispettare per legittima sua prima Istanza l' *Inclito Ces. Reg. Tribunale in Zara*, subalterno alla seconda Istanza cioè all' Eccelso Governo ed unito Tribunale d' appellazione costituito nella Capitale medesima per tutto il Regno della Dalmazia, onde nel caso che taluno si trovasse aggravato dal predetto Tribunale di prima Istanza viene rimesso all' esatta osservanza dell' altro nostro Editto a stampa della data d' oggi regolativo il corso delle appellazioni e revisioni.

Ciocchè ordiniamo e pubblichiamo col presente nostro Editto di affiggersi ne' luoghi pubblici secondo il solito, per universale notizia ed impreteribile osservanza per tutti gli Abitanti di Zara e suo Territorio.

Zara il dì 17. *Decembre* 1797.

(*RAIMONDO CO: DI THURN*, Ces. Reg. Com.

Gio: Battista Co: di Thurn Ces. Reg. Segr.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA.

E PER ESSI

LA PRESIDENZA

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

Dietro alla Proclamazione 4. Marzo approvata dal Regio Governo Generale li 7. suddetto mese per l'imposta di un Campatico per li necessarj Ristauri delle tre Chiaviche esistenti sul tenere del Comun di Vigodarzere; due poste nell'Adige destro del Muson, o sia Vandura denominate una del Comun, l'altra del Maldura, e la terza nell'Argine sinistro di Brenta Vecchia denominata del Zigno, devenire dovendosi con la maggior sollecitudine alla Effetuazione di detti Ristauri.

Però col presente si fa pubblicamente intendere, e sapere a chiunque intendesse applicare all'impresa di detti ristauri a dovere nel giorno di Mercordì di mattina 21. venti uno del corrente Mese presentarsi all'Officio Adige, Fiumi, Acque ec., ed ivi coll'impegno del-

delle Condizionali qui sotto espresse far la sua esibizione, acciò devenga l'Officio suddetto alla deliberazione dell'impresa stessa al minor offerente, dovendo l'Abboccatore stesso sul momento dopo la deliberazione offrire idonea pieggieria da essere per tale esaminata, ed ammessa dall'Officio Nostro, ovvero eseguire quel deposito, che gli verrà ricercato.

Seguono le Condizionali. Per la Chiavica del Comun.

I. Il Ristauro della Chiavica del Comun, come quello, che deve precedere l'otturazion della Rotta, nella luce della quale esiste la Chiavica stessa, dovrà intraprendersi colla più gran sollecitudine, e non più tardi di otto giorni dopo la deliberazione delle Fatture descritte in queste Condizionali.

II. Quella parte di fabbricato Frontale al Fiume, che risulta staccato dal rimanente della Canna della Chiavica dovrà essere demolito intieramente, per rifabbricarlo in valida forma, alqual oggetto si essiccarà il gorgo della Rotta, del fondo sul quale dovrà essere fondamentato il fabbricato medesimo, almeno a piedi otto sotto la soglia attuale, e ciò con metodo analogo all'indole del terreno esistente a quella profondità, in vista di assicurarne l'impianto.

III. Le fondamenta stesse dovranno essere protratte verso il Fiume per modo, che abbiasi a prolungare la Canna della Chiavica almeno piedi sei fuori dell' attual suo Frontizzo da demolirsi, onde risulti altrettanto più lunga dell' esistente quella da farsi, ed indi abbia a risultare eziandio piedi sei di Platea dalla Soglia, che formerà il batter della porta al Profilo del Limitar della Platea stessa, sotto il quale il Maschio delle Fondamenta risulterà con scarpa di piedi due. La detta Soglia profilo sopra Soglia, ed Erte dovranno essere di Pietra Macigno, larghe un piede, e grosse Oncie 9, lunga la soglia almeno un piede più della Luce della Canna.

IV. Li Muri delle Ale laterali dovranno essere prolungati piedi dodeci ciascuno oltre il limitare della suddetta Platea da farsi sul davanti della Soglia della Porta, e le fondamenta loro egualmente protratte fuori di quella del Maschio della Platea stessa, ed impiantate allo stesso livello. La grossezza delle medesime sarà sul primo impianto di quattro pietre cotte, da ridursi a due e mezza al livello del limitare della Platea. La larghezza della Platea al suo limitare sarà di due piedi più della luce della Canna, ed alle estremità dell' Ale piedi 10. in tutto. La larghezza del Profilo corrispondente sarà di un piede più dell' indicata luce.

V. Il Maschio della Platea dovrà esser gros-

grosso quanto è larga la luce delle Ale lungo la medesima, e di più la loro grossezza presa dalla fondamenta. Li Muretti d'imposta della Canna dovranno essere di due pietre cotte e mezza al livello della Platea, degradati per modo, che all'imposta risultino di una e mezza. Il Volto sarà grosso di una pietra cotta, e bene immorsato col vecchio, usando tal diligenza anche nei muri d'imposta nell'alzarli. L'estremità delle Ale si terrà elevata un piede sopra il livello della Platea, e s'inalzeranno rettamente a scarpa fin al livello della sommità del muro del Frontizzo, il quale dovrà essere un piede più elevato della groppa del volto della Canna. La grossezza delle medesime sopra la Platea si ristramerà conguagliandola a quella dei muri d'imposta della Canna stessa, e sopra il Livello di detta imposta sarà sufficiente di una sola pietra cotta.

VI. La Coperta del Frontizzo, e delle Ale si farà di pietre cotte in coltello, e dietro le medesime si adatterà la Scarpa dell'Argine, e quelle del Canale di scolo, che attraversa la Marezzana, le quali dovranno essere prolungate in Linea retta delle Ale stesse fino al Margine di essa Marezzana, escavando ove occorresse sicchè il fondo del Canale collimi con quello dell'Alveo del Muson, e colla Soglia della Porta; in sequela della qual pendenza dovrà essere selciata la

Pla-

Platea davanti la Porta con pietre cotte in coltello, in altezza di una pietra in piedi e livellato stessamente il Profilo del suo limitare, il quale attesa la molta larghezza potrà essere di due pezzi immorsati a coda di Rondine. Anche la Platea di quella parte di Canna, che si fa da nuovo dovrà essere selciata similmente e poscia coperta questa, e quella con scorzi d' Albeo assicurati con Chiodi, o altro, onde dar tempo al cemento di rapprendersi, acciò non resti pregiudicato dal corso dell' acqua.

VII. Per ultimo si avverte, che la restante Canna vecchia, dovrà essere ristaurata in ogni parte, in cui il bisogno lo ricercasse, onde nulla manchi alla sua solidità, e robustezza. Terminate le quali fatture vi si dovrà applicare la Porta, che sarà stata costruita doppia di Ponte di Larice, conficcata con chiodi senza risparmio, e presidiata dell' opportuna robusta Ferramenta.

Per la Chiavica detta del Zigno.

VIII. Il Ristauro dello sconcerto seguito nell' Argine aderente a questa Chiavica, e nelle fondamenta frontali della medesima, dalla parte del Fiume è tanto premuroso quanto che è imminente lo squarciamento dell' Argine stesso ad ogni altezza di acqua, che giungesse ad appoggiarsi alla Scarpa sgro-

ta-

tata, perciò anche questa fattura dovrà essere intrapresa in pari tempo dell' antecedente, onde prevenire se fia possibile ogni trista conseguenza.

IX. Quanto alla Fondamenta, che scorgesi scalzata sotto alla Soglia della Porta bisognerà rinforzarla fabbricandovi di fronte un Maschio grosso piedi tre in sommità, e piedi quattro all' impianto delle Fondamenta, che dovrà essere alla profondità di un piede più dell' attuale Gorgo, con metodo corrispondente alla qualità di quel fondo onde abbia a corrispondervi la certa robustezza. La lunghezza di questo Maschio sarà limitata dalle due Ale della Chiavica colle quali si dovrà immorsare, e l' altezza tale, che collimi con conveniente pendenza dalla Soglia della Porta alla Sponda della Marezzana verso l' Alveo del Fiume. Questo Maschio dovrà essere coperto con Coltellà di una pietra cotta in piedi, e poi ricoperto con scorzoni d' Albeo, come fu detto superiormente all' Articolo VI.

X. Per sostenere la Scarpa dell' Argine, e la Sponda del Canale di Scolo si dovrà istituirvi una Palificata per parte, lunga ciascuna almeno piedi dodeci, e composta l' una, e l' altra di sette pali di Larize lunghi almeno piedi 18, i quali si figgeranno per modo, che colle loro teste dopo fitti, risultino piedi due più alti della Soglia della Chiavica.

Si presiederanno queste Palificate di filagna secondo il solito, e di tre catene per ciascuna fornite di crocetta. La loro direzione sarà stabilita sul luoco da chi sarà destinato per presiedere al lavoro. A ridosso di queste Palificate si ricolmerà il vuoto fatto dal Gorgo, e si inalzerà sopra la Marezzana la Scarpa dell' Argine, accompagnandola colla vecchia, sicchè risulti l' Argine stesso repristinato nella sua primiera forma, e consistenza, al qual oggetto non sarà ommesso il conveniente rivestimento di Loti erbosi.

XI. Il restante del Canale di Scolo, che attraversa la Marezzana dovrà essere accompagnato colle sue Sponde in Linea delle sopradescritte Palificate, sbrattando in riva al Fiume ogni impedimento di cespugli, o altro. Di più dovranno esser fatte da nuovo con opportune ferramenta, chioderia ec. le due paratoje, o sia Porte della Chiavica, e ristaurata ogni altra cosa, che abbisognasse.

Per la Chiavica detta del Maldura.

XII. A questa Chiavica si dovrà aggiungere in continuazione dell' Ale due Palificate lunghe ciascuna piedi 8, costruite in tutto, e per tutto nella forma, e colle avvertenze sopra descritte all' Articolo X., ed inoltre il Canale di Scolo, che attraversa la Marezzana come fu detto al susseguente Arti-

ticolo XI. verificando il necessario riempimento nell' Ala destra, ed ogni altro lavoro di terra, che sarà indicato occorrente.

XIII. Tutte le sopra descritte fatture dovranno essere verificate in dipendenza a quella Pubblica Figura, che sarà destinata alla direzione, e complete dentro giorni quindeci lavorenti, contando da quello dell' intrapresa.

XIV. Li pagamenti saranno corrisposti in tre eguali rate, dietro fedi del Direttore, la prima all' intrapresa dell' Opera, la seconda alla metà del lavoro, e la terza due Mesi dopo completa ogni fattura, nel qual frattempo dovranno essere mantenute in quel perfetto stato, nel quale saranno state riconosciute al momento di rilasciare il primo Laudo di compimento; mentre il secondo sarà rilasciato due Mesi dopo, come sopra, dietro del quale sarà verificato il pagamento della terza ratta.

Padova 16. Marzo 1798.

(Girolamo Grompo Pigafetta Presid.
(Francesco Gusella Presidente.
(Angelo de' Lazara Presidente.
(Antonio Dottori Presidente.

Antonio Maria Zabeo Canc.
Giuseppe Cassinis Seg.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA

E PER ESSI

LI PRESIDENTI

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

IMportando sommamente, che il Consorzio Gorzon parte inferiore sia posto in attività dietro le solite discipline per la difesa, e custodia de' Terreni in esso compresi fanno pubblicamente intendere, e sapere, che resta provvisoriamente confermata, ed incaricata all'oggetto medesimo la Presidenza Attuale del Consorzio suddetto nelle persone delli Nobili Signori Almorò Alvise Pisani come Presidente Cassiere, e Giacomo Corner, e Co: Sartorio Polcastro, non che l'Esattore in Terra Ferma Girolamo Pavan, autorizzandolo a dover fare la Esazione del solito Campadeghetto, e Resti nel termine di giorni quindici, con le solite stabilite pene per li Renitenti, onde riparare

ai

ai bisogni nelle Arginature del Gorzon parte inferiore.

Data dall' Offizio Adige Fiumi, Acque ec. di Padova li 19. Marzo 1798.

(Girolamo Grompo Pigafetta Presidente all' Adige &c.

(Francesco Gusella Presidente all' Adige &c.

Giuseppe Cassinis Segretario.

LI

DEPUTATI, E SOPRAINTENDENTI

Alle Cause Pie di Padova, e Provincia in Conferenza.

DEmandata col Proclama 7. Marzo corrente per oggetti di Religione, e di Stato la Sopraintendenza negli argomenti, che riguardano la Polizia, Economia, e Disciplina de'Regolari, Corpi Ecclesiastici, Monisteri, e Pii instituti di questa Città, e Provincia alle due Presidenze, de' Nobili Magnifici Deputati alle Chiese, e de'Nobili Presidenti alle Cause Pie in conferenze uni-

unite, colle prescrizioni, e regole, che vigevano a Primo Gennaro 1796, sino a tanto, che all' Augusto Nostro Sovrano piacesse di disporre in diverso modo su questi argomenti; si è tosto prestata l' unione di questi due Corpi colle naturali, e colle derivate facoltà in conferenza all' assunzione delle proprie ispezioni per render verificati gli oggetti della sua Sopraintendenza.

Per l' adempimento di questo effetto trova la Deputazione, che dietro alli passati politici cambiamenti esige la circostanza, che sia primieramente riconosciuto lo stato attuale tanto Economico, quanto Disciplinare, e Politico de' suddetti Corpi Ecclesiastici, e per rilevare se si siano uniformati alle peculiari legislazioni, e provvidenze alle quali erano del 1796. subordinati, e per potersi prestare a mantenerne l' esecuzione.

E perciò col presente vengono invitati tutti li attuali Superiori Locali delle Religiose comunità di questa Città, e Provincia a presentarsi dentro il termine di giorni otto a questa Deputazione ad Pias Causas in conferenza, ed a rassegnare una informazione in iscritto dello stato attuale de' loro Corpi colli seguenti dettagli.

Primo, dovrà in essa esser descritto il numero degli Individui della respettiva Comunità Religiosa, Sacerdoti, Chierici, e Laici, la loro età, filiazione, Patria, titoli, ispezio-

zioni, e cariche, il tempo della elezione di quelli, che coprissero Cariche, colla produzione dell' atto, che sarà stato ottenuto per la legale approvazione.

Secondo, dovrà essere descritto anco il numero de' Religiosi defonti dal primo Gennaro 1796. sino al presente, e quali siano stati in loro luogo accettati, affiliati, o sostituiti.

Terzo, sarà pure rassegnata da essi superiori la numerica fissata d' Individui della loro Comunità per le Leggi, che vigevano del 1796. primo Gennaro, e la forma de' studii, che attualmente fossero stabiliti nella stessa.

Quarto, sarà pure presentato colla ricercata informazione lo stato patrimoniale, attivo, e passivo del Monistero, o Convento, e le Tasse di Famiglia, che furono prescritte per esso.

E quanto alli Monisteri di Monache vengono eccitate le Superiore attuali a far giungere col mezzo de' loro Agenti il numero degli Individui della loro Comunità, e lo stato attivo, e passivo del proprio Monistero.

Tutto viene ricercato a lume di questa Deputazione, e per quelle ulteriori deliberazioni, che la Maestà, e Suprema autorità dell' Augusto Monarca, e Signor Nostro trovasse opportuno di prendere intorno a rapporti

ti di Polizia, Disciplina, ed Economato de' Corpi suddetti. Tanto &c.

Padova dalla Cancellaria della Magnifica Conferenza alle Cause Pie li 20. Marzo 1798.

(Emmanuele Mussato Deputato Delegato della Conferenza, e Colleghe.

Giovammaria Dott. Piazza Avvocato Fiscale della Nobil Conferenza.

Antonio Dott. Piazza Nod. Coll., e Canc. della Nobil Conferenza.

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA.

AVendoci il Sig. Generale Baron di MITTROWSKY comunicate per essere rese note universalmente alcune istruzioni riguardo al Militare, ed al contegno dovuto dagli Abitanti verso il medesimo, ordiniamo la pubblicazione, e diffusione tanto per questa

sta Città, che in tutta la Provincia delle seguenti lettere del Sig. Generale suddetto, che serviranno di lume, e regola generale per doverci conformare l'obbedienza respettiva.

Padova li 23. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Allegri Consultor.

AL CONSIGLIO GENERALE,

O CORPO RAPPRESENTANTE

LA CITTA' DI PADOVA.

Padova li 23. *Marzo* 1798.

QUesta Popolazione ignara troppo dei doveri, e dell'Autorità Militare merita, che le sia notificato quanto ognuno debba considerare il Militare in genere, ed il Militare in Uffizio. Quindi troviamo necessario, che li Magnifici Signori Deputati pubblichino a lume, e cognizione universale le seguenti istruzioni, cioè: che ogni persona senza distinzione deve avere il dovuto riguardo per tutto il Militare, come persone addette immediatamente al Sovrano, e rispettare

particolarmente tutte le Guardie, Sentinelle, e Pattuglie, come rappresentanti allora la persona del Sovrano stesso: che tutti devono sottomettersi ai loro Ordini, e non opporsi alle Armi pubbliche, come ne abbiamo avuto di già qualche esempio, che fu però considerato più per ignoranza, che per malizia, essendo quello delitto Capitale: che le Sentinelle, Guardie, e Pattuglie eseguiscano esattamente gli ordini ricevuti, come è preciso loro dovere, essendo per'altro responsabile quello, che ordina, degl'inconvenienti, che potessero perciò accadere: che tutti quelli che si sentissero aggravati per l'esecuzione di un Ordine Militare potranno dopo l'ubbidienza ricorrere ai Superiori competenti, i quali renderanno loro giustizia a ragione riconosciuta: in conseguenza dipendere dal rispetto, ed ubbidienza ai Militari in Ufficio il buon ordine, sommessione alle Leggi, tranquillità e sicurezza pubblica: che parimente nessuno passar debba troppo vicino alle Guardie, e Sentinelle massime dei Magazzini di polvere ec. pippando, o con fuoco, per evitare quei pericoli, che indi derivar ne potessero. Sarà dunque incombenza del Consiglio Generale di far diffondere, proclamare, ed affiggere queste Superiori necessarie istruzioni per tutta intiera la Provincia, acciò alcuno per evitare la pena, che al caso si meritasse, non adducesse ignoranza

di

di quanto viene in questa prescritto per l'intiera sua osservanza, ed esecuzione.

MITTROWSKY General Maggiore.

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA.

GIunge il giorno di consolazione a questo Popolo. Dopo ventidue anni di travaglio il Nuovo Ospitale accoglie gl'Infermi. Il Sacro Collegio de' Leggisti Tutore benemerito ce ne porge il grato avviso, e Noi lo rendiamo palese colla maggiore esultanza. E' fissata la giornata di Giovedì prossimo 29. corrente Marzo, e l'ora delle undeci Oltramontane. Una Funzione così consolante richiama la Carità universale. Li Reverendi Parrochi, e li Sacri Oratori verranno da Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Vicario Generale, e Capitolare eccitati a rifletterne l'importanza, e l'urgenza. Se immense sono le spese per il trasporto, e per le fatture d'immediata necessità, corrisponda a tal'opra così grande il generoso cuore di tutti. Li Sacri Pastori,

ed Oratori concorderanno le Loro alle sue voci, ed alle Nostre brame, ed insinueranno sentimenti della più interessata Religione. Alla misera umanità porge il più meritorio soccorso chi si presta in questa singolarissima circostanza.

Padova li 23. Marzo 1798.
(Stefano Venezze Deputato, e Colleghi.
Francesco Santagnese Dott. Canc. M.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA

E PER ESSI

LI PRESIDENTI

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

IMportando sommamente, che il Consorzio Brancaglia parte inferiore sia posto in attività dietro le solite discipline per la difesa, e custodia de' Terreni in esso compresi fà pubblicamente intendere, e sapere, che resta provvisoriamente confermata, ed incari-

ricata all' oggetto medesimo la Presidenza del Consorzio suddetto nelle persone delli Nobili Signori Co: Girolamo da Rio, Giacomo Alessi, e Domenico Bovo, non che l' Esattore Girolamo Pavan, autorizzandolo a dover fare la Esazione del solito Campatico di Lire 3:13. il Campo, e Resti con le solite stabilite pene giusto la decretata Terminazione dell' ex Governo Veneto 6. Giugno 1793. nel termine di giorni quindeci, per riparare ai bisogni istantanei occorrenti nelle Arginature della Brancaglia parte inferiore.

Data dall' Offizio suddetto li 20. Marzo 1798.

(Girolamo Grompo Pigafetta Presidente all' Adige ec.
(Francesco Gusella Presidente all' Adige ec.

Giuseppe Cassinis Segretario.

NOI

NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA.

CON LI NOBILI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'

ESsendo del tutto svanita l' Epidemica malattia Bovina che afflisse gran tempo varie Località di questa Provincia, ed avute le consolanti notizie che li Territorj limitrofi s' attrovino in perfetta salute; riconosciamo provvido, e necessario il repristino del Comercio fra gli Animali di tale Specie; e perciò ordiniamo.

Che per il giorno 2. Aprile venturo siano riaperte, e restituite le Fiere, e Mercati dei Bovini tanto in questa Città, quanto in tutti gli altri Luoghi della Provincia, fermo il comando già dato con precedenti Proclami, che vengono tutti pienamente confermati, ai Proprietarj de' Bovini di denunciare ai respettivi Deputati di Sanità le malattie che insorgessero al primo indizio delle medesime, ed alli Deputati stessi, non meno che ai Maniscalchi di prontamente riferirle, nella formula a stampa, alla Cancellaria dell' Offizio di Sanità.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso nella Provincia, onde passi ad universale notizia.

Padova dalla Cancelleria di Sanità li 22. Marzo 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato.
(Angelo de' Lazara Proved.
(Michiele Dondi-Orologio Amai Prov.
(Gasparo Buzzacarin Gonzaga Proved.
(Antonio Marchetti Dot. Proved.
(Francesco Maria Busca Lion Proved.
Camillo Bonmartini Canc. M.

LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI PADOVA.

E PER ESSI

LA PRESIDENZA

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

Occorrendo all' Offizio all' Adige, Fiumi, Acque &c. molte migliaja di Sassi di Lispida,

da, o di Monselice per formar una Scogliera nell' Argine sinistro di Brenta Vecchia sul tenere di S. Vito, colla presente Proclamazione s' invita chiunque applicasse a far provista di detti Sassi, Condotta, e Disposizione in Scogliera de' medesimi nella indicata situazione, a dover per la giornata di Mercoledì prossimo venturo 28. del corrente Marzo alle ore 10. della mattina trovarsi all' Offizio suddetto, ed ivi, sulle condizionali dell' Ingegner Letter, che gli saranno fatte considerare, esibire quanto per migliaja credesse di offerire, onde possa l' Offizio determinarsi alla di lui deliberazione, e prender anco le convenienti misure per le ulteriori occorrenze in casi simili, che credesse opportune.

Data dall' Offizio suddetto li 23. Marzo 1798.

(Angelo de' Lazara Presidente.

(Francesco Gusella Presidente.

(Alvise Dott. Bottelli Presidente.

Giuseppe Cassinis Segretario.

L' AU-

PROCLAMA.

CON mia sorpresa mi si fa noto, che ad onta dei replicati pubblicati miei ordini, alcuni sudditi di questo Territorio si sono fatto lecito di perturbare la pubblica voluta quiete col commettere degli attentati contro le proprietà, e persone nei loro Paesi.

Per quindi secondare la mente, e volere Sovrano per l'ultima volta annunzio e faccio noto, che chiunque, di che grado e condizione egli sia, ardirà di commettere il minimo eccesso, o attentato contro le persone e proprietà in questo Stato, sarà punito a norma del delitto severamente, anche al caso colla pena di morte.

Verona li 26. Gennajo 1798.

BARON DE KERPEN
Tenente Maresciallo.

1798. *Primo Febbrajo.*

L'AULICA DEPUTAZIONE
ALLE ACQUE E STRADE
RISTAMPA DELLA TARIFFA

DEL Pedaggio della strada Postale Veronese alla Stanga posto al Sobborgo di San Michele in Campagna fuori della Porta di Verona, detta del Vescovo; dal pagamento del qual Pedaggio saranno eccettuati li Carri, e Carrette carichi di Letame, o vuoti: le Botti, e Tine vuote: li Soldati a Cavallo: i ritorni della Posta vuoti o con Barella: e gli Animali che andassero al pascolo, o fossero di ritorno scarichi o staccati, non ad uso di cavalcatura; e ciò in sequela dell' Atto preso nel giorno 8. Luglio 1797. dal Comitato Acque e Strade, e sancito dalla Municipalità nello stesso giorno.

Giacomo Co: Gaspari)
Francesco Caldana) Della Deputazione alle Acque, e Strade.

Marastoni Segr.
Antonio Casari Cancell. alle Strade.

Car-

Carrozze, Carrozzini, Sterzi, Carrette ed ogn' altro Legno di qualunque denominazione per uso de' Passeggieri con Cavalli tanto di Posta, che di Vettura, o di proprietà a quattro ruote andanti, e venienti.	Con due Cavalli	l. 1 : —
	con tre Cavalli	l. 1 : 5
	con quattro Cavalli —— ——	l. 1 : 10
	con cinque cavalli —— —— —	l. 2 : 10
	con sei Cavalli -	l. 4 : —
	con più di sei Cavalli per ogni Cavallo più delli sei —— ——	l. 2 : —
Sedie, Carretti, ed ogni altro Legno a due ruote di qualunque denominazione ad uso de' Passeggieri andanti, e venienti.	Con solo Cavallo	l. — : 5
	con due —— —	l. — : 15
Carrozze o sia Corriere Postali conducenti Persone, e Trames-	Con due Cavalli	l. 3 : 10
	con tre Cavalli -	l. 4 : —
	con quattro Cavalli —— ——	l. 5 : —
	con cinque Cavalli —— ——	l. 6 : 10

sí o soli Tramessi settimanalmente andanti, e venienti.	con sei Cavalli -	l. 8 : —
	con più di sei Cavalli per ogni Cavallo più delli sei —— ——	l. 2 : —

Carretti a due ruote ad uso di trasporti di qualunque genere con un solo Cavallo andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 2
	dal Vago —— -	l. — : 3
	dalla Rotta ——	l. — : 5
	da Caldier ——	l. — : 6
	da Soave, e Villanova —— —	l. — : 8

Detti con due Cavalli andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 5
	dal Vago —— -	l. — : 8
	dalla Rotta ——	l. — : 12
	da Caldier ——	l. — : 17
	da Soave, e Villanova —— —	l. 1 : —

Detti con tre Cavalli andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 6
	dal Vago —— -	l. — : 12
	dalla Rotta ——	l. — : 15
	da Caldier ——	l. 1 : —
	da Soave, e Villanova —— —	l. 1 : 5

E se

E se condotti da più di tre Cavalli, oltre la suddetta Tariffa pagheranno per ogni Cavallo di più andanti, e ven.

Da S. Martin B. A.	l. — : 2
dal Vago	l. — : 4
dalla Rotta	l. — : 6
da Caldier	l. — : 8
da Soave, e Villanova	l. — : 10

Carri, e Carrette carichi condotti da due animali andanti, e venienti.

Da S. Martin B. A.	l. — : 5
dal Vago	l. — : 8
dalla Rotta	l. — : 12
da Caldier	l. — : 17
da Soave, e Villanova	l. 1 : —

Detti condotti da tre animali andanti, e venienti.

Da S. Martin B. A.	l. — : 6
dal Vago	l. — : 12
dalla Rotta	l. — : 15
da Caldier	l. 1 : —
da Soave, e Villanova	l. 1 : 5

Detti condotti da quattro animali andanti, e venienti.

Da S. Martin B. A.	l. — : 8
dal Vago	l. — : 14
dalla Rotta	l. 1 : —
da Caldier	l. 1 : 5
da Soave, e Villanova	l. 1 : 10

Detti condotti da cinque animali andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 9
	dal Vago —— -	l. — : 15
	dalla Rotta ——	l. 1 : 2
	da Caldier ——	l. 1 : 10
	da Soave, e Villanova —— —	l. 1 : 15
Detti condotti da sei animali andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 15
	dal Vago —— -	l. 1 : 6
	dalla Rotta ——	l. 1 : 16
	da Caldier ——	l. 2 : 12
	da Soave, e Villanova —— —	l. 3 : —
E se condotti da più di sei animali, oltre la suddetta Tariffa pagheranno per ogni cao di animali di più andanti, e venienti.	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. — : 8
	dal Vago —— -	l. — : 14
	dalla Rotta ——	l. 1 : —
	da Caldier ——	l. 1 : 5
	da Soave, e Villanova —— —	l. 1 : 10
Carri con Vetturi carichi di Uva, condotti da qualunque numero, quantità	Da S. Martin B. A. —— —— -	l. 2 : 10
	dal Vago —— -	l. 4 : 8
	dalla Rotta ——	l. 6 : —
	da Caldier ——	l. 9 : —

di

di animali andanti, e venienti.

da Soave, e Villanova —— — l. 10 : —

E se li detti Carri con Vetturi avessero le coperte delle Ruote larghe Oncie 9. pagheranno solamente andanti, e venienti.

Da S. Martin B. A. —— —— - l. — : 14
dal Vago —— - l. — : 10
dalla Rotta —— l. 1 : 8
da Caldier —— l. 1 : 15
da Soave, e Villanova —— — l. 2 : —

Animali Sciolti.

Cavalli, e Muli andando alle Fiere, o ritornando dalle medesime per cadauno —— —— — l. — : 4

Detti da Soma carichi, o da Cavalcar per cadauno —— —— - l. — : 2

Detti maliziosamente staccati dalle Carrette per cadauno —— — l. 1 : 10

Asini che andassero, o ritornassero dalle Fiere per cadauno —— l. — : 2

Det-

Detti da Soma, o da Cavalcar per cadauno —— —— —— —— l. — : 1

Animali Bovini, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppur che ritornassero dalle medesime per cadauno —— —— —— —— l. — : 3

Detti maliziosamente staccati da' Carri per cadauno —— —— - l. 1 : 10

Vitelli non trasportati, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime, per cadauno —— —— l. — : 1

L' AULICO COMITATO

SALUTE E VIVERI

CENTRALE.

QUella stessa permissione, che nei decorsi anni fu indispensabile a segnarsi ad alcuni Caprari di potersi fermare con un con-

conveniente numero di capre in questa Città, sobborghi, e comuni vicini, onde somministrar latte, e scolo a benefizio degl' infermi, viene anco nell'anno corrente a risultare necessaria giusta le rispettive fedi degli ospitali, e del Prior dell' arte de' Speziali, che ci sono state prodotte.

Ma perchè col pretesto di tali occorrenze lecito non sia ad ognuno trattenersi, e col moltiplicar fuori del bisogno la quantità di essi animali dar occasione a querimonie, fatta seria considerazione allo stato presente della popolazione, di duecento cinquanta compartite fra gl' infrascritti dieci Caprari esser debbano le capre, che servir abbiano alle esigenze degli ammalati in Verona, sottoborghi, e comuni vicini.

Alli stessi soli pertanto sarà permesso fermarsi col suddetto numero di capre in questa Città, sottoborghi e comuni vicini, non potendo esser le persone, nè gli animali loro da chi si sia molestati, in pena di risarcire i danni.

Essi Caprari però avranno preciso debito di contenersi nelle dovute riserve, acciocchè dalle capre loro non sia causato danno alcuno, in pena ogni volta dell' emenda del medesimo, e d'esser anco puniti afflittivamente ad arbitrio della Giustizia, qualor nelle lor

persone concorressero ommissioni, e colpe che meritar potessero maggior castigo del risarcimento suddetto; al qual fine chiunque si troverà danneggiato avrà libero l'adito alli ricorsi; vietato però restando a chi si sia presumere di far col mezzo delle comunità, o de' ministri praticar l'arresto di detti Caprari, loro famigli, e capre senza espressa licenza nostra, e de' successori, in pena tanto a chi ordinasse, quanto alle comunità, ministri, ed altri ch'esigessero simili arresti di Ducati cinquanta applicati alla pubblica casa ed altre afflittive di prigione ad arbitrio del comitato nostro.

In conseguenza delle quali cose tutti gli altri Caprari, che si trovassero, o capitassero in Veronese dovranno ritirarsi, e partire da questo territorio in termine di giorni sei, altrimenti saranno puniti tanto afflittivamente, quanto con la confiscazione delle capre a tenor delle leggi, e proclami in questa materia in addietro disponenti.

Il presente dovrà esser pubblicato in questa Città ai luoghi soliti, stampato e spedito per lo stesso effetto della pubblicazione nelle chiese de' sottoborghi ed ai parrochi delle comunità, e consegnato come altre volte fu praticato alli Caprari sottoscritti, onde servendo ai medesimi in luogo delle licenze manoscritte, ch'erano solite concedersi, siano tolti

per

per sempre li disordini, ed aver abbia l'integrale sua osservanza ed esecuzione.

Verona 4. Febbrajo 1798.

Seguono li nomi delli X. Caprari sopraccennati.

Domenico Togni, o suo famiglio
Antonio Tognati, o suo famiglio
Bortolo Violi, o suo famiglio
Stefano Serini di Gio:, o suo famiglio
Giovanni Violi, o suo famiglio
Vido Violi, o suo Famiglio
Stefano Serin qu. Gio:, o suo famiglio
Giammaria Lizzi, o suo famiglio
Vito Soni, o suo famiglio
Gio: Serin, o suo famiglio

Cadauno con Capre venticinque, e non più.

Giacomo Schioppo)
Alessandro Murari Brà) del Comitato Salute
Vincenzo Albertini) e Viveri Centrale.

Approvato dall'Aulico Governo Centrale Provvisorio del Veronese.

Felisi Segr.

L'AULICO GOVERNO

CENTRALE PROVVISORIO

DEL VERONESE.

MAniſestata replicatamente da Sua Eccellenza il Signor BARONE DE KERPEN Tenente Maresciallo, e General Comandante del Territorio Veronese la sua costante volontà per il mantenimento del buon ordine, della pubblica tranquillità, e della comune sicurezza, e riputando quest' Aulico Governo suo preciso dovere il concorrere, per quanto a lui incombe all'esecuzione di sì provvido interessante oggetto; rende perciò note le seguenti discipline, che dovranno essere inviolabilmente osservate da tutti li Comuni di questa Provincia dirette, e tendenti ad assicurare maggiormente il salutare effetto delle benefiche cure della prelodata Eccellenza Sua.

ARTICOLO I.

Li Sindici, Consiglieri, e Massari di ciascun Comune rileveranno una nota esatta di tutte le persone abili a pattugliare, e sotto un Capo abile, fedele e di probi costumi faran-

no

no giornalmente girare per turno una Pattuglia di sei, otto, o dieci uomini nel proprio Comune.

ARTICOLO II.

Precisa incombenza di queste Pattuglie sarà di mantenere nel loro Comune la quiete pubblica, d'impedire gli assassinj, e le aggressioni, e di arrestare tutti li vagabondi, perturbatori della pubblica tranquillità, ed aggressori, che vi capitassero.

ARTICOLO III.

Qualora riuscisse a qualche Pattuglia d'arrestare qualche aggressore, tradotto che lo abbia in queste carceri, e comprovato che sia tale dal Tribunal Criminale, gli uomini componenti la Pattuglia, che lo avrà arrestato, conseguiranno il premio di Ducati trenta dal grosso da questa Cassa Finanze per cadauno dei suddetti retenti: e saranno all' incontro personalmente responsabili se per loro trascuratezza albergassero nei loro Comuni persone del suddetto reo carattere.

ARTICOLO IV.

Li Commissarj dei rispettivi Distretti invigileranno alla più esatta disciplina di queste

ste Pattuglie Comunali, acciocchè non abbiano esse giammai a deviare dall'oggetto contemplato nella loro istituzione. Essi dirameranno gli ordini, che verranno loro trasmessi da quest'Aulico Comitato di Sicurezza, alli rispettivi Comuni del Distretto, sopravegliando all'esatta esecuzione dei medesimi, e partecipando al Comitato stesso qualunque emergente sopra tale rapporto.

ARTICOLO V.

Chiunque vagasse armato fuori della propria Pattuglia senza un ordine espresso dei Reggenti del Comune, sarà considerato come contravventore al presente Proclama, e sarà quindi punito a proporzione del suo reato.

ARTICOLO VI.

Se alcuno si facesse lecito di usare le armi, che gli sono state confidate, contro qual si sia Miliare, sarà irremissibilmente assoggettato al Consiglio di Guerra di questo Imperiale Regio Comando Militare, come egualmente sarà punito a norma delle Leggi chiunque abusasse delle armi in private risse, e fuori del corpo della propria Pattuglia.

AR-

ARTICOLO VII.

Se la Pattuglia d'un solo Comune non fosse sufficiente a respingere, ed arrestare gli assassini nel caso d'una qualche aggressione saranno tenuti i Comuni vicini a prestargli soccorso dietro l'avviso, che loro sarà portato dal Comune minacciato.

ARTICOLO VIII.

L'Aulico Comitato di Sicurezza, ed i Signori Commissarj dei Distretti sono formalmente richiesti a sopravegliare all'esecuzione del presente Proclama.

Verona li 7. Febbrajo 1798.

(Abb. Nodari Presidente.

Felisi Segr.

Ve-

Verona 10. Febbrajo 1798.

PEr prestare l'omaggio e dovuto giuramento di fedeltà a seconda del pervenutomi ordine da Sua Eccellenza il Comandante Generale Co: di Wallis dal suo Quartier Generale di Padova, si stabilirà da ciaschedun rispettivo Corpo Pubblico della Città di Verona, di Cologna, della Fortezza di Legnago, e dei Territorj, due o tre Deputati, li quali porranno in effettuazione tal Sovrana intenzione. Questi Deputati, eccettuati quelli attuali di Verona, giacchè ho destinato il giorno dei 15. corrente a quest'effetto, avranno cura di arrivare in Verona per il giorno dei 14. di sera. L'ora a questa Funzione ho pure stabilita per le ore 10. avanti mezzogiorno.

Giacchè in Campagna ogni Capo di famiglia vien obbligato a prestare il dovuto giuramento ai rispettivi Parrochi delle Comunità in un giorno Festivo, viene pure destinato li 18. del Mese corrente a tal fine.

Barone de Kerpen Tenente Generale.

Molto Rev. Sig. . . . .

ESsendo necessario di prendere delle sode misure onde con un regolato sistema poter assicurare gl' Imperiali Regj Magazzini delle Truppe di Sua Maestà Imperiale e Reale, Nostro Clementissimo Sovrano, dei Generi di sussistenza, è in dovere questa Commissione di ricorrere a quegli espedienti, che nell' atto di assicurare la quantità necessaria dei Generi di Legna, Fieno, Paglia, ed Avena per li Magazzini sudetti, sieno pure facilitati i mezzi d' una giusta rilevazione per li convenienti ed equi riparti. Egli è adunque per cui viene pregata la nota diligenza di Lei, Molto Rev. Sig. Parroco, acciocchè colla sua assistenza, e coll' opera immediata degli Uomini di Comun, o Degano d' ognuna delle Comunità soggette alla di lei Parrocchia, sia formato nel termine di ore venti quattro dal ricevere della presente, un Foglio che dimostri la quantità effettivamente esistente delli sopraindicati Generi e le appartenenze d' ognuno delli respettivi Proprietarj; quali quantità dovranno essere descritte nella prima colonna intitolata *Generi esistenti*. E siccome è ordine preciso di chi fortunatamente ci regge in nome dell' Augusto Nostro Sovrano, che non abbiano a re-

stare in alcun modo sprovisti del proprio mantenimento gli animali di qualunque specie esistenti nelle Comunità di questa Provincia, così Ella è pregata di usare l'avvertenza di far indicare nella seconda Colonna *Animali* la quantità precisa dei medesimi, come pure nella terza colonna intitolato *Generi necessarj pel mantenimento dei proprj Animali* sia descritta la quantità necessaria dei Generi per il loro mantenimento, onde nella giusta sottrazione delli necessarj bisogni, sia poi espressa nella quarta colonna delli *Generi disponibili* la rimanenza di quelli liberi, onde questi sieno in cumulo calcolati, e disposti per la quantità necessaria al mantenimento delle Regie Cesaree Truppe.

Siccome tuttociò che verrà in appresso disposto, sarà parimente pagato dall' Imperiale Cesarea Regia Amministrazione delle Sussistenze Militari in Verona, così resta ella pregata di consigliare ognuno a non usare la più picciola occultazione o alterazione nelle denunzie dei Generi, mentre venendo questi scoperti in mancanza, lo che non potrebbe essere che per mala intenzione di speculazioni immediatamente pregiudizievoli all' interesse delle Truppe e del Commercio tutto, in questo caso tutti li Generi occultati caderebbero soggetti alla pena di confisca.

Nel

Nel mentre che la Commissione deve obbedire agli ordini Supremi avuti su questo proposito, non manchi Ella di renderli noti ad ognuno colle contemplate già prescritte avvertenze di equità e giustizia, onde col mezzo di Lei, Molto Rev. Sig., sia pregato ognuno a dimostrare coll' esatta osservanza alle Leggi, ed al buon ordine, il loro sentimento di vera sudditanza, e profondo attaccamento all' Augusto e Clementissimo Nostro Sovrano. Certi della benemerita, ed utile opera sua in quest' importante oggetto, le auguriamo le più compiute felicità.

Verona dall' Aulica Deputazione alli Alloggi, e Sussistenze li 17. Febbraro 1798.

LI NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO PROVVISORIO CONSIGLIO GENERALE.

COmparisce assai riflessibile il numero delle persone, che professano crediti, e che ignare forse del vacuo, e total esaurimento, in cui ritrovate si sono le Casse della pre-

corsa, ora soppressa Amministrazione quotidianamente s' affolano presso li Rappresentanti l' Aulico Provvisorio Consiglio, onde riportare il lor pagamento; e molto rimarcabile riesce del pari il numero, e la qualità dell' alienazioni, sostituzioni, e assegni di Fondi, e Rendite, che sono stati dall' amministrazione medesima, particolarmente in questi ultimi tempi, ordinati, e respettivamente eseguiti.

Il prestarsi ad accogliere l' istanze, forse in gran parte compatibili, ma presentemente non opportune, de' ricorrenti creditori non solo porterebbe alterazione del sistema decisamente prefisso di nulla deliberare in tale argomento se prima non sia compiutamente eseguita la resa de' conti in conformità del Sovrano volere espresso nell' editto 6. Febbraro corrente, ma potrebbe anco produrre confusioni, ed equivoci sopra que' crediti, che per avventura con maliziosi pretesti, e non giusti appoggi venissero professati, ed il riflesso, che deve seriamente contribuirsi dall' eletta Revisoria Deputazione sopra le accennate distrazioni, e passaggi di Beni, e Rendite, esige che sospese vengano tutte le novità, che potesseso da' nuovi possessori massimamente di Beni stabili, e Fabbriche di qualunque sorte venir praticate. Quindi è che li Nobili, e Magnifici Signori Provveditori di Comun Rappresentanti l' Aulico

Prov-

Provvisorio Consiglio, conformandosi anco a vocali insinuazioni loro pervenute della suddetta Revisoria Deputazione, fanno col mezzo del presente pubblicamente sapere.

Primo. Che in pendenza delle voluminose operazioni necessarie alla revisione, e purgato schiarimento di detti conti; e fin a tanto che non siano le medesime compiutamente ultimate, non sarà dato accesso ad istanze di verun creditore per qualunque si sia professato credito dalla passata, ora soppressa Amministrazione.

Secondo. Che durante la suddetta rilevazione de' conti; e perchè non abbia luogo alcun malizioso divisamento, che mirasse a deludere i voluti riconoscimenti, nessuna persona di qual si sia grado, e condizione, che per qualunque titolo avuto dalla passata Amministrazione possedesse Beni, Case, o altre Fabbriche di questo Comune, Mani Morte, Pie instituzioni, e di qualunque altro Corpo, si faccia lecito di praticare la minima novità alterante la costituzione de' Beni, e Fabbriche stesse, mentre in caso diverso sarà il contraffaciente considerato come cooperatore colpevole al disordine, alla confusione, e al raggiro in pregiudizio de' Pubblici diritti; e sarà contro di esso proceduto ne' modi più robusti, e con penalità proporzionate al trapasso, anche colla perdita d'ogni ragione rapporto alli Beni dell' indi-

dicata natura che fossero come sopra possessi.

Verona dall'Offizio delli Nobb., e Magn. Provveditori di Commun Rappresentanti l' Aulico Provvisorio Consiglio li 22. Febbraro 1798.

Angelo Co: Lavagnoli)
Alessandro Co. Lando) Proved.

Girolamo Rivanelli Canc. di Comun.

LI NOBILI, E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO PROVVISORIO CONSIGLIO GENERALE DI VERONA.

HAnno rimarcato con plausibile accorgimento, e con vero zelo officiosamente ricordano li Deputati alla Revisione de' conti della passata ora soppressa Amministrazione, di quanta importanza riesca per ogni necessario confronto l' approntar loro tutti que' documenti, che possono contribuire allo schiarimento sovranamente comandato de' conti medesimi sopra basi solide di accerta-

ta,

ta, e non opponibile verità. Compariscono troppo giuste le rimostranze di essi benemeriti Deputati; ed esigono in ogni vista la più pronta adesione de' Nobili, e Magnifici Proveditori di Comun nel carico, che loro incombe di promuovere così in questo, come in ogni altro rapporto il più perfetto adempimento del Sovrano volere. Accogliendosi però da' medesimi le accennate rimostranze, fanno col mezzo del presente pubblicamente sapere.

Che ogni, e qualunque individuo, Corpo Ecclesiastico, Secolare, Regolare, o Laico, Compagnie, Fraglie, Arti, Università, Case, e Collegj, ed egualmente ogni Reverendo Parroco, Rettore, Capellano, e qualunque altro Benefiziato, e tutte le Persone, e Famiglie in genere di questa Città, e Territorio, che avessero tanto in titolo di prestiti volontarj, o forzati; o in dipendenza di Lotterie, e Requisizioni di qualunque genere, quanto per ragion d'acquisti di Beni di Comun, o di Mani-Morte, per affrancazion di Livelli, e Censi, o per pagamento di Gravezze, Campatici, Quintello, Estimi, Tanse, Dadie, e d'ogni altra Pubblica Imposta ordinaria, ed estraordinaria, corrente, o residuata, il tutto compreso, e niente eccettuato, versata nelle Pubbliche Casse dell' Amministrazione suddetta qualunque quantità di danaro, argenterie, ed effetti, debbano,

no, quanto a quelli del Territorio, nel termine di giorni quindici, e quanto a quelli di Città, nel periodo di giorni otto, presentare, ed aver presentate nella Cancellaria di quest' Aulico Generale Consiglio le copie delle Bollette, Ricevute, Istrumenti, Scritture, Documenti, e note respettive del danaro, argenti, ed effetti come sopra versati.

Dalla pronta, ed esatta presentazione sopra enunciata molto potrebbe dipendere del buon esito delle operazioni ad essa Revisoria Deputazione demandate; e chiunque mancasse nell' esecuzione, od oltre il prescritto termine tardasse a produrre le copie, che si ricercano, o non fosse esatto nel trassunto delle medesime, sarà riguardato come responsabile del pregiudizio, che venisse a risultarne così al Pubblico, come alla condizione di qualunque privato, anche cogli effetti di quel giusto rigore, che meritassero le sue mancanze.

Verona 28. Febbrajo 1798.

Alessandro Conte Lando)
Angelo Conte Lavagnoli) Proveditori.

Girolamo Rivanelli Cancell. dell' Aulico Generale Consiglio.

L'AU-

L'AULICA DEPUTAZIONE DEL REGIO UFFIZIO ALLOGGI E SUSSISTENZE

Alli Diletti Regenti, e Consiglieri della Spettabile Comunità di . . . . . .

DAlle istruzioni, che riceve questa Deputazione dalla Regia Imperial Intendenza Militare delle Sussistenze, viene informata del modo da tenersi per quiditare le somministrazioni, che vengono fatte dalli Comuni della Provincia alle Regie Imperiali Truppe. A senso di esse le quietanze per tal motivo riportate da ogni Comune entro il Mese di Febbraro scorso, dovranno essere prodotte a questa Deputazione, che ne rileverà l'importo o sia il conteggio coll'Officio Militare delle Sussistenze. Incominciando poi dal primo giorno del corrente Mese di Marzo dovranno essere portate secondo la località dei Comuni, e la loro maggior prossimità alli Regj Commissarj Militari, o di Bussolengo, o di Legnago, o all'Officio dei Viveri Militari in questa Città alla fine di cadaun Mese, coi quali potranno anco andar intesi per la necessaria spiegazion delle misure delle razioni. La forma poi delle quietanze perchè sieno valide e legali dovrà essere conforme all' infrascritta Modula, e potran essere anco da

chiunque formate, e semplicemente sottoscritte dal Comandante del Distaccamento, ancorchè fosse un basso Uffiziale, o colla propria firma, o con croce se non sapesse egli Scrivere.

Tanto vi significa a vostro lume, e direzione augurandovi felicità.

Verona 11. Marzo 1798.

(Gio: Battista Gajon)
(Girolamo Co: Lando)
(Orazio March. Sagramoso) Deputati.
(Cav. Francesco Co: Campagna)
(Giuseppe Co: Da Prato)

Bartolomeo Meriggi d'Azzalini Canc.

N.o Regimento
N.o Battaglione
o Corpo

Per il giorno 13. *Marzo* 1798. *o dal* 1. 4. *Marzo* 1798.

QUITTANZA.

Sono porzioni 113 dico cento tredici pane.
" 8 " otto biada
" 8 " otto fieno a 10) libbre di
" 4 " quattro fieno a 8) Vienna.
" 8 " otto legna forte.
" 105 " cento cinque legna dolce
" 113 " cento tredici Candele, ovvero una libbra di Vienna, e 13 porzioni, che io sottoscritto ho ricevuto dalla Comunità N. N. in conto del suddetto Regimento N. N. li . . . . . Marzo 1798.

N. B. per la paglia, e giacere bisogna una Quittanza separata a norma di quella . . . . .

LI

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

ESstinta per le corse notorie vicende ogni forza, ed attività della Cassa di questo Santo Monte di Pietà, ed arrenata quindi la circolazione, ed il giro di numerario, che in esistenza delle medesime procedeva felicemente a pubblico e privato comodo, ben giuste si riconobbero le querele di tutti quelli, che si trovano in necessità, od in grado di verificare depositi di danaro o in affrancazione cauta di Capitali passivi, o per i riguardi della reinvestita de' medesimi, o per esercizio di prelazioni, o per qualunque altro titolo volontario, o contenzioso, per non esservi surrogata altra Cassa garantita da questo Pubblico, ove nelle forme solite poter riponere que' capitali e danari, che per gli accennati riguardi esser dovessero, o si volessero depositati. Vegliando però quest' Aulico Generale Consiglio sopra un oggetto di tanta importanza, e provedendo per ora in quel modo, che ha trovato il più agevole, fin a tanto che vi sia il mezzo di poter rianni-

nimare l' azione, ed il giro dell' estinta Cassa suddetta, ha con Parte del giorno 10. corrente sostituita la Cassa, che trovasi in custodia, e con dipendenza da esso Generale Consiglio in amministrazione del Nobile e Magnifico Proveditore Cassiese di questa Città, e suoi successori, da essere la medesima rapporto alli Depositi, Lievi, e Giri di qualunque Deposito ordinata, e coll' opera de' Ministri ordinarj della stessa diretta cogli stessi metodi, che in sussistenza della Cassa del S. Monte venivano praticati!

Ad opportuno lume pertanto di tutti quelli, che si trovano al caso di verificare Depositi di qualunque sorte; ed al giusto oggetto che la sostituzione dell' Aulico Generale Consiglio deliberata, sortisca a pubblica e privata sicurezza il più esatto suo adempimento senza che vi sia luogo a verun arbitrio, che si tentasse di coltivare in delusione di quanto provisoriamente è disposto, si fa col mezzo del presente pubblicamente intendere, e sapere.

Che dal pubblicarsi del presente Affisso in avvenire non solo tutti li Depositi di qualunque natura, ch' erano soliti farsi nella Cassa del S. Monte di Pietà, esser debbano da qual si sia grado, o condizion di persone effettuati nella Cassa, che si trova in custodia, e con dipendenza dell' Aulico Generale Consiglio in amministrazione del Nobile e

Ma-

Magnifico Proveditore Cassiere di questa Città, ma tutti anco quelli dell'indicata natura, che si trovassero presso qual si sia persona, o figura così privata, come Notariale, o Ministeriale, o Ditta Mercantile verificati, debbano entro al termine di giorni otto, se fatti in Verona, e di giorni quindici, se nel Distretto essere dalli respettivi depositarj rassegnati con la scritta respettiva, estesa, formalità, patto, o condizione di qualunque Deposito, onde contemporaneamente alla reposizione in Cassa de' Depositi stessi abbiano ne' Libri dell'Amministrazione a registrarsene l' estese, patti, e condizioni, e rilasciarsi agl' interessati le Copie di partita, che loro occorressero. Chiunque in onta della providenza, ed ordine stabilito si facesse lecito o di praticare altrove, ed in mani di private Ditte, Persone, e anche Corpi li detti Depositi, o ricusasse di riporre nella stabilita Cassa il danaro, che con titolo il Deposito si trovasse in di lui custodia, sarà riguardato come infrattore colpevole della massima provisoriamente fissata, e trattato come inobbediente introduttore di confusioni con rigore a' termini di Giustizia in proporzione della qualità, e grado della trasgressione; ed oltre al lievo immediato che si farà eseguire col mezzo de' Pubblici Ministri con Tassa del danaro, che presso chiunque si trovasse dopo il fissato termine detenuto in

De-

Deposito, oppure del suo equivalente, sarà anche levata così al Depositante, come al Depositario la pena d' un due per cento sopra la summa importata dal Deposito stesso.

Il presente sarà perciò pubblicato, stampato, ed affisso nella Città, e nel Distretto con i consueti metodi, e ne' luoghi soliti, ondé nessuno allegar ne possa ignoranza. Che tanto &c. In quorum fidem &c.

Verona 11. Marzo 1798.

(Angelo Co: Lavagnoli)
(Alessandro Co: Lando) Proveditori.

Girolamo Rivanelli Cancell.
dell' Aulico Generale Consiglio.

Pubblicato li 12. Marzo 1798. ne' soliti luoghi per Francesco Strabui pubblico Trombetta molti presenti &c.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

INtollerabile per ogni riguardo l'ingordigia di questi Tagliatori, e Venditori di Carni e nelle Pubbliche Beccarie, ed in altri Posti, e Stazj di questa Città, i quali abusando delle Leggi, e discipline, che loro prescrivono di non eccedere nella vendita di esse Carni il limite de' prezzi per cadauna specie delle medesime prescritti da' pubblici Calmieri, sono inoltrati a grado d'esigere dai ricorrenti Compratori smodati prezzi, e di gran lunga superiori alle misure permesse dalla Pubblica autorità; nè potendosi lasciar progredire più oltre un inconveniente così contrario alla giustizia, e dannoso alla Popolazione, col mezzo del presente si fa pubblicamente sapere.

Che da ora in avvenire nessun Venditore di Carni così nelle pubbliche Beccarie, come in qual si sia Posto, o Stazio di questa Città ardisca, e si faccia lecito di alterare di alcuna benchè minima quantità il prezzo respettivamente limitato per ogni specie di Carne da' pubblici Calmieri nè col colore di dar

la

la Carne senza aggiunta, nè sotto qualsisia altro immaginabil pretesto esigendo prezzo superiore alle misure prescritte, mentre in caso di scoperta contraffazione sarà irremissibilmente proceduto non solo ai lievi delle pene dalle Leggi cominate, ma anco ad altre maggiori, eziandio afflittive a misura della gravità della colpa, che venisse rilevata, volendosi decisamente estirpare un abuso, che più volte fin ad ora corretto, sembra in quest' ultimi tempi inoltrato al grado più odioso, ed incorregibile.

Vorrà quindi la vigilanza dei Spet. K.ri di Comun, ai quali particolarmente incombe l'adoperarsi a freno d'un inconveniente così rilevante, metter in opera tutti li mezzi della più diligente inquisizione, onde sorprendere li colpevoli, ed assoggettarli a quel rigore, che ben merita la contumace loro contraffazione.

Ad agevolare lo scoprimento di tali colpe restano eccitati li compratori a voler denunziare qualunque osasse in avvenire di esigere maggior prezzo del prescritto dal Calmiere, sicuri che a provata delinquenza del Venditore, che gli avesse defraudati, riporteranno volendo anche premio per l'interesse, che tutti sono tenuti di prendere per la repression delle fraudi, che guastano ogni studio della pubblica autorità nel promuovere il bene universale di questa Popolazione.

SE-

SEGUONO LI CALMIERI.

Manzo a sol. sedici——————soldi 16
Vacca a soldi tredici——————soldi 13
Castrato a soldi quindici——————soldi 15
Pecora a soldi tredici——————soldi 13
Agnello a soldi diecisette——————soldi 17
Capretto a soldi dieciotto——————soldi 18
Vitello a soldi venti——————soldi 20

Il tutto a libra grossa Veronese.

Verona li 13. Marzo 1798.

(Angelo Co: Lavagnolli Proveditor.
(Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli Cancell.
dell' Aulico Generai Consiglio.

Pubblicato li 15. Marzo 1798. nei luoghi soliti per Francesco Strabui pubblico Trombetta, molti presenti &c.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

RElativamente alle superiori disposizioni contenute nelle ossequiate lettere del Comando Generale segnate il giorno 9. Marzo corrente, fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che li sequestri, e bolli tutti, che fossero stati fatti dal soppresso Governo, e che tutt' ora sussistessero sopra li Beni, Rendite, ed Effetti di qualunque sorte esistenti in codesta Provincia, spettanti alle Nobili Famiglie Contarini, e Giovanelli siano, e s' intendano nulli e di niun valore, dovendo in conseguenza essere le medesime ripristinate nel pacifico possesso, e libero godimento delle loro proprietà: al qual oggetto resta commesso a chiunque avesse Beni, Rendite, Effetti, o altro di loro ragione, e presso cui fossero stati praticati gl' impedimenti suddetti, il doverne senza l' obice di questi, riconoscere libere proprietarie, ed assolute dispo-

si-

sitrici le due Nobili Famiglie preaccennate.

Verona li 13. Marzo 1798.

Alessandro Co: Lando)
Angelo Co: Lavagnoli) Proveditori

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

I Latrocinj d'ogni sorte, che continuamente avvengono in questa Città, e le tante aggressioni, che tutto dì moltiplicano contro la sicurezza delle pubbliche strade, e case della Provincia, danno con molta evidenza a conoscere quale debba essere il numero de' perversi, che qui s'annidano, e che dovunque sparsi sono decisamente dediti a così abbominevole odioso mestiere.

Non difficile quindi il desumere, che una gran parte di costoro abbia a comprendersi

nel grande ammasso di quegli uomini facinorosi, che prima degli accaduti cambiamenti politici si trovavano in Bando, o nelle Galere, o Carceri, o ne' pubblici Lavori come condannati dall' autorità in allora vigente, sarà intanto delle prime providenze relative a quest' articolo il render noto.

Che tutti quelli, che si trovassero in queste parti quai banditi dall' autorità come sopra, o sortiti dalle Galere, o Carceri, o dal Travaglio non terminato anco il tempo della condanna, essi debbano o rassegnarsi nelle forze per dipendere da quel destino, che più sembrasse alla clemenza del Regio Governo, o allontanarsi dalla Città, e Provincia dentro a sei giorni al più dalla pubblicazione del presente: altrimente, colti che fossero, non vi sarà indulgenza alcuna nell' assoluta esecuzione delle sentenze contro di essi nell' accennato tempo emanate.

S' intenderanno altresì congedati entro il termine suddetto tutti que' Forastieri egualmente, che sfaccendati, e senza onesto mestiere, di qualunque sesso essi fossero, si trovassero mancanti di legali prove, e ricapiti, onde render conto di se medesimi, sotto pena dello sfratto, e del massimo inesorabil rigore contro li così detti Borsaroli, i quali, oltre allo sfratto, saranno soggetti alla frusta, ed a tutto il più, che meglio valesse a contrassegnare la loro infamia.

Tut-

Tutti li Locandieri, Osti, Trattori, e Ricettatori in qualunque modo, anche di così detta Camera Locante, di Forastieri, e di qualunque sorta di gente della natura indicata, non esclusi li Soldati Disertori con uniforme, o senza; staccati, o profughi dalle loro insegne di qualunque Potenza, o Stato si siano, dovranno dal pubblicarsi del presente denunziare di sera in sera a quest' Aulico Provisorio Governo, li Nomi, Cognomi, Patria, ed impiego, o mestiere di tutte le persone dell' uno, e dell' altro sesso, che si trovassero presso di loro alloggiate, o ricorressero alle ore del pranzo, o della cena, presentando egual nota, e denunzia presso l' Inclito Regio Imperiale Comando Militare ora esistente in Casa Campagna al Monte, sotto l' alternativa in caso di scoperta ommissione d' alcuno nella prescritta denunzia d'essere trattato il mancante, o infedele come complice delle colpe de' rei malviventi, e fuggiaschi di qualunque sorte, che presso di essi si ritrovassero; e di subire quelle severe pene, che in argomento così rilevante saranno a termini di giustizia proporzionate alla sua mancanza.

Responsabili della loro vigilanza, ed esattezza i bassi Ministri, a' quali singolarmente è demandata l' esecuzione del presente provvedimento, saranno essi puniti con la maggiore severità, scoperti che fossero nella più

pic-

picciola ommissione, la quale non sarà mai calcolata, che per una facilità criminosa, o per una qualche rea intelligenza.

Verona li 13. Marzo 1798.

Alessandro Co: Lando Proveditor.
Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell'Aulico Gen. Cons.

AVVISO.

L'Osservabile renitenza di molti debitori di Gravezze Ordinarie anche dopo l'Avviso pubblicato li 18. Febbrajo prossimo decorso nel concorrere col pagamento dei loro incombenti debiti a fornire queste pubbliche Casse dei mezzi necessarj a sostenere i riflessibili pesi, che gravitano sopra le medesime, costituisce li Nobili e Magnifici PROVEDITORI DI COMUN Rappresentanti quest' Aulico Generale Consiglio, nella quanto giusta, altrettanto spiacevole necessità di dover far uso di quei mezzi, che col promuovere, ed accelerare le pubbliche esazioni

pro-

producano il divisato effetto: e perciò resta nuovamente eccitato cadaun debitore della natura suddetta, a dover entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente saldare il proprio debito nelle respettive pubbliche Casse, mentre in caso di non creduto difetto si troveranno essi loro malgrado costretti a devenire alla pratica di quelle procedure, che anco in mezzo alli presenti urgentissimi bisogni desiderano di non aver a commettere contro alcuno dei debitori.

Verona dall' Offizio degl' Imperiali Regi Proveditori li 15. Marzo 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell' Aulico Gen. Cons.

Addì 15 Marzo 1798.
Pubblicato per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui a' luoghi soliti di questa Città, previo il suono di Tromba, molti ascoltanti.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPRESENTANTI

L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DELLA CITTA' DI VERONA.

Quella stessa permissione, che nei decorsi anni fu indispensabile a segnarsi ad alcuni Caprari di potersi fermare con un conveniente numero di capre in questa Città, Sottoborghi, e Comuni vicini, onde somministrar latte, e scolo a benefizio degl' infermi, viene anco nell' anno corrente a risultare necessaria, giusta le rispettive fedi degli Ospitali, e del Prior dell' Arte de' Speziali, che ci sono state prodotte.

Ma perchè col pretesto di tali occorrenze lecito non sia ad ognuno trattenersi, e col moltiplicar fuori del bisogno la quantità di essi animali dar occasione a querimonie, fatta seria considerazione allo stato presente della popolazione, resta prefisso il numero di duecento venti Capre da esser compartite fra gl' infrascritti undeci Caprari, che servir abbiano alle esigenze degli ammalati in Verona, Sottoborghi, e Comuni vicini.

Alli stessi soli pertanto sarà permesso fermar-

marsi col suddetto numero di Capre in questa Città, Sottoborghi e Comuni vicini, non potendo esser le persone, nè gli animali loro da chi si sia molestati, in pena di risarçire i danni.

Essi Caprari però avranno preciso debito di contenersi nelle dovute riserve, acciocchè dalle Capre loro non sia causato danno alcuno, in pena ogni volta dell' emenda del medesimo, e d' esser anco puniti afflittivamente ad arbitrio della Giustizia, qualora nelle loro persone concorressero ommissioni, e colpe che meritar potessero maggior castigo del risarcimento suddetto; al qual fine chiunque si troverà danneggiato avrà libero l' adito alli ricorsi; vietato però restando a chi si sia presumere di far col mezzo delle Comunità, o de' Ministri praticar l'arresto di detti Caprari, loro Famigli, e capre senza espressa licenza nostra, e de' successori, in pena tanto a chi ordinasse, quanto alle Comunità, Ministri, ed altri ch' esigessero simili arresti di Ducati cinquanta applicati alla pubblica casa, ed altre afflittive di prigione ad arbitrio nostro.

In conseguenza delle quali cose tutti gli altri Caprari, che si trovassero, o capitassero in Veronese dovranno ritirarsi, e partire da questo Territorio in termine di giorni sei, altrimenti saranno puniti tanto afflittivamente quanto con la confiscazione delle

Capre a tenor delle Leggi, e Proclami in questa materia in addietro disponenti.

Il presente dovrà esser pubblicato in questa Città ai luoghi soliti, stampato e spedito per lo stesso effetto della pubblicazione nelle Chiese de' Sottoborghi, ed ai Parrochi delle Comunità, e consegnato come altre volte fu praticato alli Caprari sottoscritti, onde servendo ai medesimi in luogo delle licenze manoscritte, ch' erano solite concedersi, siano tolti per sempre li disordini, ed aver abbia l' integrale sua osservanza ed esecuzione.

Verona 15. Marzo 1798.

Alessandro Co: Lando Proveditor.
Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
Girolamo Rivanelli
Cancell. dell' Aulico Cons. Gen.

Seguono li nomi delli XI. caprari sopraccennati.

1 Domenico Togni, o suo Famiglio.
2 Antonio Tognati, o suo Famiglio.
3 Bortolo Violi, o suo Famiglio.
4 Giovanni Violi, o suo Famiglio.
5 Stefano Danzelli, o suo Famiglio.
6 Vido Violi, o suo Famiglio.
7 Stefano Serin qu. Gio:, o suo Famiglio.
8 Giammaria Lizzi, o suo Famiglio.
9 Vito Soni, o suo Famiglio.
10 Gio: Serin, o suo Famiglio.
11 Giovanni Quatresi, o suo Famiglio.

Cadauno con Capre venti, e non più.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L' AULICO GENERALE CONSICLIO DI VERONA.

Viene con istanza rappresentato, che una riflessibile porzione di generi, ed effetti di ragione del N. H. Sig. Alvise Contarini, era nel tempo de' *successi* cambiamenti politici Capitanio V. Podestà di Verona, sia stata dal Palazzo, che serviva in allora di sua abitazione, in varie forme distratta; ed essendo conveniente il prestare alla condizione del Proprietario ogni mezzo, che vaglia ad agevolare ad esso il ricupero della roba di qualunque specie, che gli appartiene, trovasi perciò opportuno a lume di tutte le oneste persone il far pubblicamente intendere, e sapere.

Che ognuno degli abitanti di questa Città, e Provincia, di qualunque grado, e condizione egli sia, debba, se di Città, nel termine di giorni tre, e se del Distretto, di giorni sei immediatamente successivi alla pubblicazion del presente denunziare nella Cancelleria dell' Aulico Generale Consiglio ogni genere ed effetto di qualunque specie, e quantità, che li fosse in qual *si* sia tem-

po pervenuto, o sapesse esistere presso chi si sia, o per acquisto a contanti, o per cessione, od assegnazione, o in qualunque altro modo si trovasse da lui posseduto di ragion del medesimo N. H. Contarini, indicando con demarcazione, e nota distinta cadaun genere, la forma, quantità, e qualità dello stesso, il prezzo, e le condizioni, ed il tempo dell'acquisto fattone, o della cessione, od assegnazione, che ne avesse riportata; e ciò per tutti quegli esami, confronti, e deliberazioni, che convenissero ai riguardi d'equità, e di Giustizia.

Chiunque mancasse alla pronta denunzia, o cercasse di nascondere, vendere, traffugare, o in qualunque altra forma sottrarre in tutto od in parte alle riconoscenze, che ne occorrono, gli effetti stessi, anderà soggetto a quelle rigorose pene, che all'autorità competenti compariranno proporzionate alla colpa, oltre la perdita immediata degli effetti occultati. In quorum fidem &c.

Verona 16. Marzo 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell'Aulico Gen. Cons.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DELLA CITTA' DI VERONA.

Sono così frequenti i furti e le aggressioni, che temerariamente commettonsi alle strade, ed alle case da uomini perversi, vagabondi ed in disgrazia della Giustizia, che per togliere, e sradicare un sì grave disordine, e preservare agli abitanti, e viaggiatori le sostanze e la vita, hanno deliberato li Nobili e Magnifici Proveditori di Comun, oltre gli ordini più pressanti già rilasciati a' Ministri, di ordinare, e nella più rissoluta forma commettere.

Che li Massari, Reggenti, ed Uomini di cadauna Comunità di questo Territorio debbano usare la più accurata vigilanza per iscoprire, inseguir, ed arrestare le suddette persone vagabonde, malviventi, e proscritte, al qual effetto restano incaricati li Comuni di formar Pattuglie, e battere nel modo solito così di giorno, come di notte le strade, e di prestarsi vicendevole soccorso in caso di bisogno.

Nes-

Nessuno di quelli che sarà ordinato di Pattuglia, potrà sotto qualsivoglia pretesto esimersi da un tal dovere, ancorchè fosse esente, o privilegiato, trattandosi di mantenere la pubblica tranquillità, e sicurezza col fermo, ed arresto, e successiva traduzione in queste carceri di gente così perversa, sotto pena a' Comuni tanto in ispezialità dei Capi, quanto de' Subalterni, che ricusassero di ubbidire, ed unirsi in Pattuglia, di prigione, ed anco maggiori a norma della trasgressione, e nei termini dalle leggi prescritti.

E perchè tal sorta abominevole di persone non abbia facilità di asilo, protezione, o ricovero, resta nella più risoluta forma proibito a chiunque di che grado e condizione esser si voglia dar ingresso, o ricetto in qualsisia Casa, Osteria, e Fenile a chi che sia persona armata, che presti ragionevole indizio e sospetto di essere della natura suddetta, sotto le pene più severe già cominate dalle leggi in tale proposito.

Di tutti gli attentati, furti, spogli, rapine, ed aggressioni, che venissero commesse, dovranno li Massari di Comun portarne subito alla Giustizia la dettagliata notizia, sicuri li denunzianti di conseguirne i premj dalle stesse leggi assegnati; come all' incontro mancando al proprio dovere, e succedendo per loro ommissione furti, spogli, ra-

pi-

pine, ed aggressioni sulle strade, o alle case, saranno li Massari e Reggenti, per cui difetto fossero avvenuti, severamente puniti.

Per assicurarsi poi maggiormente dell'osservanza di sì utile e necessaria providenza, incaricano detti Reggenti, Massari ed altri Capi de' Comuni di produrre nella Cancelleria dell' Aulico Generale Consiglio fede giurata di mese in mese, e firmata anco dai rispettivi Parrochi dell' esecuzione del presente, unendovi la nota di quelli, che per avventura fossero stati trascurati, o disubbidienti nell' adempimento de' loro doveri per devenire occorrendo ai meritati castighi.

E perchè non possa esser allegata ignoranza, sarà il presente stampato, pubblicato, affisso, e diffuso per le Ville tutte del Territorio, ond' abbia a riportare la dovuta esecuzione.

Verona 18. Marzo 1798.

Alessandro Co: Lando Proveditor.
Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell' Aulico Gen. Cons.

LI NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI

PROVEDITORI DI COMUN

E L' AULICA DEPUTAZIONE DEL RECIO UFFIZIO

ALLOGGI E SUSSISTENZE.

UNO dei mezzi che maggiormente contribuir possono ad un giusto riparto degli Alloggi Militari, che sono a carico degli abitanti di questa Città, è non v'ha dubbio, la continua conoscenza dei cambiamenti, che di frequente in essi succedono. Una tal cognizione si rende più che mai necessaria, ora che varie delle Regie Imperiali Truppe sono passate ad abitare in alcuni dei pubblici Quartieri, lasciando così libere non poche Case, che prima occupavano. Per conseguire quindi un sì utile oggetto viene rissolutamente ordinato e prescritto.

Che tutti quelli che alloggiano Militari di qualunque siasi grado, debbano nel termine di giorni tre dal dì della pubblicazion del presente fedelmente denunziarli al destinato Ministro della Deputazione, e ad esso pure debbano portare l'immediata notizia ogni qual volta partiti sono dalle Case loro. Quel-

li

li poi, che maliziosamente, o coll'indiretto fine di sottrarsi da un peso che deve cadere sopra tutti quelli che sono in grado di portarlo, trascurassero di passarne con la dovuta esattezza, e diligenza la notizia alla Deputazione, restano avvertiti, che non avranno che a rimproverare se stessi, se verranno caricati d'un maggior numero di Militari.

Verona 20. Marzo 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
Alessandro Co: Lando Proveditor.
(Gioan Battista Gajon)
(Cesare Co: Bevilacqua)
(Cav. Francesco Co: Campagna) Deputa-
(Girolamo Co: Lando) ti.
(Giuseppe Co: da Prato)
(Orazio March. Sagramoso)
Bortolo Meriggi d'Azzalini Canc.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI VERONA.

FAtto presente alli Nobili e Magnifici Proveditori di Comun dalla diligenza delli

Deputati alla Revisione de' Conti dell' ora soppressa Amministrazione che alcuni Esattori di parziali Pubbliche Imposte in questa Città abbiano versato del danaro nelle Casse dell' Amministrazione suddetta, senza che apparisca il respettivo sostenuto maneggio della rascossa; perciò nel dovere che ad essi Nobili Proveditori incombe di facilitare i mezzi per la esecuzione della comandata Revisione, fanno col presente pubblicamente sapere.

Che ogni e qualunque Persona, che in questa Città avesse esatto danaro per conto di parziali Pubbliche Imposte sotto la precorsa, ora soppressa Amministrazione, debba nel termine di giorni tre aver presentati nella Cancelleria di questo Generale Aulico Consiglio li Libri e Carte dimostranti la sostenuta azienda; e li pagamenti, che come sopra, fossero stati verificati.

Verona 22. Marzo 1798.

(Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
(Alessandro Co: Lando Proveditor.

Pubblicato li 22. Marzo 1798. ne' soliti luoghi per Francesco Strabui pubblico Trombetta molti presenti.

LI NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI VERONA.

SI rimarca con grave senso un disordine che sembra farsi tutto giorno maggiore, massime dopo le vicende in questi ultimi tempi accadute relativamente alla situazion delle Strade, e Marciapiedi di questa Città, nelle quali senza riguardo alcuno alle statutarie leggi, ed ad altri salutari provedimenti in varj tempi emanati vengono gettate dagli abitanti ora dalle finestre, ora dalle porte delle rispettive abitazioni immondezze, rottami, rifiuti di qualunque specie, che deturpano il prospetto delle strade medesime, ingombrano e rendono men libera, e talvolta anche sordida, e fetente la superficie de' Marciapiedi, e periglioso il cammino in essi, e portano impure ed insalubri esalazioni all' aria, che ne resta con pericolo della pubblica salute contaminata; e non dovendosi lasciar più oltre procedere un' abuso così ributante, pernicioso, ed indegno d' una colta popolazione, che vanta nelle statutarie sue leggi ogni necessario ed utile regola-

mento, si fa però col presente sapere e pubblicamente intendere.

Che nessuno di che grado, e condizione esser si voglia, ardisca e si faccia lecito di gettare dalle porte, o dalle finestre sopra le pubbliche Strade, e Marciapiedi di questa Città immondezze, rottame, o rifiuto di sorte alcuna, compresi anco in questa classe li rottami, e materiali inservienti a fabbrica sotto la pena in caso di sua scoperta contraffazione dalle leggi stabilita, ed altre maggiori, ad arbitrio in proporzione della qualità, e grado della colpa di qualunque contravventore.

E perchè preme moltissimo che resti una volta estirpato anche coll' aggiunta di più severe pene un' abuso così detestabile, saranno anco applicate le pene pecuniarie, che avranno irremissibilmente a levarsi alli contrafacenti, a qualunque accusatore, che si facesse il merito di scoprire il delinquente a provarne la inobbedienza, e contravvenzione.

Restano inoltre incaricati tutti li proprietarj, affittuali, e per qualsisia titolo abitanti nelle case di questa Città, in qualunque parte, o contrada della stessa esistessero a dover per quanto s' estende il prospetto della rispettiva loro casa, ed abitazione tener scopata per ben due volte alla settimana, cioè nelli giorni di Mercoledì e di Sabbato, la strada tutta a detto prospetto, e sua estenzio-

zione corrispondente, sotto l'alternativa in caso di mancanza della pena di lire dodici correnti, che dovrà pure essere al contraffaciente senza alcuna minorazione, o grazia levata qualunque volta sarà trovato in contraffazione, dovendo gli abitanti, che si trovano aver case collocate una di rimpetto all' altra scopare il rispettivo marciapiedi; e quella metà di strada rotabile, che è vicina alla rispettiva sua abitazione; e dovendo tutti ridurre, o far ridurre le scopature in muchj nel sito men esposto di dette strade, onde sia poi trasportato, quanto sia alle immondizie, e scopature, che non siano di materiali grossi, e de' rovinazzi, dalli Cariolotti che girano in cerca di grassa per la Città; e quanto sia alli rovinazzi, e materiali grossi, o col mezzo de' Carrettoni, o Carri a rispettive spese degli abitanti, o proprietarj della casa dalla quale saran caduti, od usciti in conformità di quanto è già disposto dalle Leggi in tale proposito.

Dovendosi poi metter ordine all' irregolare suono delle Campane, che nell'ore notturne è invalso in maniera non admissibile per la confusione, che dall' intempestivo notturno suono deriva e cagiona talvolta sospetti d' incendj, che non vi sono, e non permette una facile conoscenza ai Militari de' veri casi, ne' quali il suono delle Campane dinota incendio; perciò resta in ogni più ris-

soluto modo vietato alle Chiese Parrocchiali, Oratorj, e Conventi tutti di Regolari il dar il suono delle Campane, passata che sia l'ora prima della notte, essendo rissoluta intenzione, che non abbia sotto verun colore, o pretesto durante la notte a procedere, passata l'ora suddetta, suono alcuno delle Campane, se non ne' casi d'incendio, ne' quali saranno tenute tutte le Parrocchie, ed altre Chiese vicine a dar Campana a Martello, onde sia in consonanza pronta la Torre pubblica a dare i consueti segnali d'incendio, ed a convocare ad accorrervi la Popolazione, che sarà anche per maggiore facilità, oltre il suono delle Campane a martello, avvisata da Tamburi battuti senza alcuna interruzione, onde si possa conoscere dalla qualità del suono di essi Tamburi, che si diffonderà per la Città tutta, che la causa del loro battere deriva da incendio, ed abbiano in tal caso gli abitanti abili ad accorrere prontamente con Mannaje, Secchie, Martelli, e Schiavine, senza de' quali attrezzi riuscirebbe inutile, e forse di confusione, e di danno un' irregolare loro concorso.

Quanto a ciò, che riguarda la mondezza delle Pubbliche Strade e Marciapiedi, sarà dalla vigilanza de' Spettabili Cavalieri di Comun, a' quali incombe, il prestarvisi seriamente, ond' abbia il Generale Consiglio argomenti di comendare la lor diligenza, e

sor-

sortisca il suo effetto un così salutare, e necessario provedimento; e quanto al divieto del suono delle Campane in ora notturna dopo l'ora prima della notte, si lusinga il Governo che non sia per emergere mancanza alcuna; mentre in caso diverso sarebbe costretto di procedere nel fissato importante sistema, con quella severità, della quale desidera di non aver mai a far uso con chi che sia.

Il presente sarà pubblicato stampato, ed affisso nelle forme solite, ed anco trasmesso un' esemplare a stampa a cadauna Parrocchia, Oratorio, e Convento Religioso, onde non vi sia chi allegar ne possa ignoranza. In fede ec.

Verona 27. Marzo 1798.

Alessandro Conte Lando)
Angelo Conte Lavagnoli) Proveditori.

Girolamo Rivanelli Cancell. del Generale Consiglio.

Pubblicato li 28. Marzo 1798. ne' soliti luoghi per Francesco Strabui pubblico Trombetta molti presenti &c.

LI NOBILI, E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL CONSIGLIO GENERALE DI VERONA.

PResa dal Generale Consiglio di questa Città dietro a riverìbili Lettere del Generale Comando *16.* Marzo cadente la Parte infrascritta a sistemazione degli Officj, e Giurisdizioni in esse nominate; ed essendo necessario che della medesima ne pervenga ne' consueti legali modi notizia a tutti gli Abitanti di questa Città, e Provincia, hanno perciò ordinato, che siano esse Lettere e Parte, stampate pubblicate, e diffuse per la piena loro immancabile esecuzione; rendendo anco a tutti noto, che il luogo destinato alla Residenza del Collegio dell' Adige, ed Acque, e Strade, è quello delle Camere, che servivano ad uso ed abitazione de' Cancellieri della cessata Reggenza Pretoria. In quorum fidem &c.

Verona 29. Marzo 1798.

(Alessandro Co: Lando Proveditore.
(Angelo Co: Lavagnoli Proveditore.

Ve-

Venezia 16. *Marzo* 1798.

ATtesa la circostanza d'essere cessati i Veneti Magistrati ai quali era stata aggregata l'ispezione de' così detti Dugali, e ritenuta la rappresentata convenienza di unire anche per un principio di savia economia nel Collegio all'Adige le materie di Acque, e Strade, Giudici ai Dugali, ed alle Sorti, si approva la proposta unione, abilitando il Consiglio di Verona a riconcentrare provisoriamente tutti gli indicati articoli di amministrazione in un solo Officio. Nel tempo stesso si autorizza il Consiglio medesimo di procedere a quella interinale sistemazione che troverà più conveniente in un oggetto tanto importante, al quale dev'essere provveduto con quella regolarità di metodi, che saranno consigliati dall'indole delle inspezioni, delle quali si tratta.

Per ordine del Sig. Comandante Generale
Pellegrini R. Commissario.

Al Consiglio della Città di Verona.

Bellato Segretario.

EX ACTIS CONSILIORUM MAGNIFICÆ CIVITATIS VERONÆ.

Die Mercurii 28. *Mensis Martii mane* 1798. *In Consilio Generali L., & LXXII. Presid. Nob. & Magn. Alexandro Comite Lando Prov. Comm. ad Negotia tamquam Delegato, & Capite Consilii in presenti ejusdem Sessione, in qua quidem interfuerunt voces, & suffragia ad numerum octuaginta duo Consiliariorum.*

Pro Officiis Judicum Dugalium, & Sortium cum Collegio Athesis in unum Corpus redigendis.

Prælectis litteris, & Scriptura infra regestis, lecta quoque iterum fuit Pars infrascripta una cum adnexis duodecim Capitibus, pro qua de Concionis loco Nob. & Magn. Angelus Comes de Lavagniolis de Cavalpono Provisor Communis ad Capsam apto, disertoque eloquio disseruit Partem ipsam, & singula eorum Capitula evolvens.

De eodem loco contradixit Excellens Jo: Baptista de Monte Jurista alter ex Legum Conservatoribus, cui biduo ante ipsius Partis, & Capitulorum exemplar traditum fuerat juxta Leges.

Latis deinde suffragiis Pars capta fuit cum Votis pro 81. *contra* 1.

QUanto sia per riuscire utile, e decoroso a questa Patria nostra il riunire in un sol Cor-

po

po tutte le inspezioni, e incombenze che si trovavano in varie porzioni separate, e disperse; e che partendo egualmente dal solo principio del Diritto di questo Pubblico sopra l'Amministrazione, e regolamento dell' Acque, e Strade, Beni inculti, e Comunali, e Luoghi vacanti sembrano in particolar modo richiedere la loro unione in un solo centro, non solo il manifestano le cose tutte intorno a quest' importante argomento considerate in linea di ragione, e di coerenza reciproca degli oggetti relativi a quelle materie, ma ben anco a piena evidenza lo stabilisce, e comprova l'ora letto ossequiato Rescritto 16. Marzo corrente dalla sapienza del Generale Comando emanato, che per viste anche di convenevole regolazion economica approva la massima, e ne acconsente provisoriamente l'effetto. Dirette quindi le meditazioni del Consiglio a conformare per l'oggetto medesimo quel sistema, che nelle presenti circostanze esser possa il più conducente a conciliare coi riguardi della preservazion dei diritti di questo Pubblico, anche quelli dell'Amministrazione di Giustizia, e tutella del giusto interesse de' privati, ha con l'Atto del giorno 22. del corrente demandata l'importante materia all'accreditato sentimento, e maturo esame de' Conservatori delle Leggi in conferenza del Collegio dell'Adige; e risultando dalle

intese rispettive Scritture di detti Officj suggerimenti per ogni riguardo proficui agli oggetti contemplati, e dal Generale Comando approvati.

Però a proposizione del Nob. e Magnifico Angelo Conte de' Lavagnoli di Cavalpone Proveditore di Comun alla Cassa, anderà Parte posta per i Magnifici Proveditori, e Consiglio de' XII.

Che ferme riguardo agli altri Corpi interessati nella custodia, ed Arginature del Fiume Adige, tutte quelle convenienze, e diritti, de' quali si trovavano in esercizio, e possesso nell' Epoca primo Gennaro 1796., siano, e s'intendano riunite in un solo Corpo col Collegio nostro dell' Adige conformato come presentemente s'attrova, le due state fin' ora separate giurisdizioni de' Giudici de' Dugali, e del Giudice alle Sorti sotto la regola, e discipline de' seguenti Capitoli.

Successive singillatim ballotata fuerunt ipsa duodecim Capitula, quæ adprobata mansere cum Votis pro, & contra, prout unicuique adnotatum est.

Primo. Il Collegio dell' Adige d' ora in avvenire avrà per titolo, Collegio dell' Adige, e d' Acque e Strade; e sarà composto di dodic Individui compresi li due Magnifici Proveditori di Comun, come risulta dal complesso dell' unione di cinque ordinari Presidenti, e due Provisionadori di esso Collegio,

gio, colli due Giudici de' Giugali, ed il Giudice delle Sorti, che formerà l'intiero corpo del Collegio suddetto.

Captum cum Votis Pro 81. *Contra* 1.

Secondo. Sarà dell'Autorità, e Giurisdizione del detto Collegio la regolazione, e custodia, ed una ben giusta disposizione (salve sempre le Sovrane Regalie) dell'Acque dell'Adige, e di tutti gli altri Fiumi, Torrenti, Dugali, Fontane, Sorgenti, Marezane, Edifizj da Acque, Discipline ordinarie di Navigazione, e dell'Arte de' Burchieri, Consorzj di riparazioni, o d'irrigazioni, o di qualunque altra specie relativa ad Acque, e d'ogni altra cosa attinente, e relativa ad irrigazioni, alluvioni, imbonimenti, e ritratti di terre Vallive, ed incolte, esistenti in questo Veronese Distretto; e sarà egualmente del Collegio stesso il concedere Investiture, il confirmar possessi d'usi d'acque, ampliare, o commutare detti usi, ed il decidere le questioni, che fossero in prima istanza introdotte relativamente alle cose predette; e finalmente tutto ciò, ch'era affetto sopra tali rapporti alla giurisdizione, decisione, e direzione dei cessati Veneti Magistrati.

Captum cum Votis Pro 81. *Contra* 1.

Ter-

Terzo. Sarà pure d'appartenenza di detto Collegio la giurisdizione di sopraintendere alle Strade Postali, e Comunali, non che a' Beni Comunali, e Luoghi vacanti, ed a tutto ciò, che sotto il nome di Regole, e Sorti si trova disposto dalli nostri Statuti; ed il disporre, custodir, e regolare sopra questi oggetti, e qualunque altro relativo in addietro addetto alle Venete Magistrature come dispongono le Statutarie Leggi, e veniva da esse Magistrature respettivamente praticato, come pure il decidere ogni questione che in prima istanza circa le cose predette venisse presso il Collegio stesso giudiciariamente instituita.

Captum cum Votis Pro 81. *Contra* 1.

Quarto. Sarà proprio soltanto del Corpo del Collegio legalmente adunato almeno con due terzi degli Individui, che lo compongono, il passare alle concessioni, ed a qualunque altro Atto deliberativo sopra petizioni, che venissero nelle competenti materie prodotte al Corpo medesimo, le quali Concessioni, ed altri Atti deliberativi di qualunque specie non s' intenderanno prese se non vi concorrano li due terzi de' Voti degli adunati; e con lo stesso metodo, e numero d' Individui dovranno procedere le deliberazio-

zioni anche sopra gli affari interni di detto Collegio.

Captum cum Votis Pro 81. *Contra* 1.

Quinto. Dal detto riunito Corpo dovranno di due in due mesi essere destinati due Individui del Corpo stesso, i quali avranno carico d'intervenire, e sedere nel luogo, che sarà a tal effetto prescelto, nelli giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì di cadauna settimana alle ore undici, esclusi, oltre li giorni festivi, anche tutti gli altri abbracciati dalle consuete Fiere annuali, ed ivi presiederanno a tutte le cose, che anderanno occorrendo alla giornata in linea di consueti metodi, e di ordinarie providenze sopra gli oggetti di competenza superiormente enunciati, salvo però sempre quanto sta espresso nel superior Quarto Articolo, e quanto relativamente al giudiciario viene nel seguente articolo dichiarato.

Captum cum Votis Pro 82. *Contra* 0.

Sesto. Essi due Individui come sopra destinati unitamente ad un Giurista del Collegio de' Giudici, che sarà d'anno in anno eletto dal Consiglio di questa Città fungeranno anche l'Officio di Giudici in prima istanza di tutte le materie competenti al det-

to riunito Corpo, e rese avanti il loro Officio contenziose. Sederanno essi due Individui congiuntamente al Giurista come sopra eletto in altro luogo, che sarà loro fissato per l'udienze giudiziarie nelli suddetti giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, escluse sempre le feste ed i giorni feriati, e la loro sessione incomincierà alle ore dodici, cioè nell'ora che susseguirà alla loro seduta per gli affari enunciati nel superior Quinto Capitolo. Riguardo all'udienza ordinaria per dar forza giudiciale agli Atti, che anderanno seguendo, basterà che sieda il giudice Giurista, ed uno dei detti due Individui, che saranno come sopra destinati: ma per ascoltare le Dispute, e decidere le Cause in detto Officio agitate, dovranno intervenire, e sedere tutti e tre; e la loro sentenza avrà ad estendersi, e pubblicarsi, come si pratica per le Cause deputate; dichiarandosi che il Giudizio avrà forza di Sentenza, quando due delle tre opinioni siano uniformi.

Captum cum Votis Pro 78. *Contra* 4.

Settimo. Nelle materie, e figure di casi, ne'quali tutti e tre detti Giudici credessero di necessità d'annuire all'Istanze d'alcuna delle Parti per riparare a qualche istantanea emergenza, potranno essi Giudici passare a quel-

quelli espedienti che credessero adatti all' urgenza della materia, ma dovranno riservare nel tempo stesso all' una ed all' altra delle Parti interessate le loro ragioni nel merito, anche dopo l' esecuzione di quegli ordini, o suffragj che avessero creduto di rilasciare.

Captum cum Votis Pro 82. *Contra* 0.

Ottavo. Potendo accadere combinazioni o d' absenza, o di malattia, ovvero di giusti riguardi, per i quali alcuno de' Giudici mancasse dall' Officio, o si cacciasse, resta autorizzato il Collegio suddetto a sostituire provisionalmente al soggetto mancante altro individuo del proprio Corpo, se l' absente o astinente sarà del numero del Corpo stesso; ed egualmente di eleggere per modo di provisione un Giurista del Collegio de' Giudici, se il mancante o astinente fosse il Giurista destinato dal Consiglio a quella Giudicatura.

Captum cum Votis Pro 82. *Contra* 0.

Nono. Tanto negli affari deliberativi, quanto ne' giudiciarj, ed in qualunque altra procedura, o deliberazione dovranno relativamente alla massima ed intenzione Sovrana espressa nel solenne Editto 6. Febbrajo prossimo decorso osservarsi dal detto Collegio

gio in Corpo adunato, e dagl'Individui destinati come sopra all'espedizion d'affari ordinarj, e delle cause in unione al Giudice del Collegio de' Giuristi tutte le leggi, ordini, e metodi, che si trovavano in vigore così in Verona, come nelle rispettive materie in Venezia presso quelle Magistrature.

Captum cum Votis Pro 82. *Contra* 0.

Decimo. Nei casi di concessioni, Investiture ed altro, che per le leggi era riservato alle superiori deliberazioni del Consiglio di questa Città, e nelle relative materie all' approvazione, ed autorità del cessato Veneto Senato, dovrà il Collegio dietro le cognizioni, ed esami ad esso competenti, il tutto rimettere con le necessarie informazioni alle conoscenze, e disposizioni del Consiglio di questa Città, sempre con riflesso a ciò, che in qualsisia modo spettar potesse alla Regalia Sovrana.

Captum cum Votis Pro 82. *Contra* 0.

Undecimo. Le appellazioni delle sentenze di detto Officio, come sopra instituito per le cause giudiciarie di sua competenza, saranno a senso del precitato solenne Editto 6. Febbrajo decorso devolute al Tribunale d' Appello colli metodi in esso Editto spie-

spiegati. Ed i metodi dell' atteggio in prima Istanza riguardo ai punti, e controversie meramente Civili procederanno fino alla definitiva sentenza in conformità del pubblicato spiegato affisso 2. Marzo corrente.

Captum cum votis Pro 82. *Contra* 0.

Duodecimo. Rendendosi necessario per il registro e metodica assistenza alla produzione degli Atti giudiziarii nel prefatto Officio di Ordinaria Giudicatura un abile, ed esperto Notajo che ne' giorni tutti Giuridici intervenga e funga le notariali incombenze nell' Officio stesso, sarà perciò eccitato questo Spettabile Collegio de' Signori Nodari a passare alla destinazione di quel Soggetto del proprio ordine, che loro sembrerà il più idoneo a sostenere adequatamente quella funzione.

Captum cum Votis Pro 81. *Contra* 1.

Hieronymus Rivanellus e Collegio Judicum Magnificæ Civitatis Veronæ Canc.

LI NOBILI E MAGNIFICI SIGNORI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE DI VERONA.

TRa i gravi oggetti compresi nel Proclama dei 27. cadente, interessando in particolar modo la salute di questi abitanti l'abuso delle immondezze gettate nelle pubbliche strade, coll'inevitabile effetto d' esalazioni perniciose e nocive nella permanenza di tali materie in luoghi di passaggio, e di vicinanza alle Case. Bramando quindi, che l' inibizione espressa nel sopracitato Proclama ottenga il suo totale, ed inviolabile adempimento, mediante l'assidua sopraveglianza dei competenti Uffizj, fanno pubblicamente sapere.

Che quanto concerne immondezza di strade con pericolo d'insalubrità resta pienamente demandato alle benemerite attenzioni de' Nobili Signori Proveditori alla Sanità, all' Uffizio de' quali dovrà esser portato qualunque relativo riccorso per essere da essi esauri-

rito, e presidiato con li compensi corrispondenti a tenor delle Leggi; In fede ec.

Verona 30. Marzo 1798.

(Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
(Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli Cancell. del General Consiglio.

L I

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI L'AULICO GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

ALl' oggetto che sia a tutti nota la Parte presa il dì 28. Marzo decorso dal Generale Consiglio di questa Città, ond' arrenato non rimanga più oltre il corso ordinario alle Cause, che prima de' successi politici cangiamenti appartenevano alli Tribunali Rettoriale, Prefettizio, e de' cessati Veneti Camerlenghi, resta commessa la stampa, e successiva pubblicazione, e diffusione della Parte stessa nella Città, e Territorio, ond' abbia

bia la medesima a riportare la piena ed inviolabile sua esecuzione.

Verona primo Aprile 1798.

Alessandro Conte Lando)
Angelo Conte Lavagnoli) Proveditori.

SEGUE LA PARTE.

Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis Veronæ.

Die Mercurii 28. *Mensis Martii* 1798. *In Consiglio Generali L., & LXXII., Præsidente Nobili, & Magnifico Alexandro Comite Lando Provisore Comunis ad Negotia, tamquam Capite Consilii Delegato in præsenti ejus Sessione, in qua quidem interfuerunt Voces, & Suffragia ad numerum octuaginta duo Consiliariorum.*

Pro Tribunalibus olim Rectoriali, Præfectitio, & Camerariorum in unum Tribunal redigendis.

Nobilis, & Magnificus Angelus Comes de Lavaniolis de Cavalpono Provisor Comunis ad Capsam, postquam præleta iterum fuit Scriptura Conservatorum Legum, cui refertur Pars infrascripta in Consilio XII. capta, & in præcedenti Generalis Consilii Sessione denunciata, & modo pariter lecta, Suggestum ascendit, & rationes, propter quas hanc Partem interea temporis, & usque dum aliter provideatur, Generalis Consilii Suffragiis probandam subijciebat, loculenta adlocutione demonstravit.

De

De eodem Concionis loco partes gessit ordinarii Contradictoris Excellens Joannes Baptista de Monte alter ex Legum Conservatoribus, cui biduo ante exemplar ipsius, de qua agitur, Partis traditum jam fuerat juxta Leges.

Et latis deinde suffragiis inventa sunt Parti popitia suffragia septuaginta novem, contraria tria; ac propterea publicatum fuit Partem captam mansisse, cujus tenor sequitur.

Dall' ora letta Scrittura de' Conservatori delle Leggi in esaurimento della commissione loro demandata relativamente all' unione degli Officj de' Giudici de' Dugali, e Sorti, col Collegio dell' Adige risultano a merito del loro zelo assai riflessibili considerazioni nell' argomento de' Tribunali Rettoriale, e Prefettizio, e de' cessati Veneti Camerlenghi, li quali mancando ora di Giudice, portano un arrenamento fatale alle Cause tutte, ch' erano a' Tribunali medesimi competenti. Dovendo quindi provedersi da questo Consiglio, massime in vista delle riveribili Lettere del Generale Comando 16. Marzo cadente, onde non rimangano più oltre scoperti, e mancanti di Giudice questi Tribunali.

Però a proposizione del Nobile, e Magnifico Angelo Conte de' Lavagnoli di Cavalpone Proveditor di Comun alla Cassa anderà Parte posta per li Magnifici Proveditori di Comun, e Consiglio de' XII.

Che

Che riunendosi in una sola giurisdizione li tre nominati Tribunali resti, e sia provisoriamente demandata alli Magnifici Proveditori di Comun attuali, e *pro tempore* in unione con un Individuo del Collegio de' Giudici di questa Città, da essere eletto da questo Generale Consiglio, l'autorità d' ascoltare, e decidere con li metodi dalle respettive Leggi prescritti le cause tutte mosse, e da muoversi di competenza de' Tribunali antedetti.

Il luogo dell'udienze ordinarie per dar forza all' Atteggio delle parti contendenti, e per li Suffragj, Atti intermedj, e Decreti occorrenti, non che per le cause lievi di Contrabbandi non eccedenti la summa di Ducati cinquanta dal grosso, sarà il Palazzo della Ragione in quel Tribunal locale, che sarà destinato, e vi precederà il solo Giurista cui resta per le cose tutte suddette impartita ogni opportuna autorità, restando fissati così per l'udienze ordinarie, come per la decision di tutte le cause devolute all'intiero Tribunale i giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, (*) esclusi li festivi, e li tem-

(*) *L'ora dell'ordinaria Udienza sarà alle ore dieci, che corrispondono ad un'ora dopo Terza all'uso vecchio.*

tempi delle ferie annuali; nel qual tempo sarà per altro permesso alli Giudici il riservare que' giorni che occorressero non festivi all' espedizione di Cause, che vi fossero di grave importanza, o non suscettibili di dilazione. Ed il luogo giuridico per la trattazion delle Cause, e Pubblicazione delle sentenze sarà quello dell' ordinaria Residenza de' Magnifici Proveditori di Comun, dovendo in tutte le Cause formarsi il giudizio con comunicazioni d' opinioni tra li congiudici, ed essere scritte, e pubblicate le sentenze nel modo stesso come si pubblicano, e scrivono nelle Cause ordinarie di Deputazione in prima istanza; le quali allora avranno forza di legale decisivo giudizio, quando vi concorrano due conformi opinioni delli tre Giudici: sopra il qual giudizio sarà sempre salvo alla parte soccombente di chiamarsene co' prescritti metodi gravata per la devoluzione del medesimo al Tribunale di Appello.

Hieronymus Rivanellus, e Collegio Judicum Magn. Civ. Veronæ Canc.

Pubblicato li 3. Aprile 1798. ne' soliti luoghi per Francesco Strabui pubblico Trombetta molti presenti ec.

LA DEPUTAZIONE

ALLE REGIE FINANZE.

PEr adempire il comando del Governo Generale portato dall' ossequiato Decreto segnato in Venezia li 30. Marzo pr. p. da S. E. Regio Commissario Civile, necessario diventa il riconoscere sollecitamente tutti li più recenti Accordi, che fossero stati finora vigenti per alcuni degl' infrascritti Dazj tra qualunque Individuo, Comune, o Corpo, e l' Abboccatore, o Abboccatori dei medesimi in questa Provincia, compreso Legnago, e Porto. Quinci mentre in esecuzione del citato Decreto resta prescritto, che li Dazj medesimi (eccettuate quelle parti degli stessi, che fossero state dall' ex-Veneto Governo concesse in limitazione, o contratto a questo Sp. Territorio, o a qualche Comune, Corpo, o Individuo) s' intenderanno da questo giorno procedenti per conto Regio, e quindi non possa per tali Dazj essere riconosciuto verun Abboccatore, o altra Figura, ma direttamente la sola Regia Cassa; resta nella più risoluta forma ordinato, che ogni Individuo, Comune, o altro Corpo di qualunque Denominazione debba nel termine di giorni otto al più aver presentato in

que-

questa Deputazione tutti li rispettivi Accordi fatti da' medesimi col cessato Abboccatore di Dazj Pestrino Città e Territorio, Macina Città, e Borghi, Mercà Biave, Ducato Città, Ducato Legnago, Vino a Spina, Vino Territorio, Vino a Foro, Minuzzami, Animali Porcini, Acconcia-Pelli, Instrumenti e Testamenti e Porte.

Il medesimo dovrà intendersi anche relativamente a tutti i più recenti Accordi che vigevano ne' più vicini tempi all' Epoca primo Gennaro 1796. circa il Dazio Grosso e Marchetto, che s' intenderà per tutto il Territorio richiamato a senso del predetto Decreto in piena attività ed osservanza, come lo era nell' Epoca sopradetta.

E siccome all' oggetto, che proceder possa alla sua esecuzione il predetto Decreto, necessario diventa il destinare i competenti ministri per la esazione, sopravveglianza, e tutti gli altri oggetti toccanti l' amministrazione giornaliera di detti Dazj; così mentre dovranno continuare fino a tali nuove destinazioni gli attuali ministri con la loro responsabilità verso questa Deputazione per conto Regio a fungere le respettive mansioni, si fa pubblicamente intendere e sapere.

Che chiunque applicasse ad assumere l' interinale esercizio di carichi, ed impieghi nei detti Dazj, debba nel termine suddetto di giorni otto darsi in nota nella Segreteria

di questa Deputazione, producendo pure i requisiti voluti dalle Leggi; onde con l'appoggio de' medesimi proceder si possa alla opportuna scelta, e destinazione per quelli, che saranno trovati essere necessarj.

Verona 2. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proved.
Alessandro Co: Lando Proved.
Francesco March. Malaspina Dep.
Giacomo Co: Verità Dep.
Steffano Dott. Cominzoni Dep.

Vidit Carlo Co: Crivelli Giudice Avvocato Fiscale.

Bongiovanni Segretario.

Pubblicato li 5. Aprile 1798. per Francesco Strabui Pubblico Trombetta molti presenti ec.

LA

LA DEPUTAZIONE DEL REGIO UFFIZIO

ALLOGGI E SUSSISTENZE MILITARI.

DIetro gli ordini ricevuti dal Regio Imperial Comando Militare di questa Città, fa noto à regola e direzione di ognuno, che d'ora in avanti resta risolutamente vietato a qualunque persona di condurre animali di sorte alcuna a pascolar sulli spalti interni ed esterni, terrapieni, fosse, ed altri terreni addetti alle fortificazioni, che sono di solo diritto Militare, e che in caso di contravvenzione saranno li trasgressori castigati con pena pecuniaria ad arbitrio del Militar comando suddetto.

Verona 6. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proved.
Alessandro Co: Lando Proved.
Gio: Battista Cajon Dep.
Marcantonio Co: Miniscalchi Dep.
Cav. Francesco Co: Campagna Dep.
Girolamo Co: Lando Dep.
Orazio March. Sagramoso Dep.

Bortolo Merizzi d'Azzalini Canc.

L'AU-

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

QUantunque con appositi annuali affissi venga costantemente pubblicato il divieto de' Spari d'Arme da fuoco nella mattina del Sabbato Santo, pure comparisce non del tutto frenato il colpevole arbitrio di tali Spari, che oltre ogni dovere, e senza alcun riflesso al buon ordine, che assolutamente gli aborrisce, ed esclude, vengono da qualche incauto Giovine tuttavia praticati, anche talvolta con malizioso studio di sorprendere all'impensata Femmine, o Fanciulli vicini, e formarsi un crudel soggetto di riso del pauroso loro scuotimento. Volendosi pertanto in ogni più risoluto modo estirpato del tutto un abuso così contrario al buon ordine, ed alla pubblica tranquillità, si fa col presente intendere ad universale notizia.

Che nessuno di qualunque siasi grado, o condizione ardisca, e si faccia lecito di praticare nella detta mattina del Sabbato Santo allo sciogliersi delle Campane, o in qualun-

que

que altro momento Spari di Schioppi, Pistole, ò di qualsiasi altra Arma, od istrumento caricato con polvere da fuoco; mentre in caso di rilevata contraffazione di chi si sia verrà immediatamente il contravventore, che venisse scoperto, condannato alla pena pecuniaria di Ducati cinque dal grosso, che li sarà irremissibilmente levata, oltre quelle maggiori, che a' termini di Giustizia si troveranno convenire in proporzione dei gradi, e qualità della colpa. In quorum fidem &c.

Verona 6. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.
Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell' Aulico Gen. Cons.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO DI VERONA.

PErviene a notizia che siasi diffusa una sorda e forse maligna vociferazione che li Calamieri delle Carni possano venir alterati per le prossime SS. Feste di Pasqua in aggravio della Popolazione. Essendo però a cuore che resti immediatamente smentito lo sparso bisbiglio; e che tutti gli abitanti siano instrutti della falsità d'un linguaggio, che potrebbe forse loro esser dannoso nell' acquisto de' generi Carnami occorrenti a proprio alimento, e delle loro famiglie, si fa quindi col mezzo del presente pubblicamente intendere

Che per ora, e fin'a nuovo ordine dell' Autorità superiore devono restar anzi ferme ed inalterabili le misure de' prezzi d'ogni specie individuale di qualunque Carname stabilite e pubblicate col recente affisso 13. Marzo prossimo decorso; le quali affinchè siano a tutti nuovamente presenti restano quivi in calce registrate, e sono.

Man-

Manzo a Soldi sedici —— Soldi 16)
Vacca a Soldi tredici —— Soldi 13) a Lib-
Castrato a Soldi quindici Soldi 15) bra
Pecora a Soldi tredici — Soldi 13) grossa
Agnello a Soldi diecisette Soldi 17) Vero-
Capretto a Soldi dieciotto Soldi 18) nese .
Vitello a Soldi venti —— Soldi 20)

Chiunque in onta di questa dichiarazione e replicata pubblicazione delle misure de' prezzi che devono inalterabilmente procedere, si facesse lecito, ed osasse sotto qualsisia colore, o pretesto di esigere per qualunque specie delle sopra registrate Carni prezzo superiore alle misure anzidette, sarà con tutto il rigor delle Leggi punito in proporzione de' gradi della scoperta di lui fraude ed inobbedienza. In quorum Fidem.

Verona li 6. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

Alessandro Co: Lando Proveditor.

Girolamo Rivanelli
Cancell. dell'Aulico Gen. Cons.

L' AULICA
DEPUTAZIONE PROVVISORIA
ALLE SUSSISTENZE

Conoscendo necessario, che per la fedele, ed equa distribuzione de' Minuzzami, che dalli Gastaldi, pro tempore, dell' Arte de' Luganegheri viene fatta alli proprj Individui, sia posto freno agli arbitrj, che potessero esser presi a pregiudizio dell' Arte, ed a danno degl' Individui.

Ha decretato, e stabilito, che possa ogni Confratello dell' Arte suddetta, che abbia sostenuto la Carica di Gastaldo, come quelli che devono essere istrutti delle Leggi, e Discipline dell' Arte, rivedere, ed esaminare le Polizze delle divisioni, tanto in Canal Reggio, quanto alla Casa dell' Arte in Rialto, e così pure li pagamenti de' Minuzzami, che dai respettivi Confratelli nelle Cariche venissero presi, onde riconoscere se vengano eseguite le Leggi nel proposito, nè siano praticate delusioni, od arbitrj di alcuna sorte, facendo que' ricorsi, che riputassero opportuni a correzione de' Delinquenti, riservandosi la Deputazione medesima tutte quelle ulteriori provvidenze, che riputasse op-

opportune agli oggetti, che vengono contemplati.

Venezia 27. Marzo 1798.

(Gio: Maria Barra Direttor Generale.

Francesco del Dose Segr.

L' AULICA

PROVVISORIA DEPUTAZIONE

ALLE FONDAZIONI DI PUBBLICO SOCCORSO

Inerendo a replicati Decreti dell' ex-Senato commette a voi Reverendissimi Pievani, Cappellani, Curati, ed altri Rettori delle Chiese di questa Città, nec non a voi Reverendissimi Superiori, e Superiore de' Monasterj, che abbiate in ogni miglior modo ad ordinare alli Religiosi, che predicano nelle vostre Chiese di raccomandare separatamente ad ogni altra Cerca con la maggior efficacia nelle loro Prediche l'Elemosina per la Redenzione de' Schiavi, e nel caso, che nelle respettive vostre Chiese non si predicasse, sarà vostra cura il far seguire la detta

Cerca a cadauna Messa con il medesimo fervore raccomandata. Il Soldo che verrà raccolto dalle dette Cerche sarà da voi suddetti consegnato al Ministro, che sarà destinato da questa Deputazione, dovendo al momento della consegna esser da voi estesa sopra di un Libro Fede giurata individuante la somma raccolta, e allo stesso Ministro consegnata per esser rivolta a sollievo de' poveri Sudditi caduti Schiavi nelle mani de' Barbari a maggior gloria di Dio Signore.

Data li 28. Marzo 1798.

(Lunardo Zustinian Deputato.

Giuseppe Viola Segr.

L' AULICA

DEPUTAZIONE PROVVISORIA

ALLE SUSSISTENZE

Ordina, che per ora il Butirro sia da ogni Venditor indistintamente venduto a Soldi QUARANTAQUATTRO la Libbra, e non più; sotto pena a chi alterasse il prez-

zo

zo di esser soggetto alle Pene, e Castighi comminate contro li Contraffacenti ad arbitrio della Deputazione.

Data li 31 Marzo 1798.

(L'Aulico Deputato alle Sussistenze Signoretti.

Gio: Maria Barra qu. Zuanne Segr.

L' AULICA

DEPUTAZIONE PROVVISORIA

ALLE SUSSISTENZE

FA SAPERE

Che fino alla Pentecoste la Carne da Zara non potrà essere venduta a maggior prezzo di Soldi DIECIOTTO la Libbra, egualmentechè la Carne Nostrana Macellata dalli Liberi Introduttori non potrà essere venduta a più di Soldi VENTI la Libbra: Siccome poi tutte le Carni saranno Macellate nelli Pubblici Macelli, e consegnati li Minuzzami tutti alli soliti prezzi all' Arte de' Luganegheri, così si rende egualmente noto,

to, che li Luganegheri tutti dovranno vendere li Minuzzami tanto Crudi, come Cotti alli prezzi stabiliti dalle rispettive Tariffe, in pena a chi contravvenisse di essere sottoposto al rigor delle Leggi, dovendo cadaun Venditore di Carni Bovine, e Luganeghere tener esposto il presente a Pubblica Vista.

Venezia 4 Aprile 1798.

(L'Aulico Deputato alle Sussistenze Signoretti.

Francesco del Dose Segr.

LA DIREZIONE GENERALE

DI POLIZIA.

Dirette le Nostre applicazioni all'adempimento delle varie ispezioni alle sollecitudini Nostre affidate, veniamo in determinazione di assolutamente prescrivere, che saranno soltanto ammesse in questa Città, e nella Terra Ferma le Gazzette provenienti da Francfort, dalla Germania, e dall'Inghilterra. E mentre alla immancabile esecuzione di un tal ordine dovranno prestarsi gli Stam-

Stampatori, i Libraj, e i Direttori delle Poste, non si lascierà pure dal canto Nostro d'invigilare col maggior impegno, onde non vi sia in alcuna immaginabile maniera contravvenuto.

Dalla Direzione Generale di Polizia li 15 Aprile 1798.

(Zuanne Zusto.

(Girolamo Ascanio Molin.

Francesco Alberti Segr.

NOI

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE, REALE, APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA ec.

Animato l'Augustissimo SOVRANO dal più vivo desiderio di far gustare agli Abitanti di queste Sue nuove Provincie i costanti effetti della paterna Sua cura con introdurre per tutti li rami di Finanza delle stesse Provincie il sistema il meno gravoso a' contribuenti, e più idoneo a rilevare, e sostenere il credito pubblico, è venuta SUA MAESTA' nella determinazione di concentrarne l'esercizio, e la custodia sotto una Regia uniforme, atta a somministrare tutti i lumi opportuni circa gl' inconvenienti, che potessero risultare dall' indole, o dalli regolamenti troppo vincolanti di alcuni de' detti rami, non meno che a suggerire i rimedj più consentanei alle circostanze, e di stabilire a tal effetto in Venezia una Amministrazione generale, degnandosi di nominare come Capo della medesima col titolo d' Inten-

den-

dente Generale il Barone Stefano de Lottinger, al quale però resterà esclusivamente commessa la direzione di varj rami, che per la loro natura hanno un più immediato rapporto coll'interesse pubblico, e sono più meritevoli, e suscettibili di utili riforme, a norma di quanto ci riserbiamo di pubblicare con maggior dettaglio, quando sarà detta Amministrazione generale realmente stabilita in tutte le sue ramificazioni; intanto ordiniamo quanto segue:

I. Fin da questo giorno il Barone Stefano de Lottinger sarà generalmente riconosciuto come Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze in queste Provincie, ed alla di lui firma dovrà darsi tutta la fede.

II. In conseguenza, ed in vista delle piene facoltà da SUA MAESTA' accordate al Barone de Lottinger, acciò anche sino allo stabilimento dell'Amministrazione generale, di cui Egli è destinato Capo, supplisca a tutte le funzioni della medesima, dovranno dalle disposizioni dello stesso Intendente Generale per l'indemnità del Regio Erario, ed il regolare esercizio delle Imperiali Regie Finanze, dipendere tutti gl'Individui, o Corpi, che dall'ingresso delle Imperiali Reali Truppe in queste Provincie, hanno avuto, o avranno qualche ingerenza nel maneggio di dette Finanze, sotto qualsisia titolo o denominazione.

III. E siccome per la più pronta spedizione degli Affari relativi alle Finanze verranno provvisoriamente dall' Intendenza Generale stabilite nelle varie Provincie delle Intendenze, o Pro-Intendenze Provinciali, le quali saranno incaricate della esecuzione di tutti li regolamenti di Finanza, così dalle medesime dovranno dipendere tutti gl'Impiegati nelle Finanze di ciascuna Provincia, anche per li rami separatamente affittati, e in generale dovranno gli Abitanti di dette Provincie uniformarsi per gli affari relativi alle Finanze, alle disposizioni delle rispettive Intendenze Provinciali, salvo sempre il ricorso all' Intendenza Generale.

IV. Nessuno pertanto di qualunque grado, ordine, e condizione egli sia potrà opporsi agli Imperiali Regj Impiegati nell' esercizio delle loro funzioni, sotto pena di essere immediatamente arrestato, e criminalmente processato; nella quale occorrenza anche, come in ogni altra consimile, i Giusdicenti, e qualunque altra Autorità locale dovranno sotto la propria loro responsabilità tener mano forte ai libero esercizio di dette funzioni, come pure all' arresto di qualunque Sfrosatore, o Contrabbandiere, anche per mezzo del proprio Satellizio, il quale in quest' ultimo caso avrà nel ricavo delle Catture, ed Invenzioni la sua parte, come le Guardie di Finanza.

V.

V. In tutte le Controversie relative alli Contrabbandi, e Sfrosi, ed a qualunque altra materia di Finanza li Giudici dovranno procedere, e decidere sommariamente a termini delle Leggi, senza farsi lecito di allontanarsi dal rigore delle penali prescritte dalle medesime, essendo qualunque composizione sopra le penali riservata all' Intendenza Generale, e per essa alle Intendenze, o Pro-Intendenze Provinciali ne' limiti circoscritti dalle loro istruzioni.

VI. In tutto quello, che non si oppone alle sopraindicate disposizioni, intenderansi confermati li nostri antecedenti Editti, quali continueranno per conseguenza ad essere nel loro pieno vigore sino ad altri Sovrani Ordini.

Per l'esatto adempimento di queste determinazioni, ed affinchè non si possa da alcuno allegare ignoranza, ordiniamo che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Provincie Suddite della Terra Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia 18. Aprile 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V.t PELLEGRINI Regio Commiss. Civ.

De Ceresa Segr.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

Dietro apposito ricorso prodotto dagli attuali Presidenti del Consorzio delle Valli di Fimon, e Luoghi circonvicini, onde non venga inferito pregiudizio alcuno nelli Ghebbi, che servir devono di scolo alle Valli medesime; innerentemente alle Leggi, Parti, e Proclami in materia di Acque, ed alli Capitoli del Consorzio stesso decretati nell' Anno 1705. ordinano S. S. S. S. Illustr., che col presente Proclama sia fatto pubblicamente intendere, e sapere.

Che niuno di qualsisia condizione ardisca a pretesto di pesche di macerar canevi, far roste, piantar pali, gettar sassi, o far alcun' altra escogitabile operazione ne' Ghebbi stessi, che cagioni impedimenti, o ritardi al libero ed espedito corso delle Acque.

Come pure che niuno ardisca, e massime nelli tempi dell' escrescenze del Bacchiglione in-

inferir alcun danno, o impedimento nelle porte di Longara costruite, e mantenute a riparo delle Valli medesime.

Siano incaricati li Decani, e Governatori de' Comuni, nel tenir de' quali succedessero contraffazioni, portarne le denunzie nella Cancellaria del Malefizio, e possa, in loro difetto, denunziare anche qualsisia privata persona, la quale convinti, e condannati li contraffattori, conseguirà prontamente il premio di Ducati quattro dalla Cassa del Consorzio, come fu disposto nel Capitolo 25. di detto Capitolare 1705.

Contro li contraffattori sarà proceduto colle più severe pene prescritte dalle Leggi tanto per l' emenda del danno, quanto per l' esempio del castigo, e quando il bisogno lo ricercasse, saranno da apposito destinato Ministro levati gl' impedimenti stessi a danni, e spese de' contraffattori medesimi, col dover portare dell' eseguito un' esatta relazione alla Camera di S.S. S.S. Illustr. per lume, e per quelle ulteriori deliberazioni, che occorressero; restando commesso a chiunque non dover opponersi all' effetto del presente Proclama in pena di sottostare a que' castighi, che saranno creduti gli adattati all' inobbedienza.

Sia il presente stampato, affisso ovunque occorsesse, e pubblicato ad universale notizia ne' Luoghi soliti in questa Città, e in tut-

tutte le Chiese Parrocchiali delle Valli medesime.

Vicenza 29. Marzo 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Gabriele Anguissola Dott.
(D. Alvise Squarzi Dott.
(D. Lodovico Volpe Borsello.
(D. Galeazzo Calderari.
(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
(D. Giacomo Licinio Muzan.
(D. Antonio Nicolò Monza.
(D. Gaetano Trissino.

Pietro Antonio Borgo Primo
Rasoniere della Mag. Città
Mand. &c.

Adi 31. Marzo 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti &c., così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

INteressante l'Articolo della Contribuzione delli due Dazj Grosso, e Stadella nella Estrazione de' Vini da questa Provincia, rimessi nello stato in cui erano a primo Gennaro 1796., richiama questa Deputazione ad ordinare, che non vi sia alcuno, che sotto qualsivoglia pretesto ardisca estraer Vino da questa Provincia senza essere scortato dalle Legali Bollette, e senza il previo pagamento degli stessi Dazj, sotto le pene dalle vigenti Leggi statuite.

Ed il presente stampato, pubblicato, ed affisso dovrà riportare l'inviolabile sua esecuzione.

Vicenza 30. Marzo 1798.

Vid. Angelo Dott. Tomasoni Pr. Fisc.

(Luigi Co: Squarzi Dott. Deputato alle Finanze.

Giambattista Gaetano Thiene Coad.

Adi 31. Marzo 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti &c.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

REpristinati coll' Imperial Regio Editto 6. Febbraro decorso li Dazj tutti esistenti all' Epoca primo Gennaro 1796., e volendo questa Deputazione restituita la esazione del Dazio Legname di Brenta colle discipline vigenti all' Epoca sopra citata, si fa quindi pubblicamente intendere, e sapere.

Che non vi sia alcuno, che ardisca di tradurre parte alcuna del Legname suddetto senza la scorta della consueta Bolletta, e senza il previo pagamento del Dazio co' metodi praticati al tempo suaccennato; dovendo cadaun contraffattore esser soggetto alle pene tutte minacciate dalle Leggi disponenti in tale argomento.

Vicenza 3. Aprile 1798.

Vid. Angelo Dot. Tomasoni Pr. Fisc.
(Luigi Squarzi Dot. Dep. a Finanze.
(Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.
Giambattista Gaetano Thiene Coad.

Adi 4. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti &c.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

RIleva con sorpresa questa Deputazione, che alcuni Individui di questo Territorio si facciano lecito di fabbricar Pane vendibile senza il requisito della permissione del Pestrinante, a cui con Accordo ne fu demandato il diritto privativo, in onta alle Leggi, e discipline vigenti in tal proposito all' Epoca primo Gennaro 1796., restituite in presente nel loro pieno valore.

Ferma la Deputazione medesima nella massima di garantir que' diritti, che furono con impegno della pubblica Fede accordati, e di presidiare nel tempo stesso il Regio Patrimonio, fa col mezzo del presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere.

Che non vi sia alcuno per se, o per altra interposta persona sotto qualsivoglia colore, o pretesto, che si faccia lecito di fabbricar, o far fabbricar Pane per uso di vendita in luoghi di questa Provincia, dove vi sono li Pubblici Pestrinanti, da' quali uni-

camente dipende l' accordare, o il non accordare l' uso di tal Fabbrica, senza il qual Accordo, il Pane che venisse fatto, s' intenderà di contrabbando, e verrà disposto a tenor delle Leggi, oltre le pene comminate dalle medesime.

Vicenza 3. Aprile 1798.

Vid. Angelo Dot. Tomasoni Pr. Fisc.

(Luigi Squarzi Dot. Dep. a Finanze.
(Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.

Giambattista Gaetano Thiene Coad.

Adi 4. Aprile 1798.

Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.

NOI

NOI TENENTE GENERALE, E MARESCIALLO DI CAMPO

BARONE DI KRAY

CAVALIERE, E COMENDATORE DELL' INSIGNE ORDINE MILITARE

DI MARIA TERESA

COMANDANTE LE TRUPPE REALI IMPERIALI NELLA CITTA' E DISTRETTO VICENTINO E BASSANESE.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI DEPUTATI

DEL MAGISTRATO DI SORRAVVEGLIANZA.

PErvenuto a notizia di questo Magistrato con nostro estremo dolore, che vi siano persone sì scostumate, e irreligiose, le quali ardiscono di fare radunanze, giuochi, ed altri bagordi in vicinanza, e quasi fino sulle Porte delle Chiese in tempo di Sacre Funzioni, e della Dottrina Cristiana, disturbando in tal guisa l'esercizio di una sì necessaria, e Pia Opera di Religione, con irriverenza scandalosa verso del Sacro Luogo, e con mal esempio di tante anime innocenti;

quale intollerabile eccesso offensivo delle Leggi Divine, ed Umane, volendosi da Noi assolutamente impedire, ed estirpare, vietiamo però ne' modi più autorevoli a chicchesia di fare dinanzi alle Chiese in tempo di Sacre Funzioni, e particolarmente della Dottrina Cristiana, radunanze, giuochi, bagordi, o qualunque altra cosa sconvenevole alla venerazione dovuta alla Casa di Dio, e al troppo giusto riguardo per l'interessante momento di erudire i Fedeli nel Dogma della nostra Santa Cattolica Religione.

A tal effetto si faranno da Noi invigilare in Città attentamente li Ministri di esecuzione con ordine di arrestare coloro, che trasgredissero questo Nostro divieto, traducendoli nelle forze per assoggettarli a quel castigo, che si giudicherà da Noi proporzionato al loro demerito.

E quanto alla Campagna sarà preciso obbligo di tutti li Capi de' rispettivi Comuni, e Ville di adoprarsi colla maggiore attenzione, e vigilanza, acciò venga prestata esatta obbedienza a questi Nostri Comandi, incaricandoli, sotto la loro responsabilità, di dedurre prontamente a notizia del Magistrato Nostro quelle contravvenzioni, che fossero commesse, unitamente ai nomi de' contraventori per gli effetti di giustizia.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città ne' soliti luoghi, e sul-

sulle Porte delle Chiese, non che diffuso in tutti li Comuni di questa Provincia ad universale cognizione, e per l' esatto suo adempimento.

Vicenza 6. Aprile 1798. dal Magistrato di Soppraveglianza.

Vidi Bar. KRAY Tenente Maresciallo.

(Girolamo Giuseppe di Velo Dep. Capo alla Sopravv.
(Galeazzo Calderari Dep. alla Sopravv.
(Luigi Porto Barbaran Dep. alla Sopravv.

Francesco Panizzoni Canc.

Addì 7. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al Luogo solito, molti presenti ec.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

RIeca sorpresa come a fronte del Proclama del dì 28. Febbraro decorso, in cui richiamate vengono le discipline in materia Daziale prescritte dalle Leggi vigenti all' Epoca 1796., vi siano alcuni, che si facciano lecito di esercitare senza titolo Osteria, Beccheria, Casolineria senza voler riconoscere chi ne ha il legittimo diritto in vigor d'Accordo stipulato con questa Nostra Deputazione.

Sopra li giusti reclami, che vengono tutto giorno portati alla medesima, non può essa non accorrere a riparar prontamente queste dolose contraffazioni nocive all' interesse de' privati Libatarj, non meno che al Regio Patrimonio.

Quindi fa col presente Proclama intendere, e sapere:

Che niuno di qualsivoglia grado, e condizione ardisca di esercitare Beccheria, Osteria, e Casolineria senza riconoscere il respettivo Levatario de' Dazj Soldo per Libbra,

Vi-

Vino a Grosso, e Grassa, sotto pena d'essere contro di esso proceduto a tenor delle Leggi disponenti in tale rapporto.

Vicenza 7. Aprile 1798.

Vid. Angelo Dot. Tomasoni Pr. Fisc.

(Luigi Squarzi Dot. Dep. a Finanze.
(Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.

Giambattista Gaetano Thiene Coad.

Adi 7. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

REpristinata coll' Editto 6. Febbrajo prossimo scorso di S. E. Oliviero Co: di Wallis Ciambellano attuale di S. M. I. R. A. an-

anche la Fraglia de' Festari, e Scaletteri di questa Città all' Epoca del giorno primo Gennajo 1796., riprendendo per conseguenza la attività, ed il libero esercizio, e godimento de' Privilegj, e Funzioni, come lo era sotto l' antico Governo; e dovendo le Matricole di essa Fraglia 1661. 8. Aprile, e 1742. 27. Maggio, non che il relativo Proclama 22. Febbrajo 1740., repubblicato 5. Maggio 1777. riportar l' integrale loro osservanza a freno degl' introdotti abusi pregiudiziali alla Fraglia medesima; perciò Sue Signorie Illustrissime, così istando li legittimi Rappresentanti la Fraglia stessa, ad universale cognizione:

Fanno pubblicamente sapere, ed intendere, che qualunque si sia persona, niuna eccettuata non descritta in detta Fraglia, non possa vender robe spettanti all' Arte medesima, quali a maggior chiarezza, e notizia di cadauno restano singolarmente dichiarite, e specificate ne' seguenti Capitoli da essere inviolabilmente osservati sotto le pene a cadauno trasgressore non solo di perdere ipso facto la roba, ma anco di Ducati 50. da esserli irremissibilmente levata, ed applicata ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime.

I. Che per l' avvenire tutti quelli, che vorranno entrar in detta Fraglia per far la professione di Festaro, o Scalettero debbano essere esaminati da due, che verranno eletti dal Capitolo della Fraglia del loro buon la-

vo-

vorare, pagando Ducati tre solamente; dichiarando, che li Putti, che vorranno imparar l'Arte debbano accordarsi con li Maestri per tre anni per Garzoni, e due per Lavoranti, cosicchè non avendo chi si sia tali requisiti non possa far tale Professione, e se fosse trovata qualunque persona in detto esereizio senza detti requisiti soggiaccia alle pene suddette.

II. Che qual si sia persona sotto qualunque pretesto non possa esponer in alcun luogo di questa Città, Borghi, e Colture alla vendita d' Intorte, Scalette, Ostie, Bollini, Biscotterie, Buzzolai, Torte, Tortiglioni, il tutto di qualsivoglia sorte aspettante, ed attinente a detta sola Fraglia, se prima non sarà entrato nella Fraglia medesima.

III. Che non sia lecito a chi si sia, se prima non sarà entrato, o nella Fraglia de' Pistori, o Fornari vender Bigoli, Lasagne, o Lasagnette sotto le suddette pene.

IV. Che niuno di detta Fraglia, o Membro della medesima non possa mandare a vender per la Città robe aspettanti all'Arte suddetta, senza esser accompagnato da Mandato del Capo di essa Fraglia, che gli sarà rilasciato gratis, non potendo perciò essere rilasciato, che per una sola persona per Botteghino; per altro qualunque persona, che fosse ritrovata senza detto Mandato sia, e s' intenda ipso facto incorso nelle pene soprannominate.

V. Che sopra le Sagre, Solennità, od altro non possa essere esposta, che una sola Tavola per persona descritta in Fraglia, accompagnata da Mandato, che gli verrà rilasciato come sopra, potendo pure ogni persona in tal forma accompagnata, esponere il semplice Tornello de' Buzzolai, escluso per altro nelle più risolute forme l'altro Tornello detto di Bianca, e Rossa sotto le pene di sopra comminate. Dovrà però cadaun di questi contribuire soldi quattro ogni volta, che esponerà la Tavola, o Tornello da Buzzolai suddetto, da esser riscossi, ed impiegati a benefizio della Fraglia.

VI. Che li suddetti Capitoli debbano essere inviolabilmente osservati, ed eseguiti tanto in questa Città, quanto in Borghi, e Colture sotto le pene suddette.

VII. Che venendo da Coltiari della Fraglia destinati gettate le Colte in qualunque tempo per supplire alli bisogni, ed occorrenze della Fraglia siano tenuti gl'imposti soddisfare pontualmente il loro caratto nel termine di giorni quindici, rimosso qualunque si voglia pretesto di Liti, Depositi, o altro, cosicchè fatto prima il pagamento sieno poi salve le loro professate ragioni, ed eccezioni, e ciò sotto le pene soprascritte.

Dovendo il presente Proclama ad universale notizia esser pubblicato in questa Città, Borghi, e Colture a suon di Tromba, ed

affis-

affisso al luogo solito acciò sortisca la piena sua esecuzione, cosicchè passati giorni otto dopo la sua pubblicazione sia, e s'intenda cadaun trasgressore incorso nelle suddette pene, e saranno tenuti li Ministri fare le invenzioni per gli effetti di Giustizia. In quorum fidem &c.

Vicenza li 28. Marzo 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

(D. Gabriel Anguissola Dott.
(D. Alvise Squarzi Dott.
(D. Lodovico Volpe Borsello
(D. Galeazzo Calderari
(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
(D. Giovanni Leoni Montanari
(D. Giacomo Licinio Muzani
(D. Antonio Niccolò Monza
(D. Gaetano Trissino.

Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere della Magnifica Città di Vicenza Mand. &c.

Addì 4. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

CON sorpasso della giustizia, e in defraudo del Regio Patrimonio continuano gli esercenti Osteria, Magazzino, e Bettola nel Circondario di Schio ad introdurre il Vino nelle loro Osterie senza la previa denunzia, e respettivo pagamento in mano del respettivo Levatario de' Dazj Grosso, e Spina di quella Comunità.

In relazione pertanto alle Leggi disponenti in materia di tali dolose contraffazioni restituite in osservanza coll' Imperial Regio Editto 6. Febbrajo decorso, fa questa Deputazione pubblicamente intendere, e sapere:

Che nessun esercente Osteria, Magazzino, e Bettola nel detto Circondario si faccia lecito d' introdur Vino nella propria Osteria senza la previa denunzia della quantità del Vino da introdursi, ed il contemporaneo pagamento delli due Dazj Grosso, e Spina in mano del respettivo Levatario sotto le pene tutte comminate dalle Leggi in tale argomento; con dichiarazione, che tal disciplina debba sotto le pene medesime venir

nir osservata da' Privati prima di aprir Magazzino per la vendita del proprio Vino.

E perchè nel tempo decorso si sono fatto lecito varj esercenti Osteria d' introdur Vino senza le summentovate discipline, e relativo pagamento, così resta cadaun de' medesimi eccitato a dover nel termine di giorni otto denunziare con nota giurata il Vino in tal frattempo introdotto in mano de' Conduttori di essi Dazj, e di non impedire che venga fatta la solita così detta Imbottadura, da chi ne ha il legittimo diritto, per non aver a devenire in caso d' inobbedienza a quelle deliberazioni, che si crederanno le più adattate.

Vicenza 7. Aprile 1798.

Vid. Angelo Dott. Tomasoni Proc. Fisc.

(Luigi Squarzi Dott. Dep. a Finanze.
(Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.

Gio: Battista Gaetano Thiene Coad.

Addi 10. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

DOvendo togliersi qualunque clandestina introduzione di Tabacchi il di cui contrabbando invade direttamente li diritti del Sovrano, ed essendo necessario che siano richiamate all' intiero loro vigore le Leggi vegliante nell' Epoca primo Gennaro 1796., giusto le prescrizioni del Sovrano Editto 6. Febbrajo passato, che si vogliono interamente eseguite, si fa pubblicamente intendere, e sapere:

Primo. Sarà speciale strettissimo incarico delli Degani, Capi di Comune, e di qualunque altra persona addetta al servizio della Finanza d' invigilare, e far uso delle maggiori attenzioni, e diligenze per impedire il passo, ed accesso a qualunque Contrabbandiere, e conseguentemente la dispersione, e vendita del Tabacco di Contrabbando. Qualora però alcuno di costoro osasse di comparire in qualche Comune, Villa, o altro luogo della Provincia, dovrà tosto esser data Campana a martello, ad effetto che inseguiti ed arrestati assieme coi Carri, Carrette,

e Ani-

e Animali portanti il Contrabbando, abbiano da essere condotti nelle forze della Giustizia a subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servigio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la somma di Ducati 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò parteciperanno del ritratto dei Carri, Carrette, e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a benefizio del Degan, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a martello per la insecuzione, e fermo de' Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'uno coll' altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl' indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incombente, severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di absenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprato Tabacco dai Contrabbandieri, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col

per-

permetterne la vendita nelle respettive loro Case o altri luoghi essendo risoluta Sovrana Volontà, che siano tolti gli abusi sin' ora corsi, e posto vigoroso freno alle contraffazioni.

Quarto. Resta fermamente proibito altresì a qualunque persona, e famiglia di seminare sotto qualsivoglia colore, o pretesto Tabacchi, o Erba Regina nè in poca, nè in molta quantità, e conseguentemente di coltivarne ne' proprj Orti, Broli, e Campagne in pena di Ducati 200., o di prigione, e quindi sotto le pene medesime sarà obbligo de' Degani, Capi di Comune, e di ogn' altra persona destinata al Pubblico servizio d'invigilare, e praticare le debite diligenze, acciò non siano ne' respettivi loro Comuni, e Distretti seminati, e coltivati Tabacchi, dovendo, se ve ne fossero, portarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in esecuzion delle Leggi siano praticati gli spianti, e puniti li trasgressori.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e in cadauna Terra, Comune, e Villa della Provincia a universale notizia con ordine ai Reverendi Parrochi di ripeterne la pubblicazione ogni prima Festa di cadaun mese inter Missarum solemnia, acciocchè non andando in obblivione il divieto, possa essere sempre più certa la pontuale osservanza di quanto si or-

di-

dina. E sarà della diligenza di essi Reverendi Parrochi di far giungere ogni volta le riferte della eseguita mensuale pubblicazione a quest'Officio.

Vicenza 11. Aprile 1798.

Vidit Niccolò Bissari Avoc. Fisc.

(Gabriele Anguissola Dep. a Finanze.

(Luigi Co: Squarzi Dep. a Finanze.

(Girolamo Co: di Thiene Dep. a Finan.

Faustin Palazzi Seg.

Addì 11. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti, ed ascoltanti ec.

PROCLAMA.

IN relazione al Proclama 10. Marzo corr. sulle nuove istruzioni emanate dal Supremo Generale Comando con il Decreto 28. Febbrajo decorso per il repristino delli due Regj Dazj Pestrino e Macina *nella stessa attività ed esercizio* in cui trovavansi prima della loro abolizione, *e con le pene determinate dai Proclami, che erano in vigore all'epoca primo Gennajo* 1796., essendosi già provvisoriamente destinati
pubblici Pistori nelle Persone di

D. Antonio Piccoli
Francesco Armellini
Domenico di Antonio Placereano
Antonio Barbetto

per la fabbrica e vendita del Pane occorrente a' giornalieri consumi di questa Città, suoi Borghi, e Subborghi; Noi Deputati della Città medesima facciamo pubblicamente intendere, e sapere:

Che

Che siccome li Pubblici Pistori suddetti devono nel giorno primo Aprile prossimo venturo dar principio alla fabbrica, e vendita nelle Località qui sotto descritte di Pane a norma delli Calamieri già stabiliti con l'aggiunta delli detti due Regj Dazj Pestrino, e Macina, così dovrà ogni altra Persona, fuori delle sunnominate, astenersi dalla fabbrica, e vendita di qualunque sorte di Pane Venale, voluttuoso, e Buffetto in questa Città, Borghi, e Subborghi, in pena di Ducati venticinque, della perdita del Pane, delle Farine, e dei Grani, che si ritrovassero presso li Contrafattori, non che di altri corporali castighi a misura dei casi, e circostanze aggravanti la trasgressione; essendo, come si è detto, li Pubblici Pistori provisoriamente stabiliti, resterà aperto l' adito a chiunque volesse concorrere a riempire li Posti che rimangono ancora vacanti per chiudere il numero di otto Pistori prefisso col Proclama suddetto, fermi però sempre li metodi, condizioni, discipline, ed obblighi spiegati nelli XII. articoli del Proclama medesimo.

Dovendo Noi in forza del Supremo Decreto 28. Febbrajo prossimamente scaduto procurarne l' esatto suo adempimento in tutti li XII. articoli, tanto influenti sulla ren-

dita dei nominati due Dazj di Regio diritto, raccomandiamo efficacemente alli Nobb. Sigg. Proveditori di Comun attuali, e successori la necessaria vigilanza sopra tutte quelle Persone, che in qualunque forma ardissero di contravvenire alle disposizioni fatte così con il presente, come con il Proclama surriferito 10. Marzo corrente.

Salva la disposizione ordinata dalle Leggi a benefizio dei pubblici Bolladori, e dei Abboccatori, o Esattori de' Dazj di parte delle pene sopra espresse, sarà della solita natural facoltà delli detti Nobb. Sigg. Proveditori di Comun il punire con le pene medesime non solo quelli, che dopo il giorno 31. Marzo corr. ardissero di continuar a fabbricare, e vendere Pane, ma anco li Osti, Bettolieri, Trattori, e Locandieri, che ne comprassero, e così pure li Molinari, e Fornari, che s' impiegassero in servizio di tali fabbricatori, e Venditori di Pane di Contrabbando, potendo a Fornari, oltre la pena di Duc. venticinque, essere altresì interdetto l'uso del Forno a tenor delle Leggi.

Ed il presente, dopo stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti della Città a notizia universale, sarà consegnato allo strenuo Contestabile Lorenzo Chiapati, perchè si presti ai doveri del proprio Carico con le debite partecipazioni, e dipendenze dalli detti

ti Nobb. Sigg. Proveditori di Comun; In quorum ec.

Udine 27. Marzo 1798.

(Paolo Co: Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Cancell. della Città.

SEGUONO LI POSTI

La Pubblica Panateria sotto il Palazzo della Città.

La Bottega di D. Domenico Placereano nel Borgo di Guazzano.

La Bottega di D. Antonio Barbetto nel Borgo di S. Lazaro ec.

Addi 28. detto

Fu pubblicato il presente Proclama alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di Popolo ec.

Udi-

Udine 28. *Marzo* 1798.

PER mezzo di una Lettera presidiale del Consiglio di Guerra 7. corrente viene ordinato di pagare a Cittadini, e a chiunque somministra Alloggi il Carantano per cadauna testa per notte, come anche li Carri verranno pagati come negli altri stati Ereditarj.

Il termine fissato del principio di questi pagamenti sarà col primò Aprile 1798. tenendo a regola li seguenti punti.

Primo. In quelli Luoghi dove li Soldati sono inquartierati nelle Case particolari viene pagato il Carantano per Testa, per il quale il Padrone di Casa deve somministrare il Letto, Legna, e lume; per le Truppe di passaggio poi s'intende l'istesso.

II. In quelle Città ed altri Luoghi dove la Truppa sta unita in Case grandi o siano Caserme a quest'oggetto destinate, bisogna vedere se li rispettivi Luoghi per il pagamento di questo Carantano per Testa vogliono somministrare il Letto, Legna, e Lume, ovvero pure il solo Letto, o pure se vogliono lasciare tutto all'Officio delle Proviande.

III. Volendo li rispettivi Luoghi fare tutta la Somministrazione sopradetta, verrà pa-

ga-

gato immediatamente il Carantano intiero per ogni Soldato; è da vedere per altro che questo sia provisto al possibile nelle presenti circostanze del bisognevole: in quanto alla somministrazione delle Legna per le Caserme si deve sapere che a ogni Soldato appartiene ogni giorno una porzione di Legna; 400. di queste porzioni formano l'inverno un passo di Vienna, 800 un passo d'Estate: somministrando Legna dura; somministrandosi poi Legna dolce così fanno l'inverno 300. il passo di Viena, e 600. l'Estate per la differenza del Passo di Vienna, ed il Veneto è da intendersi con li Sigg. Commissarj delle Proviande. Per l'illuminazione delle Caserme si potrà prender in vece delle Candele, dell' Olio.

IV. Nel caso poi che nei luoghi non volessero somministrare altro che il Letto verrà pagato un mezzo Carantano, e le Legna, e il Lume verrà dato dalli I. R. Magazzini per l'altro mezzo Carantano, li Paglioni dovranno essere ripieni di Paglia e in mancanza di quella, di Fieno, in altro caso poi non potendo li rispettivi luoghi fare la somministrazione nè dell'uno nè dell'altro, verrà tutto dato dalli Magazzini per il sopradetto Carantano, tutto questo s'intende anche per in quei luoghi dove sta inquartierata la Cavalleria, per la quale si ha da osservare che li proprietarj delle Stalle sono

in

in obbligo di dare la Paglia da mutare sotto li Cavalli, restando il medesimo Padrone del Letame.

V. Per quanto poi appartiene alla somministrazione dei Carri, verrà pagato un Carro con quattro Cavalli, o Buoi, un Fiorino e venti Carantani, e per un Carro a due quaranta Carantani per due Leghe Tedesche ossiano dieci Miglia Venete, s'intende quanto la marcia Rotta dirà a conto Erario, se poi la marcia Rotta dirà Ex-propris verrà pagato per quattro Bestie due Fiorini, e per due Bestie un Fiorino, ogni due Leghe, o dieci Miglia; per un solo Cavallo da Sella poi saranno pagati trenta Carantani. Per li trasporti degli Ammalati poi verranno pagati ogni cinque miglia per cadauna testa quattro Carantani.

VI. Parlando poi delli Trasporti fatti dalli, o per li Magazzini delle Proviande verranno pagati per ogni Lega Tedesca tre Carantani il Centinaro di Vienna, osservandosi che sopra un Carro a quattro non verrà caricato di più che venti centinara di Vienna: sarà per altro d' obbligo di caricare venti centinara.

VII. Per altri Trasporti poi di Requisiti di Guerra, s' intende, Munizioni, Tende, Marmite, ed altre cose, verranno pagati per ogni Centinaro di Vienna e per una Lega Tedesca due Carantani; se poi in un tal trasporto vi fosse un resto, che non sconzo

ar-

arrivasse a venti centinara, quel tal Carro sarà pagato stazionatimi come sopra dice il paragrafo V.

Il Sig. M. T. comunicherà subito quanto sopra s'espone per ordine dell'I. R. Consiglio di Guerra, a tutta la Provincia del Friuli, e me ne darà al più presto un esatto riscontro.

Dato in Padova dal Quartier Generale 24. Marzo 1798.

WALLIS

A norma di quanto sopra s'espone l'inclito Governo farà subito pubblicare il tutto nella Provincia, e particolarmente in quei luoghi destinati per l'inquartieramento della Truppa di questo Generalato, affinchè io possa più presto che sia possibile darne una risposta al supremo General Comando.

Per la Malattia di Sua Eccel. il Tenente Generale B. MONFRAULT

KOTULINSKI Colonnello Comandante di Piazza.

Addì 29. detto fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città previo il suono di Tromba per me Pietro Rubini pubblico Trombetta in concorso &c.

Udine 29. Marzo 1798.

LI Nobili Sigg. Proveditori di Comun della Magnifica Città di Udine Deputati alla Polizia, in esecuzione delle Commissioni di Sua Ecc. il Sig. Maresciallo Tenente B. Monfrault Comandante Militare del Friuli, avendo fatti dal loro Uffizio costituire Valentino, e Gio: Battista de Vincenzo della Villa di Lavariano arrestati per ordine del Comando Militare, come presunti rei di aver travestito 4. Soldati Imperiali, e secondata la loro diserzione, fu dalle stesse loro deposizioni rilevato il loro reato.

Rendono quindi noto per volontà dell' E. S., che trattandosi del primo caso di adesione in questa Provincia a un fatto di tanta importanza, furono li detti Valentino, e Gio: Battista de Vincenzo trattati da essi Nobb: Sigg. Deputati alla Polizia con special clemenza, e con la più mite giustizia, condannandoli, come li hanno condannati al pagamento delle Monture lasciate dalli suddetti Disertori, ed alla detenzione in queste Carceri per dieci giorni con le catene ai piedi; quantunque l'incauta loro procedura richiedesse castighi molto più severi.

B. Monfrault M. T.

Francesco Marchi Canc.

MA-

MANIFESTO.

LI Magnifici Signori Deputati della Città di Udine, e li Magnifici Signori Deputati della Patria del Friuli, così precettati da S. E. il Sig. Maresciallo Tenente B. MONFRAULT Comandante Militare del Friuli, fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che d'ora innanzi si renderà reo di Stato, e verrà come tale severamente punito, chiunque ardisse di travestire, o in altro modo coadiuvare alla fuga di qualche Soldato.

Fanno noto inoltre, che trovandosi in dovere ogni Suddito di S. M. I. R. A. di arrestare li Disertori, verranno per una parte largamente ricompensati tutti quelli, che si presteranno col fatto all'adempimento di questo medesimo dovere, e trattati per l'altra con la maggiore severità tutti quelli, che lo trascurassero: assicurandoli in pari tempo a nome del Sovrano, che li Disertori presi dagli Abitanti non soggiaceranno in veruna circostanza all'ultimo supplizio, se non nel caso di provata violente resistenza.

Con la Stampa, pubblicazione, ed affissione del presente Manifesto in questa Cit-

tà, e Provincia sarà tolto qualunque pretesto d'ignoranza per sottrarsi dai meritati castighi in caso di conosciuta trasgressione.

B. MONFRAULT
F. M. T.

Udine 29. Marzo 1798.

Andrea Brunelleschi Cancell.
della Città.
Giacomo Belgrado Cancell.
della Patria.

Addi 30. Detto. Fu pubblicato il presente Manifesto alle Scale del Palazzo di questa Città, previo il suono di Tromba per il Pubblico Trombetta Pietro Rubini in concorso ec.

PROCLAMA.

QUanto provida e giusta la Legge, che a tutela del sacro diritto di proprietà inibisce il pascolo con ogni specie di Animali sopra Beni altrui, altrettanto ingiusta, e degna

gna di correzione comparisce la inosservanza della Legge medesima, resa già universalmente nota in questa Provincia con li Proclami 24. Maggio 1787., e 24. Aprile 1790.

Giunti però essendo agl' Illustrissimi Sigg. DEPUTATI di questa Magnifica Città, ed agl' Illustriss. Sigg. DEPUTATI della Magnifica Patria del Friuli varj reclami sulla trasgressione della Legge, e Proclami suddetti, fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che volendo essi la più esatta esecuzione in qualunque parte della Provincia delle provvidenze stabilite in questa interessante materia, incorrerà nelle pene già fissate con il surriferito Proclama 24. Aprile 1790. chiunque ardisse di condurre, o lasciar andare al pascolo in qualsisia stagione i suoi Animali sopra Beni non proprj, o non tenuti ad affitto.

E poichè dalla vigilanza de' Degani, ed altri Capi di Comune dipende principalmente l'adempimento della Pubblica volontà, rinnovano ad essi l'incarico di usare le dovute attenzioni per rilevare li Trasgressori, e per farne le già commesse riferte nell' Officio competente, sotto le pene contro detti Degani e Capi di Commune comminate in caso di mancanza a' loro doveri.

Affinchè non si possa da alcuno fingere ignoranza, sarà il presente Proclama stam-

pa-

pato, pubblicato, ed affisso in ogni parte della Città, e Provincia, non che letto dai RR. Parrochi al Popolo nel primo giorno festivo *inter Missarum Solemnia* a comune, e chiara intelligenza; in quorum &c.

Udine li 11. Aprile 1798.

(Paolo Conte Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

(Giovanni Co: di Colloredo Preposto Deputato della Patria, e Colleghi.

Andrea Brunelleschi Cancell. della Città.

Giacomo Belgrado Cancell. della Patria.

Adi detto

Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta, in concorso ec.

NOI

N O I

FRANCESCO, ALESSANDRO, E FABIO FRATELLI GRITTI,

PER SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA CONTI GIURISDICENTI, E PATRONI DEL CASTELLO DI MEL, E SUO CONTADO.

REpristinati dalla Clemenza dell' Augusto Nostro Sovrano Imperatore, e Re FRANCESCO II. col Proclama 6. Febbraro 1798. del Comandante Generale dell' Armata d' Italia Oliviero Co: di Vallis, nel libero godimento dei diritti legittimi risultanti dalle Investiture di questo Feudo, Noi Conti Giurisdicenti ci troviamo in preciso dovere di render noto ai fedeli amatissimi Popoli, soggetti alla Nostra Giurisdizione, di aver riassunte le piene Nostre facoltà, e prerogative, sempre esercitate, e delle quali eravamo nell' antico e pacifico possesso prima anche dell' Epoca del 1796. marcata nel Generale Proclama suddetto.

In conseguenza di ciò, la Persona da Noi destinata a fungere l' Uffizio di Vicario, quella altresì di Cancelliere, come le altre ispezionate, nostre dipendenti, dovranno da

tut-

tutti essere riconosciute, rispettate, ubbidite nell' esercizio delle rispettive mansioni. Assicuriamo questi dilettissimi Popoli, che disposti Noi, in ogni tempo, a ricevere le loro Istanze, il paterno Nostro animo si applicherà sempre con intenso fervore al possibile miglior bene di Essi; e perchè in ogni tempo sia rispettata la Religione, conservato l' Ordine, e resa l' amministrazione della Giustizia imparziale, e incorrotta.

Sarà il presente pubblicato, e diffuso a comune notizia.

Venezia addì 18. Febbraro 1798.

(Francesco Gritti Conte Giurisdicente

(Alessandro Gritti Conte Giurisdicente.

(Fabio Iseppo Gritti Conte Giurisdicente.

TA-

L' AULICA

PROVVISORIA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE

CONferma provvisionalmente la presente Tariffa per la vendita da farsi dalli Luganegheri delli seguenti Capi di Minuzzami di Manzo Crudi alli prezzi quì sotto descritti; dovendo la presente esser tenuta esposta in ogni Bottega di Luganegher ad universale cognizione.

La Testa di Manzo senza Cervelle, e Lengua soldi due alla libb.——s. 2
Le Trippe s. sei alla libb.——s. 6
Il Fegato s. sedici——s. 16
Il Polmon s. sei alla libb.——s. 6
Il Cuore s. dodeci alla libb.——s. 12
La Lingua s. venti alla libb.——s. 20
Li Piedi s. sei l'uno——s. 6
Le Cervelle s. due all' onc.——s. 2
La Spienza s. sei alla libb.——s. 6

Data dalla Deput. sudd. pmo: Febbr. 1798.

(L'Aulico Deputato alle Sussistenze Signoretti.

Francesco del Dose Segr.

L' AULICA

PROVVISORIA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE

CONferma provvisionalmente la presente Tariffa per la Vendita da farsi alli Luganegheri delli seguenti Capi di Minuzzami di Manzo Cotti alli Prezzi quì sotto descritti; dovendo la presente esser tenuta esposta in ogni Bottega di Luganegher ad universale cognizione.

Le Trippe cotte s. sei alla libb.——s. 6
Il Doppion cotto s. otto alla libb.——s. 8
La Carne di Testa cotta nel Musetto, Occhio, ed Orecchia s. otto alla l.—s. 8
La Carne suddetta nella parte del Cuoretto, e nella Ganassa s. dieci alla libb.s. 10
La Spienza cotta s. dieci alla libb.——s. 10
Li Piedi cotti s. quattro alla libb.——s. 4
La Lingua cotta s. trentadue alla libb.-s. 32
La Carne di Tasto, Taglio, e Modegal s. ventiotto alla libb.——————s. 28

Data dalla Deput. sudd. pmo: Febbr. 1798.

(L'Aulico Deputato alle Sussistenze Signoretti.
Francesco del Dose Segr.

TA-

TARIFFA

DI QUANTO DEVE RISCUOTERSI ALLA PALLADA DI TORRE NOVA, E CANAL NOVO.

LI Burchj, e Barche di Portada di Stara 100. in zoso pagar debbano carghi——————l. 1 : —
Vodi——————l. - : 10
Di Portade di Stara 100. sin 500. carghi, lire due——————l. 2 : —
Vodi——————l. 1 : —
Detti di portada di Stara 500. in sù carghi, Lire tre——————l. 3 : —
Vodi——————l. 1 : 10
Le Barche di Francolin, che conducono Persone solamente pagar debbano soldi dodici——————l. - : 12

Eccettuati dalli pagamenti sopradetti Barche, e Burchj carghi di Pesce Fresco non avendo però altro dentro.

Così Barche, o Burchj carghi di Canna, Stuore, Careghe, Ceole, Grisiole, ed Aglio, e Barche di Pescatori, e Gondole Veneziane.

Dall' Aulica Deputazione alle Finanze li 13. Febbraro 1798.

(Spada Deputato di Finanza.
Vincenti Segr.

TARIFFA

DI QUANTO SI DEVE RISCUOTERE DALLE BARCHE, E BURCHJ CHE PASSANO PER LA TORRE NOVA.

CAdaun Burchio dovrà pagar in ragion di soldi tre per cento secondo che sarà la portada di quelli, che transiteranno per detta Palada conforme la Tariffa, Capitoli, ed Affittanza, che si attrovano nell'ex-Magistrato delle Acque.

TARIFFA

DI QUANTO SI DEVE RISCUOTERE DALLE BARCHE, E BURCHJ CHE PASSANO PER LA PALADA DELLA TORRE NOVA PER PARTE DEL CAPITANIO.

PER ogni Burchio, e Barca con Mercanzia tanto di giorno, come di notte soldi sei.

Dall' Aulica Deputazione alle Finanze li 6. Marzo 1798.

(Spada Deputato di Finanza.

Vincenti Segr.

FE-

FEDERICO MARIA DEL S. R. I.

CONTE DE GIOVANELLI,

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO

DI S. M. I. R. A. ec. ec.

PER DIVINA CLEMENZA

PATRIARCA DI VENEZIA,

E PRIMATE DELLA DALMAZIA ec.

OGetto importantissimo di Religione, qual'è la sussistenza, ed il mantenimento delle pie Case de' Catecumeni di questa Città di Venezia, nelle quali si ricettano, e sono ammaestrati nei Misterj, e Punti principali della nostra Santa Cattolica Fede, Ebrei, Turchi, e Mori, che si presentano per ricevere le Acque del Santo Battesimo; nella grave indigenza principalmente in cui adesso esse si ritrovano, eccita il Pastorale nostro zelo a raccomandare con fervore a tutti li Parrochi nostri dilettissimi Cooperatori, ed a tutti li Cappellani, Curati, ed altri Rettori, e Superiori di tutte, e ciascheduna Chie-

sa alla Spirituale nostra Giurisdizione soggette, affinchè non manchino d'invigilare acciò ne' giorni Festivi quì sotto segnati con attenzione, e diligenza sieno raccolte Elemosine a sollievo, e sostegno delle povere suddette pie Case.

Giorni destinati per dette Cerche.

Il terzo, quarto, e quinto Venerdì di Quaresima a tutte le Messe.

La terza, quarta, e quinta Domenica di Quaresima a tutte le Messe.

La Festa della Santissima Annunziata a tutte le Messe.

Le tre Feste di Pasqua di Resurrezione a tutte le Messe.

Le due Feste delle Pentecoste a tutte le Messe.

La Festa dell'Assunzione della B. Vergine a tutte le Messe.

La Festa di tutti li Santi a tutte le Messe.

Le due Feste del Santiss. Natale a tutte le Messe.

Data dalle pie Case de' Catecumeni di Venezia li 7. Marzo 1798.

(*FEDERICO MARIA GIOVANELLI Patriarca di Venezia.*

Marcantonio Mocenigo Cav. Governator Deputato sopra le Pie Case suddette sopra l'Elemosine.

L'AU-

L' AULICA

PROVVISORIA COMMISSIONE DI POLIZIA.

CHE in relazione alle Lettere di Sua Altezza il Sig. Principe di Reüss 8. corrente *sia* stampato, pubblicato, e diffuso a comune notizia il seguente del Comando Militare.

IL COMANDO MILITARE

Notifica agli Abitanti di questa Città, che fino a tanto che l' Armata d' Italia si mantiene sul piede di Guerra, li Cesarei Regj Uffiziali di essa dovranno essere alloggiati nelle Famiglie; al qual effetto vengono rilasciati gl' ordini per l' esecuzione al Deputato agl' Alloggj Militari.

Venezia 9. Marzo 1798.

(Gio: Andrea Fontana Presidente.
(Gio: Co: Bujovich.
(Domenico Co: Garagnin.

Alessandro Fontana Segr.

L'AU-

L' AULICA

DEPUTAZIONE PROVVISORIA

ALLE SUSSISTENZE

FA SAPERE.

CHE in esecuzione del Decreto 5. Marzo corrente dall' Aulico Provvisorio Governo le Carni da Zara dovranno essere vendute al prezzo inalterabile di Soldi 18. DICIOTTO la Libbra, e quelle degli Animali Nostrani non potranno essere vendute a maggior prezzo di Soldi VENTI la Libbra. Siccome poi sta sommamente a cuore del Governo medesimo il miglior essere possibile del misero Popolo.

Fa egualmente intendere, e sapere;

Che li Luganegheri dovranno vendere li sopraddetti Menuzzami ai prezzi fissati dalle Tariffe; ed in caso di contraffazione saranno soggetti al lievo delle pene stabilite dalle Leggi, ed a tutte quelle altre, che secondo la reità delle circostanze saranno ritrovate più confacenti, e giuste.

Venezia li 10. Marzo 1798.

(L' Aulico Deputato alle Sussistenze
Signoretti.

Francesco del Dose Segr.

LA

LA DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA.

INteressando sommamente gl' importanti riguardi della tranquillità, e sicurezza Pubblica, che questa Direzione Generale di Polizia sia con la maggior precisione metodicamente informata del numero, e della qualità dei Forestieri, che da qualunque Paese arrivano in questa Città, si prescrive, e si fa pubblicamente sapere, che tanto i Pubblici, quanto i Privati Albergatori, non meno che le Private Famiglie di qualunque grado, e condizione esse si siano, di volta in volta, che vi si porta ad alloggiare qualche Forestiere, o ne parte, debbano presentarne di giorno in giorno, e due ore prima della mezza notte una esatta nota alla Direzione stessa. Si avverte però, che qualora si sarà realizzata la istallazione dei Direttori di Polizia nei respettivi Sestieri della Città, dovrà una tale nota essere portata ai Direttori medesimi. Ed affinchè nessuno abbia a mostrare inscienza di questa determinazione, sarà il presente stampato, pubblicato, e distribuito agli Albergatori suddetti.

Dalla Direzione Generale di Polizia li 18. Aprile 1798.

(Zuanne Zusto.
(Girolamo Ascanio Molin.

Francesco Alberti Segr.

NOI TENENTE GENERALE, E MARESCIALLO DI CAMPO

BARONE DI KRAY

CAVALIERE, E COMENDATORE DELL' INSIGNE ORDINE MILITARE

DI MARIA TERESA

COMANDANTE LE TRUPPE REALI IMPERIALI NELLA CITTA' E DISTRETTO VICENTINO E BASSANESE.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI DEPUTATI

DEL MAGISTRATO DI SOPRAVVEGLIANZA.

PER gelosi interessanti riguardi si fa pubblicamente intendere, e si comanda:

Che niun Vetturino di questa o di altra Città, e respettivi Territorj, come nè pure verun Corriere ordinario, o estraordinario ardisca di condurre alcuno sia abitante di questa Città, e Provincia, o Forestiero fuori del Territorio senza Passaporto sottoscritto tanto dal Governo Militare, che da questo Magistrato, in pena ad arbitrio.

Ed il presente stampato, sarà pubblicato, ed

ed affisso ne' luoghj soliti di questa Città e Provincia per la dovuta sua osservanza.

Vicenza 18. Aprile 1798. dal Magistrato di Soppravveglianza.

Vidi Bar. KRAY Tenente Maresciallo.

(Luigi Porto Barbaran Dep. Presidente alla Sopravv.
(Galeazzo Calderari Dep. alla Sopravv.
(Arnaldo Arnaldi Pr. Tornieri Aggiunto Dep. alla Sopravv.

Francesco Panizzoni Canc.

Addì 18. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al Luogo solito, molti presenti ec.

IL

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI PRIMA ISTANZA.

FA pubblicamente sapere che il giorno 26. del corrente sarà aperto il concorso all' appuntamento di giornata perchè nel termine di giorni 14. possano prodursi contemporaneamente dall' Attore, e dal Reo le Allegazioni per le Cause che in grado di prima istanza avessero compilati gl' atti Legali prescritti, e che fossero state previamente insinuate a senso del Capitolo 60. della Regia Organizzazione.

Una Copia delle dette Allegazioni al momento che si presenteranno alli Giudici del Tribunale dovrà restar in Offizio a reciproca cognizione delle Parti.

Data dal Regio Tribunale di prima Istanza li 19. Aprile 1798.

(Niccolò Corner Capo.

Co: Gio: Alberto Medin Cancellier Civile di prima Istanza.

IL COMITATO ALLE SUSSISTENZE.

IN NOME

DELLA RAPPRESENTANZA

DISTRITTUALE.

VEnuto di rilevare questo Comitato, che alcuni Botteghieri, e Venditori di Commestibili, e merci prevalendosi dell' inscienza delle Truppe Austriache, si facciano lecito di lucrare indebitamente facendosi pagar i generi a maggior prezzo della Tariffa o più di quello, che li pagano gli altri, nè essendo tollerabile un tale avanzato arbitrio con chicchessia, massime con le Truppe dell' Augusto Nostro Sovrano, si commette però a Botteghieri, Osti, Beccheri, ed altri Venditori di Commestibili, e Merci di dover osservare esattamente con tutti le pubbliche Tariffe, e di dover lasciare alle Truppe suddette i generi, che non hanno Tariffa a quel prezzo medesimo che li smerciano a tutti gli altri, com' esigge ogni riguardo di Giustizia, di dovere, e di convenienza.

Il contrafacente scoperto sarà punito severamente ad arbitrio del Comitato.

Treviso li 19. Gennaro 1798.

(Giulio Oniga Farrà Presidente.
(Girolamo Piccoli del Comitato.
(Carlo Avogaro del Comitato.

Melchioro Bampo Nod. Prot.

Addì 20. Gennaro 1798.

Approvato dalla Rappresentanza Distrittuale.

Aurelio Avogaro Presidente della Rapp.

Steffano Alberti Nod. Protocoll.
della Rapp. Distrittuale.

L' AULICO GOVERNO

CENTRALE PROVVISORIO

Del Trevigiano-Coneglianese-Cenedese.

COll' approvare il Proclama del Comitato Centrale Arti, Commercio, Agricoltura, 22. No-

22. Novembre passato, fu volontà di questo Governo, seguindo sempre le traccie dell' equità, di restituire a libera disposizione de' Proprietarj li Boschi di privata ragione esistenti in questo Dipartimento, e di sovvenire in qualche parte le troppo note angustie di questa Cassa, coll' addossare alli Possessori gaudenti l' obbligo di una tenue contribuzione in danaro.

Molti infatti comparvero al Comitato predetto a verificare lo svincolo de' loro Boschi, ma molti altri mancano ancora di farlo, prendendo forse lusinga dal progresso del tempo di poter sottrarsi dal peso loro apposto, benchè tanto conveniente, e nelle più moderate misure, ed approffittar nondimeno del diritto loro derivante dalla massima presa da questo Governo.

Intento però il Governo medesimo ad assicurare intieramente l'effetto delle sue prescrizioni

D E C R E T A.

Che fermo lo svincolamento in assoluto dominio de' Proprietarj de' Boschi di privata ragione posti in questo Dipartimento, s' intendano multati tutti li Boschi, de' quali non impetrarono ancora li Proprietarj stessi il Decreto di svincolamento da questo Comitato Centrale Arti, Commercio, Agricoltura

in

in ragione di Ducati 4. Effettivi al Campo, salve quelle minorazioni, che per la inferior qualità, e natura del Bosco fossero trovate di Giustizia; dichiarandosi, che s' entro lo spazio di giorni quindici non avranno li Possessori prodotti i loro titoli al Comitato predetto, ed ottenuto il relativo Decreto, saranno costretti nelle vie più robuste al pagamento dell' indicata multa, della quale s' intendono da questo momento appostati debitori verso questa Cassa.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso in tutta la Provincia.

Treviso 20. Gennaro 1798.

Francesco Amalteo Presidente.

Grigis Segretario.

LA

RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE

DI TREVISO.

SIccome le Milizie di S. M. I. R. A. di passaggio, od acquartierate in distretto sono provvedute di Cedole del Banco Zettel, le qua-

quali per volontà dell' Augusto Monarca hanno presso i Mercanti in Germania lo spaccio loro come se fossero numerario effettivo per l' intiero valore, che rappresentano, così essendo intenzione di S. E. il Sig. Generale Co: d' HOHENZOLLERN Comandante il Dipartimento, che la misura stessa abbia qui pure il suo corso: Noi ci affrettiamo di renderla nota a chiunque per l' esecuzione sollecita dell' oggetto, ch' ella contempla. Basta il cenno unico di questo Sovrano volere acciò si presti ogni Mercante di buona voglia all' accettazione, ed al cambio di queste Cedole, il che ha da valerci la beneficenza, e le grazie di S. M., cui viene di gradimento l' indicata circolazione.

Data dal Palazzo della Rappresentanza Distrittuale li 22. Gennaro 1798.

Aurelio Avogaro Presidente.

Stefano Alberti Nod. Protocoll.
della Rappresentanza Distrittuale.

L'AULICO CENTRALE GOVERNO

Del Trevigiano-Coneglianese-Cenedese.

RIconoscendo appoggiato alle sane massime governative, e d'indispensabile esigenza il riputato rapporto del di Lui Comitato di Pubblica Sicurezza, e Polizia, il quale ha in oggetto, che siano tolti da questa Provincia quegli infetti Individui, che per le Loro colpe, e scelleratezze nell'ex Governo Veneto furono soggetti alle censure della Giustizia, e contro di essi sono quindi state pronunziate Sentenze di Bando, o di Galera, o Prigione, quali vagano ciò nonostante liberamente dapertutto con falsa credenza che non debbano più avere la loro integrale attività li seguiti giudizj, e dalla rea condotta, e abominevole abituato genio de' quali ben a ragione si presume derivata sia l'opera censurabile ed odiosa delle frequenti enormi aggressioni sino ad ora succedute, relativamente però a quanto fu deliberato in questo importantissimo argomento con altri addottati espedienti;

DE-

DECRETA

Che intendendosi di piena e legale attività tutte quelle Sentenze Criminali di Bando, Galera, o Prigione, che fossero state pronunziate sotto l'ex Governo Veneto contro rei per colpe commesse in questa Provincia, e non ne fosse per anco compiuto il respettivo periodo di tempo, sappiano costoro, che non possono per nessun modo soggiornare in alcun luogo di questa Provincia medesima; Ma che anzi avranno il più stretto e preciso obbligo le Pattuglie che furono istituite, ed ogni altra Forza Armata di praticare risolutamente il fermo di que' Banditi, o fuggitivi di Galera, e Prigione, che ardissero continuare contro al divieto espresso nelle respettive loro Sentenze a dimorare in alcuna Terra, Villa, o Comune, da cui sono proscritti, dovendo per gli oggetti di pubblica tranquillità, e sicurezza essere inesorabilmente, e per ogni maniera perseguitata tal razza di molesta gente, la di cui presenza non può che apportare travagli, scandali, e delitti d'ogni Classe. In coerenza pertanto a questa salutare deliberazione, si dovranno prestare e le Pattuglie, ed ogni altro incombente Ministro, all'esecuzione di tali intenzioni, per cadauna delle quali conseguiranno il premio di Duc. 50.

che gli saranno indiminutamente contati tosto dal Cassiere del Governo col fondamento d' una Fede giurata del Preside Criminale che assicuri che li Retenti, o Retento siano stati colti in contragression di Bando, o come fuggitivi di Gallera, o Prigione; come altrimenti operando incorreranno nei più severi, e pronti castighi.

Treviso li 27. Gennaro 1798.

Amalteo Presidente.

Brocchi Segr.

IL COMITATO

ALLE FINANZE, ARTI, COMMERCIO, ACQUE, ED AGRICOLTURA

DELLA

RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE.

VEnendo a cognizione del Comitato nostro, che alcuni Individui di questa Città, e Cantone si siano fatto lecito ad onta delle provide Salutari Leggi in più tempi emanate

nate à conservazione di tanto necessario Ramo di Finanze, di far acquisto di Sali di Contrabando parte per li bisogni delle loro Famiglie, e parte scandalosamente per farne anche delle vendite in grave pregiudizio, e danno dell'interesse del presente Conduttore, che per ogni riguardo di equità e Giustizia deve essere da noi possibilmente garantito.

Si fa perciò pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che tutti quelli, che avessero acquistati Sali di Contrabbando per il solo bisogno delle loro Famiglie, quanto tutti quegli altri, che acquistati ne avessero per rivenderli, di dover nel termine di giorni otto dal momento della Pubblicazione del presente portarli alla Caneva di questa Comune, con dichiarazione per altro, che a que' soli, che lo avessero acquistato per bisogno di sua Famiglia gli verrà pagato a soldi due per Libbra grossa Trevisana, e gli altri che lo avessero acquistato per rivendere dovranno pure tradurlo alla Caneva dove dal suddetto Conduttore, stante la pronta obbedienza gli verrà accordato qualche compenso.

Secondo. Passati detti giorni otto, tutto il Sale che si ritroverà nelle Case tanto degli uni, che degli altri sarà soggetto alle Pene del Proclama di questa Rappresentanza

del

del giorno 20. Novembre 1797. per il qual effetto saranno incombenzati li Ministri di tutta la Vigilanza sotto la Loro responsabilità.

Terzo. Il Proclama suddetto 20. Novembre 1797. dovrà in seguito avere in tutto, e per tutto l'intiero suo effetto, e sarà di nuovo ristampato, e Pubblicato sotto il presente.

Treviso 27. Gennaro 1798.

(Gio: Battista Martinetti Presidente del Comitato.
(Antonio Greguoli del Comitato.

Antonio Brocchi Nod. Protocoll. del Comitato.

27. Gennaro 1798. Approvato dalla Rappresentanza Distrittuale.

(Giovanni Onzelt Presidente.

Stefano Alberti Nod. Protocoll. della Rappresentanza.

20. *Novembre* 1797.

LA prosperazione, e l' incamminamento della Finanza, siccome interessa lo stato economico del Cantone, così a se chiama le cure nostre più assidue, onde promoverlo possibilmente in ogni diramazione.

Ci conosciamo quindi in necessità limitando per ora lo studio nostro all' articolo Sale, di decretare le discipline qui appresso inerenti a quanto il Comitato alle Finanze Centrale, e la nostra Deputazione ha reso pubblico col suo Proclama per l' incanto che deve aver luogo il giorno 25. Novembre cadente e ciò di comune consentimento, dietro la conoscenza che tal materia compete intieramente alla amministrazione Municipale.

Che però facciamo intendere quanto segue.

I. L' Impresario, o Impresarj dovranno contare la Mensuale Regalia posticipata in questa nostra Cassa in tante buone Monete al corrente valore di questa Piazza.

II. Nella vendita de' Sali dovrà tenerli sempre separati, cioè in una parte quello ad uso Comune, e nell' altra quello di Santa Maura, detto Sal bianco.

III. Resta inibito a cadaun Cittadino di que-

questo Cantone di condur, vender, tener, o ricovrar qualunque si voglia quantità di Sale, che non fosse comprato in questa Caneva, o Posti della medesima, che saranno distinti coll' apposita insegna, restando espressamente proibito il comperarne ai Posti, o Caneve di altro Cantone sotto le pene infrascritte, oltre alla perdita del genere.

IV. Per qualunque Contrabbando, che sarà ritrovato, o d' altro modo scoperto, e legittimamente comprovato si stabiliscono le pene nelle seguenti misure: sino alle Libbre 50. caderà il Contrafacente nella pena di Lire 2. per Libbra: dalle Libbre 50. alle 100 di L. 3. per Libbra, e dalle 100. ad ogni maggior summa di L. 4. per Libbra. Nelle medesime pene incorreranno pure tutti quelli, che ardissero di scortare, o ricovrare, o condurre simili Contrafacenti, o prestarli qualunque ajuto, o favore.

V. Li recidivi saranno condannati a doppia pena. Il Sale, che venisse asportato sarà di ragion dell' Impresa, e la pena devoluta per metà agl' Esecutori, e l' altra metà alla Cassa della nostra Comune.

VI. Alle pene suespresse saranno pure soggetti quei Carradori, Barcajuoli, e Conduttori, che trasportando Sali di ragione di questa Caneva ne facessero d' essi una qualche dispersione.

VII.

VII. Tutti li contravventori agli ordini sudichiariti dovranno esser pure dalli Communi fermati, e condotti in Arresto in questa Città ove dovranno restare, quando non prestassero un' idonea Pieggieria, fino che abbiano pagato la pena, alla quale saranno soggetti nelle misure sopra fissate.

VIII. Li stessi obblighi, e pene restano infisse, e li stessi premj di sopra espressi s' intenderanno promessi alli Custodi dei Posti, Pallade, e Passadori, e se mai fosse scoperta intelligenza tra il Ministro destinato all' Azienda, o custodia di questa importante Vendita, e li Contrabbandieri, sarà considerato un tale delitto come criminoso, e però afflittivamente punito.

IX. Sarà punito con pene afflittive quel Contrabandiere, che si facesse lecito d'introdursi nel nostro Cantone con Armi da fuoco per ressistere alla Giustizia, oppure comparisce scortato da numero di persone per garantire colla forza l' illecita vendita. In conseguenza di ciò il Comitato nostro di Salute Pubblica, dovrà prender le più rissolute misure per far arrestare li Rei, e dietro alla conoscenza del fatto, venirà alla sentenza.

X. Resta espressamente proibito agli Esecutori qualunque restituzione dei Contrabbandi fermati sotto pena di pagar del proprio

l'importo degli stessi oltre la pena, che dovrebbero pagar li Rei.

XI. I subconduttori avranno tutte quelle facoltative, che accorderà ad essi l' Impresario, in dipendenza però sempre del di lui titolo, e sotto la di lui responsabilità.

XII. Li Direttori della Caneva, e li Postieri dovranno assogettar all' esame delli Pubblici Bolladori li loro Pesi, e Misure onde non sia fatto defraudo alcuno alla Popolazione.

XIII. Scoprendosi malizia, od inganno in qualche Venditore nei Pesi, Misure, o modo di misurare, sarà soggetto alla pena di Duc. 100. cadauna volta, per il che il Comitato alle Sussistenze, e loro Ispettori dovranno sempre essere vigili.

XIV. Le questioni che insorgessero tra li Comitati nostri, e li Conduttori, o Subconduttori saranno proposte difinitivamente a questa Municipalità.

XV. Il Comitato nostro alle Finanze sarà il Preside naturale dell' Impresa, ed avrà la cura di preservarla possibilmente indemne dai discapiti, che ad essa si tentasse d' inferire.

XVI. Sarà poi tutela l' Azienda tutta dal Comitato di Salute Pubblica. Spetterà a questo Comitato il far eseguire i lievi delle Pene stabilite: Avrà però il detto Comitato

la facoltà di poter diminuire a norma delle circostanze le Pene affisse, e però farà custodire li Rei in luogo d'Arresto se non danno un'idonea Pieggeria fino a che abbino supplito per l'intiero.

XVII. Sei Mesi prima dello spirar della Condotta dovrà l'Impresario notificar al Comitato nostro alle Finanze le rimanenze dei Sali che avesse in tutto il Cantone, individuando qualità, e luogo ove esistono, non facendo ciò tutto il Sale, che si troverà avere terminata la Condotta sarà stabilito di Contrabbando.

XVIII. Il nostro Comitato di Pubblica Sicurezza invigilerà attentamente sulle direzioni della Compagnia di Vigilanza, e punirà col maggior rigore tutti quegli Individui della medesima, che si faranno lecito di praticare alcuna vessazione, ed arbitrio fuori delle loro Commissioni.

XIX. Ed al caso che continuar dovesse ancora inaffittata, dovranno le suddette Discipline in quanto riguarda Contrabbandi, Pesi, Misure, e Pene, avere l'innalterabile sua esecuzione, onde conservar questo tanto necessario Ramo di Finanza.

Antonio Greguoli Presidente.

Stefano Alberti Nod. Prot.

L'AULICO
CENTRALE GOVERNO

Del Trivigiano-Coneglianese-Cenedese.

NON dovendo Sua Ecc. il Sig. Co: di HOHENZOLLERN Nostro Generale Comandante, essere molestato in mezzo alle gravi sue cure da' Reclami in materia di Alloggj, ed altre cose appartenenti al Soldato, che spettano direttamente ai Comandanti dei respettivi Reggimenti SCHRODER, KARAICZAY componenti questa Guernigione, così per ordine anche preciso dell'E. S.

Facciamo pubblicamente intendere e sapere a tutti e cadauno gli Abitanti di questa Città e Provincia, che qualsivoglia reclamo portar volessero in tali materie debbano prima di portarsi dal prelodato Generale, rassegnarlo ai medesimi Comandanti, dai quali sarà loro resa Giustizia.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa a comune intelligenza, e notizia.

Treviso li 28. Gennaro 1798.

Francesco Amalteo Presidente.

Grigis Segr.

LA

L A

RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE

DI TREVISO.

INerendo alla volontà spiegata in Decreto apposito rivolto a questo Aulico Centrale Provvisorio Governo da S. E. il Sig. Generale Conte WALLIS relativamente alla valuta, che le Monete Imperiali aver debbano in questo Distretto; Si fa pubblicamente intendere a comun direzione del cambio, e di tutti gli altri usi sociali, che rimane fisso, ed innalterabile fino a nuove disposizioni le quali verranno al caso opportunemente emanate il valore indicato individuatamente nella Tariffa Provvisoria per le Monete del giorno 2. Giugno 1797.

Cesseranno in tal guisa le confusioni, che ci producono alla Giornata il dispiacere di continue doglianze, e ci riposiamo quanto all' osservanza della prescrizione Sovrana sul zelo, e sull' esattezza di ogni particolare, il quale vorrà fornire un documento di fedel Sudditanza proporzionandosi a questa misura, ed allontanare da se quelle correzioni, e pe-

ne

ne colle quali in caso diverso pesarebbe la Giustizia sopra di lui.

31. Gennaro 1798.

Giovanni Onzelt Presidente.

Stefano Alberti Nod. Protocoll.
della Rappresentanza Distrittuale.

IN NOME

DELLA RAPPRESENTANZA

DISTRITTUALE PROVVISORIA

IL COMITATO ALLA SANITA'.

IL nuovo fortunato cambiamento fa, che tranquillamente ritornar possiamo al metodo antecedente, e dimostrare colle formalità solite gli atti dovuti di memoria ai Santi nostri Protettori per le grazie ottenute dal DIVINO FATTORE.

Stabilita dunque la giornata di Domenica 4. corr.

4. corr. per la consueta Votiva Processione, e Sacra Funzione delli Gloriosi Santi Fabiano, e Sebastiano, restano invitati ed eccitati li Regolari, Secolari, ed Abitanti tutti di questa Città ad intervenire alla ora solita a questa Cattedrale per passare processionalmente alla destinata Chiesa di Santa Maria Maggiore, ed ivi celebrare la Santa Messa facendo orazioni, e pregando essi Santi a voler intercedere presso S. D. Maestà la conservazione in Salute di questa Città con quella assieme del nuovo Augusto Nostro SOVRANO.

Tutte le Scuole, ed Arti dovranno intervenire con le loro insegne e torcia accese in pena di L. 25. per cadauna Scuola, applicabili alla Cassa nostra, dovendo il Deputato a chiamar le Scuole date in nota quelle mancanti se mai ve ne fossero.

Alla pena stessa sarà soggetto cadauno dell'Arti Botteghieri, Osti, Bettolieri, Caffettieri, ed altri, niuno eccettuato, che non tenessero chiuse durante la Sacra Funzione le Porte, e Balconate delle loro Botteghe.

Sarà il presente pubblicato a comune notizia; e perchè nessuno pretender possa ignoranza sarà ancora stampato, e poscia intimato a tutti li Capi delle Arti a loro

lu-

lume, e per la sua esecuzione; e così &c.

Treviso primo Febbrajo 1798.

Carlo Mainer Rappresentante Distrittuale al Comitato.
Antonio Pola Presidente del Comitato.
Lorenzo Casellati del Comitato.
Agostino Alessandrini del Comitato.
Pietro Targhetta del Comitato.

Ruggieri Segr.

IN NOME DELLA RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE

IL COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA, E POLIZIA, ISTRUZION PUBBLICA, AFFARI ECCLESIASTICI, E FORO.

LA indecenza, e la troppo osservabile trascuratezza, che venne fin quì tenuta in questa Città nella importante, e salutar massima

ſima della nettezza de' Portici coperti, e ſcoperti, non che delle Pubbliche Strade, richiama le più zelanti cure di questo Comitato, onde prevenire gli ulteriori disordini, preservando un oggetto tanto interessante al comodo degli Abitanti, ed alla interna Polizia della Città. In conseguenza di tutto ciò deviene a prescrivere le seguenti discipline, che doveranno essere inalterabilmente osservate.

Primo. Tutti gli Abitanti di questa Città, niuno eccettuato, dovranno ogni mattina nettare, o far nettare quella porzione di Portico coperto, o scoperto, e Marciapiedi, che comprende le respettive Case, e Botteghe.

Secondo. Tutti li così detti Terruzzi, che attualmente esercitano un tal mestiere, e quelli che in avvenire volessero esercitarsi saranno tenuti, ed obbligati ogni mattina a dover coll' uso delle Cariole levar dalle Pubbliche Strade tutto il Fango, e qualunque altra immondezza, che vi si attrovasse, ed il tutto trasportare in luogo appartato fuori della Città, onde col mezzo di tali precauzioni pervenire al contemplato oggetto di render le Pubbliche vie e più comode, e più decenti, e far confluire nell' aria quella salubrità, che non può provenire, che dalla mondezza, al qual' effetto restano precettati

li Terruzzi stessi a prodursi al Comitato nostro nel termine di giorni otto successivi dopo la pubblicazione del presente, da cui sarà loro rilasciato Gratis un Mandato con quelle discipline, e riparti, che saranno creduti li più opportuni alla inalterabile esecuzione di un affare di tanta rilevanza.

Terzo. Restano incaricati li Ministri nostri di Polizia d'invigilare, che tutti li detti Terruzzi siano muniti del surriferito Mandato, commettendo alli medesimi di levare a chiunque fosse ritrovato mancante di tal requisito le respettive Cariole co' suoi apprestamenti, che s'intenderanno illico confiscate.

Quarto. Chiunque contravvenisse alla puntuale osservanza di quanto resta qui sopra rispettivamente ingionto, caderà nella pena di L. 12: 8 per cadauna volta fosse scoperto difettivo, da essergli irremissibilmente levata, ed applicata alli Poveri delle respettive Parrocchie.

Quinto. Resta finalmente affidata alli Capi delle respettive Contrade la cura di vegliare attentamente, onde la presente proclamazione riporti l'intiero suo effetto, ed esecuzione, in pena, mancando della debita diligenza, di soggiacere a quelle correzioni, che saranno dal Comitato nostro credute analoghe alle loro trasgressioni.

Ed

Ed affinchè alcuno non affetti ignoranza sarà il presente pubblicato da' Reverendi Parrochi dall'Altare inter Missarum Solemnia tanto in questa Città, che nelle Ville circonvicine, e diffuso a chiara, e comune intelligenza.

Treviso li 2. Febraro 1798.

Girolamo Olivi Presidente.

Niccolò Piazza Nod. Protocoll. del Comitato.

Addì 2. Febbrajo 1798. Treviso.

Approvato dalla Rappresentanza Distrittuale.

Giovanni Onzelt Presidente.

Stefano Alberti Nodaro Protocollista della Rappresentanza suddetta.

IN NOME
DELLA RAPPRESENTANZA
DISTRITUALE
IL COMITATO ALLA SANITA'.

AD onta, che col Proclama nostro 17. Giugno prossimo passato siano stati eccitati li Proprietarj di Lettamaj arbitrariamente giacenti in questa Città a dover trasportarli nel più breve termine fuori di essa, e che avessero a levarsi tutte le immonde scolaticie sulle pubbliche strade, perchè queste avessero sempre ad essere della conveniente nettezza, giusto anco alle precedenti salutari prescrizioni: si riconosce tuttavia col fatto una tanto scandalosa continuazione non più oltre tollerabile, e contraria immediatamente agli oggetti di Salute.

Resta quindi sui giusti reclami ancora di S. E. il Sig. Co: d'Hohenzollern, e del Sig. Comandante della Piazza, comandato, e prescritto, che tutti li Abitanti di questa Città, o altri Proprietarj di essi lettami abbiano nel termine di giorni otto a levarli e tradurli come sopra, dovendo egualmente effettuare il giornaliero trasporto degli altri, che in seguito andassero raccogliendo, se pu-

re

re non fossero in maggior ammasso di tre Carruole; ed impedire che le Androne, e Secchiari non scolino sulle pubbliche strade.

Chiunque spirato esso termine non avrà adempito il comando, od in avvenire trasgredirà, sarà irremissibilmente soggetto oltre alla perdita del lettame, che venirà ipso facto fiscato, alla pena di L. 25., applicabili alla Cassa di questo Comitato.

Abbiamo lusinga, che con questa nuova proclamazione si presterà ognuno all'adempimento dei proprj doveri, e non vorrà obbligare il Comitato nostro a quei passi, ai quali ci necessiterà il proprio Officio per la possibile salvezza comune.

Treviso 3. Febbrajo 1798.

Carlo Mainer Rappr. Distrit. al Comit.
Antonio Pola Presidente del Comitato.
Lorenzo Casellati del Comitato.
Agostino Alessandrini del Comitato.
Pietro Targhetta del Comitato.

Ruggeri Segr.

Addi 5. Febbrajo 1798.
Approvato da questa Rappresent. Distrittuale

Gio: Battista Sugana Presidente.

Stefano Alberti Nod. Protocoll.
della Rapp. suddetta.

L'AU-

CENTRALE GOVERNO

DEL TRIVIGIANO-CONEGLIANESE-CENEDESE.

L'incertezza, e l'inesattezza finora corsa nel ragguagliare le Monete Imperiali colle Venete ha prodotti non pochi motivi d'alterazione, e di risse, particolarmente all'occasione di Cambj fra 'l minuto popolo, ed il Soldato. A toglimento però di simili inconvenienti per quanto è possibile nel presente momento fissiamo, come qui sotto, una interinale Tariffa, la quale servirà di norma fintantocchè da una autorità superiore venga stabilita una più solida determinazione:

Sovrana	L.	69:	—:—
Ongaro Imperiale	L.	23:	—:—
Da tre Carantani	L.	—:	5:—
Petizza	L.	1:	8:—
Da Carantani n. 20.	L.	1:	13:—
Da Carantani n. 12.	L.	1:	—:—
Da Carantani n. 10.	L.	:	16: 6
Da Carantani n. 7.	L.	:	11: 6
Crosone	L.	11:	6:—
Tallero Imperiale	L.	10:	—:—

Treviso li 3. Febbrajo 1798.

Cav. Avogadro Presidente.

Grigis Segr.

IN

IN NOME DELL' AULICO

CENTRALE GOVERNO

DEL TREVIGIANO-CONEGLIANESE-CENEDESE

IL COMITATO

DI PUBBLICA SICUREZZA, E POLIZIA.

COmandata, e mantenuta da S. E. Co: d'Hohenzollern Generale Comandante questa Provincia la più rigorosa disciplina fra le Truppe Regie Imperiali quì acquartierate, e pronto sempre esso Signor Generale alle più esemplari punizioni sopra i violatori degli ordini suoi, esige in pari tempo che qualunque Individuo delle Truppe medesime sia rispettato, com' esser deve chi porta l'illustre divisa del Nostro clementissimo Augusto Sovrano.

Facciamo quindi sapere che nessuno si faccia lecito di offendere in qualsisia modo qualunque Militare Austriaco sotto le più severe pene, anche di morte, alle quali pene è da S. M. autorizzato il predetto Sig. Generale; e rendiamo parimenti noto che qualunque lagnanza contro de' Soldati sarà dal medesimo accolta, e qualunque loro delitto

a Lui

a Lui reclamato sarà esemplarmente con eguale giustizia punito.

Addì 6. Febbrajo 1798.

Pasini Presidente.
Perrucchini.
Piacentini.

Codalonga Segr.

Visto, ed approvato dall' Aulico Centr. Gover.

Cavalier Avogadro Presidente.

Nascimben Vice Segr.

LA RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE DI TREVISO.

UN tributo di comun giubilo è quello, che invitiamo il Pubblico a render palese con manifeste indicazioni di gioja il prossimo Lunedì 12. del corrente giorno natalizio di S. M. I. R. A. E' nostra intenzione ch' egli si compiaccia di aggradirlo come una rimostranza festiva di suddita divozione, che che se non riesce decorata esternamente nel-

le

le ristrettezze attuali quanto la dignità dell' argomento il dimanda, sarà accompagnata almeno dal senso interno il più vivo degli animi nostri penetrati della lieta avventura d' esser caduti sotto il di Lui glorioso Dominio. A quelle misure adunque che la Rappresentanza giudicherà convenirsi per di lei fatto a questa solennità, ogni particolare è invitato ad aggiungere la illuminazione alla sera della sua Casa, onde ad un' epoca di sì fausto augurio per noi si prolunghino a notte ancora le testimonianze del pubblico voto alla prosperazione della Sacra Persona.

Li 8. Febbrajo 1798.

Gio: Battista Sugana Presidente.

Stefano Alberti Nod. Protocoll. della Rappr. Distritt.

PROCLAMA
DELLA DEPUTAZIONE
ALLE VETTOVAGLIE.

IL primo studio della Deputazione alle Vettovaglie instituita dal Magnifico Magistrato della Provvedaria con Terminazione 24. Febbrajo pross. pass. è quello d'invigilar su gli arbitrj, che nascer potrebbero per parte de' Venditori, di repristinar quelle leggi, che vigevano in tale argomento nell'anno 1796., e di punire que' contumaci, che trasgredendo le leggi medesime oprassero in onta alle stesse, e a danno di questa Popolazione. Fondata su tali principj, trovando necessario di dover emanare in complesso tutte quelle discipline, che nella gelosa materia di Viveri furono in più tempi pubblicate, coll'autorità demandatale dal suddetto Magnifico Magistrato, diviene all'estesa del seguente articolato Proclama, che dovrà essere da ognuno irremissibilmente eseguito.

Scuole, e Fraglie.

I. Essendo di giustizia il rimetter nei diritti, e privilegj, che godevano nell'anno 1796. tutte le Scuole, e Fraglie de' Pistori, Forneri, Fruttaroli, Salumieri,

ri, Farinati, ed altre simili, secondando anche le giuste instanze per parte di alcune di esse avanzate a questa Deputazione; si fa noto a chiunque, che non vi sia persona di che grado, e condizione esser si voglia, la quale non fosse ammessa ad alcuna delle Scuole indicate, che ardisca di pregiudicare in verun modo i diritti, e privilegj delle medesime Scuole, o Fraglie in pena di L. 25., intendendosi col presente restituite al loro vigore le Leggi, Parti, Decreti, Terminazioni, e Proclami, che sussistevano in tal proposito nell' anno 1796.

II. I Pistori di questa Città, e Territorio doveranno fabbricare, vendere, e far vendere il Pane bello, ben cotto, e di giusto peso, in pena se sarà scarso di soldi dieci per oncia; come pure doveranno tenere provvedute le proprie Botteghe, e Posti di una quantità conveniente di pane, per lo meno di libbre sei, in pena di L. 25. *Pistori.*

III. Resosi abituato in qualche Pistore l'abuso di smerciare del pane mal cotto, e mescolato con Farinella, od altre Farine inferiori a solo oggetto di un indebito lucro, e considerando quanto siano perniciose tali sorta di pane, si commette ai suddetti Pistori di dover farlo ben cotto, e di buona qualità in *Suddetti,*

pena di L. 3:2 per grosso. Restando sotto le stesse pene proibito il far pane per casate, o di altra qualità, che non fosse indicata nel Calamiere.

Sensali da Biade. IV. Dovranno i Sensali da Biade di questa Città, e Territorio notificare appresso il Cancelliere della Deputazione tutti i Contratti, che seguiranno colla loro mediazione, niuno eccettuato, continuando ne' tempi soliti a portare i loro attestati affermativi, o negativi in pena di L. 25.

Revendigoli. V. Il perniciosissimo disordine invalso ne' Revendigoli di transitare la mattina per tempo sulla Pubblica Piazza delle Donne, Pescaria, ed altri luoghi della Città, comperando ingordamente da' Venditori di prima mano i generi, col solo oggetto d' incarirli, per procurarsi un indebito guadagno, il che riesce di notabile pregiudizio, e sconforto alla misera Popolazione, chiama la vigilanza di questa Deputazione a proibire a' Revendigoli, e Revendigole il transitare nel sito destinato a' Venditori di prima mano, non che di contrattare, o comperare cosa alcuna prima dell' ora di Terza, sopra la Piazza delle Donne, per le strade, alle Porte della Città, e per quattro miglia lontano, in pena di L. 8. transitando, e di L. 25., e perdita del capo reo com-

comperando, o anche contrattando contro la presente deliberazione.

VI. Essendo stato dal Magn. Magistrato della Provvederia con suo Proclama 23. Febbrajo prossimo passato commesso a tutti gli Artisti, e Bottegaj, Mercanti, e a cadaun Venditore di Comestibili, e Merci di Città, e Campagna di dover bollare le misure, stadiere, pesi, ed altri simili capi nel tempo in detto Proclama fissato, si fa pubblicamente noto, che se dopo il tempo prefisso saranno trovati li capi suddetti mancanti dell' ordinato bollo, incorreranno i Proprietarj nella pena di L. 25. per cadaun capo, che non fosse bollato. Se poi detti pesi, bilancie, e misure non fossero giusti, incorreranno nella pena di L. 50., e perdita del Capo reo. *Bolli.*

VII. Gli Osti, e Bettolieri di Città, e Campagna sono soggetti alle medesime discipline, e caderanno nelle pene suddette tutte le volte che saranno loro trovate Bozze, o Misure non bollate, e scarse. Restando proibito agli Osti di Città l' uso de' Boccali in pena di L. 25., per cadaun capo, e' perdita del medesimo. *Osti.*

VIII. Dovrà cadaun Venditore di Vittuarie osservare rigorosamente le Tariffe, che verranno di tempo in tempo rila- *Tariffe.*

scia-

sciate in pena di L. 50., come pure dovrà esser provveduto de' necessarj Calamieri in pena di L. 25.

IX. Esigendo la Giustizia, e l'interesse universale, che siano eseguite le leggi anco rapporto alle Pietre cotte, e Coppi, così si prescrive a' Fornasieri tutti di dover osservare il Proclama 7. Aprile 1795. sotto le pene in esso fissate.

Pietre, e Coppi.

X. Meritando vigilanza l'argomento pure interessante della vendita, compreda, ed Inchietta arbitraria di Biade, Legumi, Frutti, Erbaggi, e Pesce, restano richiamate le leggi tutte concernenti il presente Articolo, che prima dell'anno 1796. furono emanate, e non posteriormente abolite.

Inchietta di Viveri.

XI. Inerendo alla Terminazione segnata dall' Offizio della Provvederia il giorno 18. Giugno 1743., la quale prescrive, che li Caldereri di Città, e delle Ville del Territorio, possano nei lavori di Rame con orlo di Ferro porvi oncie quattro di Ferro per ogni oncie otto di Rame lavorato, e con tale ragguaglio debbano esser fatti essi lavori, si prescrive a' Caldereri della Città, e della Campagna, come anche ai Forestieri, che transitano per le Ville, di dover osservare la Terminazione suddetta in pena di L. 25., e perdita dei generi.

Caldereri.

XII.

XII. Non potranno i Beccheri di Città, e Campagna nello smercio delle Carni dar zonta di piedi, interiori, o minuzzami in pena di L. 25., restando loro permesso la sola Testa disossata. *Beccheri.*

XIII. Se alcuno di essi defrauderà il Compratore nel peso cadrà nella pena di L. 25. per ogni oncia di defraudo, se nel prezzo nella pena comminata nell' Articolo VIII. del presente. *Suddetti.*

XIV. Ogni Venditore sarà responsabile anche per i proprj subalterni Ministri, cosicchè incorrerà in tutte quelle pene, che dall' indisciplina de' Ministri stessi fossero meritate. *Responsabilità de' Venditori.*

XV. Cadaun contrafacente soggiacerà per la prima volta alle pene tutte di sopra fissate, e per la seconda volta ad una duplice pena; se poi verrà scoperto la terza volta ad una pena afflittiva corrispondente alla qualità della trasgressione. *Pene.*

All' integrità, e vigilanza de' Signori Giurati di Giustizia resta efficacemente raccomandato, ed appoggiato l' interesse della Popolazione, e l' esecuzione del Proclama presente, venendo li medesimi eccitati a voler con assidua costanza, ed impegno invigilare, onde reprimere tutti gli abusi, e defraudi, che si tentassero di fare da' Venditori in aggravio del Popolo; restando confermate tutte le

leg-

leggi, e Proclami, che in materia di Vittuarie vigevano prima dell' anno 1796., e che non fossero nel presente comprese.

Sarà il presente stampato, e diffuso per la Città, non che consegnato ai Capi tutti delle Arti, e sarà pure pubblicato per le Ville del Territorio inter Missarum Solemnia da' Reverendiss. Parrochi, ed affisso alle Porte delle Chiese a comune notizia.

Treviso dalla Deputazione alle Vettovaglie li 5. Marzo 1798.

(Altenier degli Azzoni Avogaro Dep. Presid.
(Giulio Oniga Fara Deputato.
(Giacomo Dott. Fabris Deputato.

Melchioro Bampo Nod. Cancell. della Deputazione.

Addi 5. Marzo 1798.

Visto, ed approvato dal Magistrato della Provvedaria.

Antonio Pola Provv. V. Presid. e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

NOI

N O I

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE, REALE, APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA ec.

INteressando non meno il buon ordine Pubblico, quanto l'Economia desiderabile delle private Famiglie, che non siano tollerati i Giuochi d'Azzardo, e d'Invito, abbiamo trovato necessario per far cessare un vizio sì pernicioso per diversi rapporti di determinare quanto siegue:

Primo. Si proibisce a qualuuque Persona di qualsivoglia condizione, stato, e dignità di giuocare ai Giuocchi d'Azzardo, e d'Invito tanto ne' Luoghi Pubblici, che nelle Case private. Per tali saranno ritenuti la Bassetta, il Faraone, la Tombola, e tutti gli altri proibiti negli Editti, Proclami, ed Ordini pubblicati prima del 1796., che vogliamo compresi in questa disposizione, come se vi fossero specialmente nominati.

Secondo. La pena, che s'incorrerà dai Giuocatori indicati nell'antecedente Articolo

sarà per ciascuna contravvenzione di Ducati 500. correnti oltre la perdita del danaro, che verrà trovato sul tavolo all' atto dell' invenzione, ed in caso d' impotenza al pagamento avrà luogo la pena di tre mesi di Carcere; se il Contravventore non apparterrà alla Classe de' Nobili, e se Nobile, sarà punito coll' Arresto in Castello Militare per tre mesi. I Recidivi soggiaceranno indistintamente alla pena del Carcere per sei mesi, o del Castello secondo l' anzidetta distinzione.

Terzo. Chiunque tollererà in Casa propria siffatti Giuochi verrà sottomesso alla multa di Ducati 500. correnti nei modi come sopra per mancanza di pagamento in pena della sola tolleranza, oltre di quella, che incorrerà quando fosse partecipe del Giuoco.

Quarto. I Caffettieri, gli Osti, i Locandieri, i così detti *Trattori*, e le altre Persone di simile professione, che permetteranno tali Giuochi, incorreranno nella pena di sei mesi di Carcere.

Quinto. Si dovrà in questa materia procedere per via d' inquisizione limitata l' azione entro il termine d' un anno: E le Somme, che si ricaveranno dalle incorse penali, verranno divise per metà fra il Regio Fisco, e l' Accusatore, a cui accordiamo anche l' impunità, qualora fosse correo.

Per

Per l'esatto adempimento di quanto si dispone incarichiamo i Giusdicenti Criminali tanto di questa, che delle altre Città, Provincie, e Distretti di Terra Ferma, ordinando, che il presente Proclama sia pubblicato in tutti i Luoghi soliti, onde non se ne possa allegare ignoranza.

Treviso 20. Febbrajo 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V.t Pellegrini Commissario Civile.

Patroni Segr.

PROCLAMA

DELL'INCLITO MAGISTRATO PROVVISORIO

Degl' Illustrissimi Signori

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

DELLA CITTA' DI TREVISO.

NEcessario essendo alle Autorità destinate a prevenire i delitti, e a garantire coll' esemplar punizione de' Rei le sostanze, e la

vita dei Sudditi l'aver pronta e veridica relazione di tutti i fatti criminosi, che nascono in questa Città, e Territorio, restano incaricati li Medici e Chirurghi per quanto ad essi spetta, e li Capi di Contrada in Città, e li Merighi, ed Uomini di Comun in Villa di dover invigilare sopra tale argomento, e portar immediatamente la denunzia al consueto Offizio del Malefizio, in quei modi, e sotto quelle pene ch' erano dalle Leggi state stabilite avanti il primo Gennaro 1796. Saranno però li suddetti Medici e Chirurghi, Capi di Contrada, ed Uomini di Comun responsabili della loro tardanza, ed ommissione alle Autorità predette, le quali a tenor della Colpa passeranno ai proporzionati castighi. Il predetto sarà stampato e pubblicato tanto in Città, che in tutte le Ville dai Reverendissimi Parrochi inter Missarum solemnia.

Treviso li 2. Marzo 1798.

(Girolamo Sugana Provv. Pres. e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Canc.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
PROVVEDITORI, ED ANZIANI
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI TREVISO.

I. CHiamati dal naturale loro dovere, e dai pressanti bisogni di questo Magistrato Pubblico a procurar l'esazione de' riflessibili Crediti, che tiene verso i Particolari diffettivi delle pubbliche imposte Loro adossate dagli aboliti Corpi Municipali, e Centrali nel decorso anno 1797., nonchè per qualsisia altra causa, fanno col presente pubblicamente intendere e sapere, che qualora nel termine di giorni 15. dalla pubblicazione del presente non venga da cadaun debitore saldato il proprio debito a senso delle prescrizioni da essi Corpi emanate in tale argomento saranno inoltrate, oltre le pene comminate, anche le militari esecuzioni, dietro lo spiegato sentimento di S. E. Co: d' Hohenzollern Gen. Comandante del Trevigiano.

II. D' ordine dell' E. S. fanno contemporaneamente noto, che nessuno ardisca salir sulli spalti delle pubbliche Mura con Carri, Caretti, e Carrozze, od altra vettura, o pascolar animali, poichè saranno altrimenti fer-

fermati colle vetture stesse, od animali, e assoggettati a quelle pene, che crederà convenienti la prelodata E. S., ben inteso non parlarsi in questo Articolo degli Animali, che nei soliti Mercati d'ogni Martedì vengono appostati nelli consueti siti sulle pubbliche Mura per la Loro Vendita.

III. Esigendo il rispetto dovuto alle Guardie di S. M. I. e R. A. nostro Augusto Sovrano, e a scanso di disordini, che nessuno guidi in trotto, o galoppo i Cavalli nel passar per le Porte della Città, così resta fermamente commesso di doverli guidar di passo, in pena d'essere sul fatto arrestati, e condotti alla gran Guardia per subir quel castigo che riputetà opportuno l'Illustrissimo Reg. Imper. Comandante di questa Piazza.

Il presente sarà stampato, pubblicato, diffuso, e trasmesso a' Rev. Parrochi, che si daranno il merito di pubblicarlo inter Missarum solemnia, e farlo affiggere alle Porte della Chiesa, partecipando poscia al Magistrato nostro la eseguita pubblicazione. In quorum &c.

Treviso 11. Marzo 1798. Dall'inclito Magistrato della Provvedaria.

(Girolamo Sugana Prov. Presid. e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Cancell.

GL'

L' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Della Magnifica Città di Treviso.

FAnno pubblicamente intendere, e sapere che in relazione all' Editto 6. Febbrajo prossimo passato di Sua Ecc. OLIVIERO Conte di WALLIS Ciambellano attuale di S. M. I. R. A., Generale d' Artiglieria, Proprietario d' un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia vengono col presente richiamati a tutto il loro valore in materia del Sale tutti gli ordini, e proclamazioni, ch' erano in vigore all' Epoca primo Gennaro 1796. e specialmente il Proclama risguardante i Contrabbandi del dì 4. Luglio 1730, non che l' altro dei 2. di Giugno 1736., risguardante le discipline dei Venditori, come pure la Tariffa dei 7. Novembre 1724. tutti emanati dal fu Magistrato del Sale, con che intendiamo che sieno ristabiliti tutti i premj ai delatori, e tutte le pene ai contraffattori, che nelle sopraccennate Leggi, Proclamazioni, Terminazioni, e Decreti si trovano pe-

cu-

culiarmente determinati. Sono incaricati pertanto tutti i Venditori di Sale di questa Città, e Provincia di rimettere sul momento in vigore la vecchia Tariffa suennunciata.

Sarà il presente pubblicato ed affisso, onde ottenga la sua inviolabile esecuzione.

Dalla Deputazione alle Regie Finanze.
Treviso 12. Marzo 1798.

(Francesco Amalteo Presidente Deputato.

(Girolamo Piccoli Deputato.

(Bortolo Fassadoni Deputato.

(Antonio Mandruzzato Deputato.

Gio: Battista Dot. Grigis Nod. alle Regie Finanze.

L A

CONGREGAZIONE DELEGATA,

E per essa

IL DIPARTIMENTO ALL' INTERNA POLIZIA DELLE STRADE, E CANALI DELLA CITTA'.

AFfidato alla Particolar cura, ed impegno di questo Dipartimento l' adattamento, la manutenzione, e la interna Polizia di tutte le Strade, e Canali della Città, trovasi opportuno, e necessario, affinchè incontrate sieno, anche in tal Articolo, le Sovrane intenzioni di SUA MAESTA' l' Augustissimo IMPERATORE, e RE Nostro Signore, di richiamare alla pontuale loro osservanza quelle Leggi, Provvidenze, e Discipline, che vigevano all' Epoca *1796.*, e che si esigono dalla universal sicurezza, dal libero, e comodo transito de' Passeggieri tanto per Terra, che per Acqua, dalla disoccupazione di Aria, e dalla interna Polizia della Città, prescrivendo perciò, e comandando quanto segue.

Primo. Viene risolutamente inibito a qua-

lunque Murer, Tagliapietra, Manoal, od altro Lavoratore d'ingombrare le Pubbliche Strade, Campi, e Fondamente con Marmi, Pietre, Calcine, od altri Materiali inservienti alle private Fabbriche, dovendo anzi asportare di giorno in giorno i Rovinazzi, che ne risultassero, e la stessa proibizione dovrà aver luogo per li Marangoni, che abbandonano sulle Strade, Travi, Legni, Tavole, Banchi, ed altro con eguale pericolo del pubblico transito.

Secondo. Resta vietato a qualunque delli sopraddetti Capi Mistri Operarj di metter mano sulle pubbliche Strade della Città, rompere le medesime nelle occorrenze di escavi di Fosse, e impianti di Armadure senza una espressa licenza, che sarà rilasciata Gratis da questo Dipartimento, locchè si dovrà sempre eseguire col debito, che resti assicurato il transito, anche in attualità di lavoro sì di giorno, che di notte, e di rimettere con prontezza a loro spese, terminata l'opera, la Pubblica Strada, tenendo accesi uno, o più Ferali secondo la esigenza di quelle località nelle quali seguite fossero le rotture, e vi fosse il più minimo pericolo, non dovendosi da chi si sia occupare, o danneggiare in conto alcuno le Pubbliche Strade, Ponti, Pozzi, e Fondamente.

Terzo. Li Capi Mistri Burchieri nei casi

che

che occorresse l'impianto di Palade, Farri, od altro lavoro nelli Canali, e Rivi saranno tenuti, prima d' intraprendere l' opera, di presentarsi al Dipartimento nostro per ottenere il permesso, previe sempre le dovute avvertenze, e cautele, a salvezza del pubblico transito delle Barche; e saranno obbligati di rimettere qualunque danno, o abbonimento, che venisse inferito ai Canali, e Rivi medesimi, locchè verrà riconosciuto dall' Uffizial Ingegnere a ciò destinato.

Quarto. Non dovrà essere intrapresa da chi si sia alcuna Fabbrica da nuovo, nè demolir la vecchia per rifare o tutta, o parte di essa, nè Toladi, Rebalte, Parapetti a Botteghe, Balconade, Corridori, Cammini, Altane, Trombe, Condotti, Passatizj, Pergoli, Belvederi, Casotti, Ponti de' particolari sì di Legno, che di Pietra, Alzati, Muri, od altri simili lavori, che possono occupar Terra, ed Aria, se prima non sia data a Noi la dovuta notizia; e ricevuta quindi la licenza, o quegli ordini, e misure che saranno credute opportune.

Quinto. E siccome dalle Canne, che da' coperti portano l' Acqua sulle Strade viene occupata l' Aria, e si risentono gravissimi incomodi, così resta stabilito, che per il de cætero quando rimetter si dovessero, debbasi parteciparlo al Dipartimento per dipendere dalle sue Deliberazioni; restando nella

erezione di nuove Fabbriche assolutamente vietato un tal uso di Canne fuori de' coperti, eccettuate quelle, che servono a' Pubblici Pozzi.

Sesto. Non potrà alcuno di che grado, e condizione esser si voglia gettare, o far gettare dalli Balconi delle proprie Case immondizie, Scovazze, e Rovinazzi tanto sopra le Strade, che sopra i Rivi, coll'obbligo ai Capi di Famiglia, Botteghieri, Artisti, od altre persone di far tener netto da ogni genere d'immondizie il circuito delle proprie Case, Botteghe, Negozj, o Magazzini. Lo stesso dovranno osservare i Nonzoli, sotto-Nonzoli, Sfadighenti, e Custodi delle Chiese tutte Parrocchiali, e di quelle de' Religiosi Regolari, e di Monache, o di Oratorj, non che i Facchini nei loro Stazj, Ponti, e particolarmente Campi, onde possibilmente allontanare le immondizie dai Pozzi a preservazione dell'Acqua; viene pure in risoluto modo proibito il tenere esposti sopra li Balconi delle Case riguardanti le Strade, Fondamente, e Rivi, li Pitteri, ed altre simili cose pericolose al pubblico transito, dalle quali derivar ne possano funeste conseguenze alli Passeggieri.

Settimo. Ad oggetto poi di togliere l'incomodo introdotto abuso di deturpar, ed impedire il libero transito delle Strade, e dei varj siti della Città, resta inibito a qualsisia

Bot-

Botteghiere, Venditore, o Manifatturier di qualunque condizione, Mestier, ed Arte, di tener fuori dei precisi Muri della propria Bottega, o Abitazione il minimo ingombro, utensile, o genere vendibile esposto, ma contenersi entro li confini delle sue Botteghe, riducendo amovibili, e nelle misure prescritte, li Toladi sopra le stesse, e non fissi nel muro.

Ottavo. Resta risolutamente vietato a qualunque Botteghiere, od altro Abitante d'ingombrare in qual si sia modo le Strade, Campi, Ponti, Fondamente, Piazza di San Marco, ed altri luoghi Pubblici con Casotti, Banchette, Tavole, ed altri Posti amovibili d'ogni sorte, nella riserva però di riconoscere la legalità di quei titoli, che alcuno godesse, li quali verranno all'effetto rassegnati a questo Dipartimento entro il periodo di un Mese dalla Data del presente.

Nono. Restano finalmente proibite le Carrette, ossieno Carriole, ed ogni altro istrumento con Ruote cerchiate di Ferro, oppure con Brocche, quali apportano considerabile danno alle pubbliche Strade, proibendosi parimenti a qualunque Barcarolo, Burchier, Peater, ed a qual si sia altra Persona l'infiggere nelle Fondamente Chiodi, Ferri, od altro, che potesse pregiudicare, e danneggiare il Salizzo, e Muro; non dovendo alcuno aver l'ardire di levare Pietre, ed altri Ma-

teriali, dalle pubbliche Strade, Ponti, Pozzi, e Fondamente.

Decimo. Sarà vigile il Dipartimento nostro all'effetto, che sia prestata la immancabile esecuzione delle presenti Provvidenze, e Discipline, alla inosservanza delle quali, si riserva di devenire contro li trasgressori a quelle correzioni adattate a reprimere gli arbitrj offensivi la pubblica sicurezza, e la interna Polizia di tutte le Strade, e Canali della Città; commettendosi alli Capi, e Nonzoli delle rispettive Contrade di riferire le controvvenzioni, che succedessero, onde non incorrere in quelle pene, che saranno credute di giustizia, secondo le circostanze, e le qualità dei casi.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli luoghi soliti, non che consegnato alli Gastaldi delle Arti de' Mureri, Marangoni, Tagliapietra, e Burchieri per essere diffuso ad ogni Individuo componente le stesse, ed alli Capi, e Nonzoli delle Contrade.

Venezia dal Dipartimento all'interna Polizia delle Strade, e Canali della Città li 21. Aprile 1798.

(Girolamo Querini Deputato.
(Alvise Contarini Deputato.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

LA

LA DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE.

Impegnati li studj di questa Deputazione a combinare coll'abbondanza delle Vettovaglie la discretezza ne' prezzi, onde specialmente la classe più indigente della Popolazione possa ritrovar mezzo alla sua sussistenza; rimarcando col più amaro senso i disordini invalsi nella pesca del Pesce a distruzion della spezie, ed a danno significante delle situazioni in cui esso si aduna, non che le indebite distrazioni, che vengon fatte di quello, che legittimamente vien colto; appoggiata anche a quanto prima del 1796. fu prescritto su di tali materie, fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che proibito assolutamente ogni agguato alle Monrate del Pesce novello, e generalmente il prenderlo in qualunque modo, ed in qualsisia quantità, l'inchiettarlo in Cave, Valli, e Fossi, il venderlo, il trasportarlo, l'asconderlo, e l'usare nelle Spiaggie, e in qualunque Luogo delle dannatissime apposite Arti di Tela; resta soltanto permessa la pescagione delle Oradelle per gettar nelle Valli dal giorno 10. Maggio sino li 19. Giugno di cadaun Anno, e non più, dovendo però ogni Vallesano prodursi prima alla Deputazion Nostra, onde otte-

ne-

nere il Mandato permissivo questa pesca, che verrà gratis rilasciato.

Ogni contravvenzione su di questo argomento, che giungerà a notizia della Deputazione Nostra, sarà vindicata in quelle robuste forme, che si troveranno convenire alla qualità della colpa.

Tutti li Pescatori, Nicolotti, Buranelli, Muranesi, Zuecchini, e quelli tutti delle Comunità del Dogado niuno eccettuato saranno tenuti a condurre, o spedire nelle Pubbliche Pescarie tutto il Pesce, che da loro vien colto, senza che a far abbia stallà in alcun Luogo; Restando quindi proibito ai Vallesani il vender Pesce nelle loro Valli, o l'estrarne per altre parti, ed a qualunque Venditore rimanendo prescritto l'esponer in vendita a universale provvedimento il Pesce proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Valli Forastiere soggetto al Palo, saranno ai più pesanti castighi soggetti quelli non solo che a queste prescrizioni controoperassero, ma gli altri pure, che inchiettassero, o ascondessero questo Genere, che nella maggior copia deve affluire a soccorrere ai bisogni immediati di questa estesa Popolazione.

Li Dazieri di Transito, ed ogni altra prima prodursi alla Deputazion Nostra, che Persona, che asportar volesse qualunque quantità di Pesce da questa Capitale, dovrà

assi-

assicurata, che tale estrazione non sia per diminuir l' occorrente ai bisogni di questa Popolazione, rilascierà gratis il relativo Mandato.

Nel mentre poi la Deputazion Nostra s' occupa dell' importante oggetto di stabilir li prezzi per ogni genere di Pesce, che resta esposto alla vendita nelle Pubbliche Pescarie ond' abbiano gli Acquirenti una sicura norma alla compreda, restano intanto a senso di quanto prima dell' Epoca 1796. fu prescritto, proibiti li Bilancini nella Vendita del Pesce non che fissate le Bilancie, ed i Pesi, a quelle norme, che in passato furono stabilite, onde togliere anche in questo rapporto il pericolo di delusioni, e di fraudi.

Qualunque mancanza, che verrà riconosciuta dalla Nostra Deputazione su di questo argomento non andrà esente da quelle pene, che verranno credute proporzionate al delitto, ed alla trasgressione.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, non che nelle Comunità del Dogado ad universal cognizione, e per la pontual sua osservanza.

Dalla Deputazione alle Vettovaglie li 24. Aprile 1798.

(Z. Francesco Correr Deputato.
(Zuanne Pesaro Deputato.
(Bortolamio Gradenigo 1. Cav. Deputato.
(Alvise Renier Deputato.

Sebastian Combi Segr. Regio.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ED ANZIANI

INFRASCRITTI RIDOTTI ec.

ESsendo devenuto il Reggio Imperial Governo Generale sopra proposizione di questo Magnifico Maggior Consiglio a nominare con suo grazioso Decreto 8. Marzo corrente alla Carica di Assessori del Tribunale d' Appello Ressidente in questa Città Provinciale li Eccellenti Signori Dottori in ambe le Leggi Nob: Gio: Antonio Brocchi, Daniel Perissinotti, ed Alessandro Provini, rendono pubblica innerentemente al venerato Decreto suddetto la nomina stessa a direzione di chiunque interporre volesse l' appellazione di qualche Sentenza, o rassegnare altri ricorsi al di Loro Tribunale competenti, dimessi essendo li due Tribunali di Appello, e Diffinitivo Centrali. In quorum ec.

Dal Magnifico Magistrato della Provvederia di Treviso li 12. Marzo 1798.

Girolamo Sugana Prov. Presidente.
Antonio Pola Prov. v. Presidente.
Marc' Antonio Avogadro Kav. Proved.
Urbano Ricci Proveditor.
Giulio Fiumicelli Proveditor.
Lorenzo Caselatti Proveditor.
Luigi Reghini Proveditor.
Antonio Alessandrini Proveditor.
Stefano Alberti Nod. Canc.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Della Magnifica Città di Treviso.

INstituita questa Deputazione alle Finanze Regie dal Comando Generale, onde debba aver in cura questa importantissima parte del Regio Patrimonio così in questa Città, che in tutta la Provincia non ha Essa esteso la sua facoltà quanto poteasi intendere dal nome colletivo di Provincia, fino a che non si fosse spiegata maggiormente la volontà superiore. Pervenutaci ora una precisa dichiarazione di quanto ne importa quel nome col Decreto 9. Marzo corrente ci affrettiamo a renderne pubblica quella parte, che riguarda specialmente l'estensione della nostra sopraveglianza, affinchè non s'ignori questa Sovrana Determinazione. Ecco le parole del Decreto.

Venezia 9. Marzo 1798.

„ SEbbene colle istruzioni comunicate al
„ Consiglio della Città di Treviso possa es-
„ sere bastantemente chiaro, che ad esso
„ Consiglio è affidata l'Amministrazione del-
„ le R. R. Finanze, propriamente dette in
„ tutte le Città, e Castelle della Provincia,
„ tuttavia per una più sicura norma delle
„ proprie ispezioni, e perchè non s' abbia-
„ no a frappore ostacoli nell' esercizio di
„ esse a pregiudizio di questi redditi del
„ Principato, si dichiara che la Deputazio-
„ ne delle Finanze di Treviso comprende
„ Asolo, Castelfranco, Noale, Mestre, Bas-
„ sano, Feltre, Belluno, Conegliano, Ser-
„ ravale, Ceneda, Oderzo, Portobuffolè,
„ Motta, S. Salvador, e Collalto, Valma-
„ rino, Cordignano, Cesana, Mel, S. Po-
„ lo, S. Donato di Piave, Sacile, „

Ommissis.

Per Ordine del Sig. Comandante Gen.
PELLEGRINI R. Commissario.

Patroni Segr.

Ap-

Applicherà quindi questa Deputazione i suoi studj a quelle discipline, regolazioni, e conformazioni, che saranno credute più opportune al buon andamento della Regia Azienda affidatagli, e le andrà di mano in mano pubblicando, e stabilindo secondo le opportunità in tutti i sopradichiariti luoghi, ne' quali è incaricata di sopravvegliare, affinchè da alcuno non possa addursi in iscusa l'ignoranza della Legge.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso a lume universale.

Treviso. Dalla Deputazione alle Regie Finanze 13. Marzo 1798.

(Francesco Amalteo Presidente Deputato.

(Girolamo Piccoli Deputato.

(Bortolo Fassadoni Deputato.

(Antonio Mandruzzato Deputato.

Lorenzo Pedrini Segr.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI.

PER esecuzione delle pregiate commissioni di S. E. OLIVIERO Co: di VALLIS General in Capo dell'Armata d'Italia comunicateci da S. E. General Nostro Comandante Co: d'HOHENZOLLERN si fa pubblicamente intendere, e sapere, che nella mattina delli 22. corrente Marzo alle ore undici in punto in Camera di Udienza del Magistrato Illustrissimo della Provedaria sarà da uno de' Proveditori stessi, e dal Nob. Sig. Comandante della Piazza al Pubblico Incanto deliberato in affitto al più offerente l'Erba del Prato della Fiera, delli Rampari, e delle Fosse per il solo anno corrente 1798.

Sarà dovere della Persona, offerente in voce maggior summa cui sarà fatta la deliberazione di depositare il prezzo offerto in esso Magistrato nel termine di giorni sei successivi alla deliberazione.

Dovrà lo stesso Conduttore nel far segar l'Erba dei Rampari aver riguardo alle Bucche ove sono piantati li Morari di appartenenza ad essa Provedaria non abbracciati nell' Incanto.

Ri-

Rimarrà libero per li Animali, e Carri il pezzo Rampari destinato, e solito occuparsi nel Settimanale Mercato, e fissate Fiere; Che tanto &c.

Treviso li 15. Marzo 1798.

(Girolamo Sugana Prov. Presidente e Colleghe.
Stefano Alberti Nod. Cancell.

IN NOME DI S. E. IL SIGNOR

CO: DI WALLIS

GEN. IN CAPITE ec. ec. ec.

D'ORDINE DI SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

CO: D'HOHENZOLLERN

CIAMBELLANO EREDITARIO DEL S. R. I. ED ATTUALE DI S. M. I. e R. A. CAV. DELL' ORDINE MILITARE DI MARIA TERESA, GEN. MAGGIORE, E COMANDANTE DI QUESTA CITTA', E PROVINCIA.

E DEGL'ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ED ANZIANI.

SI fa pubblicamente intendere e sapere, che qualunque Persona di qualsisia grado, e Con-

Condizione, che avesse comperate Armi dalli Soldati di S. M. dopo l'entrata in Italia dell'Armata Cesarea, debba immantinente portarle in questa Città al Signor Uffiziale d'Artiglieria, da cui gli sarà esborsato in effettivo contante il prezzo corso nell'acquisto. In quorum ec.

Treviso 15. Marzo 1798.

Il Conte di HOHENZOLLERN General Maggiore.

(Girolamo Sugana Prov., e Presid.
(Antonio Pola Provveditor.
(Marcantonio Avogadro Cav. Provved.
(Urbano Ricci Provveditor.
(Giulio Fiumicelli Provveditor.
(Lorenzo Casellati Provveditor.
(Luigi Reghini Provveditor.
(Antonio Alessandrini Provveditor.

Stefano Alberti Nod. Canc.

IN

IN NOME DI S. E. IL SIGNOR

CO: DI WALLIS

GEN. IN CAPITE ec. ec. ec.

D'ORDINE DI SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

CO: D'HOHENZOLLERN

CIAMBELLANO EREDITARIO DEL S. R. I. ED ATTUALE DI S. M. I. e R. A. CAV. DELL' ORDINE MILITARE DI MARIA TERESA, GEN. MAGGIORE, E COMANDANTE DI QUESTA CITTA', E PROVINCIA,

E DEGL'ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI.

Primo. REndesi noto che gli Uffiziali, che servivano in addietro la Ex-Repubblica Veneta devono essere considerati come dipendenti dalle Autorità e Giurisdizioni Civili.

Secondo. Si fa pure intendere e sapere che tutte le Città, Terre, Castelli, e Giurisdizioni di questa Provincia, nessuna eccettuata, che hanno armi, ch' erano ad uso

della così detta Guardia Civica, debbano con tutta prontezza farle rimettere all' Uffiziale d' Artiglieria dimorante in questa Città, da cui sarà rilasciata la relativa ricevuta. Tanto resta per Supremo Comando significato, ed il presente sarà pubblicato, stampato, difuso, e spedito a lume universale per tutta la Provincia.

Treviso 15. Marzo 1798.

Il Conte di HOHENZOLLERN General Maggiore.

(Girolamo Sugana Prov., e Presid.
(Antonio Pola Provveditor.
(Marcantonio Avogadro Cav. Provved.
(Urbano Ricci Provveditor.
(Giulio Fiumicelli Provveditor.
(Lorenzo Casellati Provveditor.
(Luigi Reghini Provveditor.
(Antonio Alessandrini Provveditor.

Stefano Alberri Nod. Canc.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Della Magnifica Città di Treviso.

IN relazione al Proclama 12. Marzo corrente con cui vengono richiamate in vigore tutte le discipline e Tariffe vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796. in materia dei Sali, dovendo fin da quel giorno tutti li Venditori, affinchè non sia menomamente danneggiata questa importante Regia Finanza, renderne conto alle Superiori Amministrazioni giusta la repristinata Tariffa, è però necessario di riconoscere tutte quelle rimanenze ch' esistessero presso li Venditori medesimi, al qual effetto facciamo ora pubblicamente intendere, e sapere.

Che tutti li Postieri venditori di Sale dipendenti da questa Deputazione alle R. R. Finanze debbano colla presenza del Meriga o Uomo di Comun della propria Villa formare l'incontro, e pesare la rimanenza de' Sali esistente nelle loro Botteghe, e renderne conto sul momento in iscritto agli

Amministratori delle rispettive loro Caneve.

Sarà dovere degli antedetti Amministratori delle Caneve di rimettere sollecitamente le note presentate dalli Postieri agl' Illustrissimi Signori Provveditori rispettivi dei luoghi, o agli altri locali Pubblici Rappresentanti, perchè da questi ci vengano immediatamente spedite.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e rimesso a chiunque occorrerà, ond' abbia a riportarne l' inviolabile sua esecuzione.

Dalla Deputazione alle R. R. Finanze

Treviso 15 Marzo 1798.

(Francesco Amalteo Presidente Deputato.

(Girolamo Piccoli Deputato.

(Bortolo Fassadoni Deputato.

(Antonio Mandruzzato Deputato.

Lorenzo Pedrini Segr.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

ALLE REGIE FINANZE

Della Magnifica Città di Treviso.

DEterminata col riverибile Proclama 6. Febbraro prossimo passato di Sua Eccellenza General Comandante Co: di WALLIS all' Articolo XXIX. la repristinazione, e restituzione nella loro primiera consistenza delle Regalie, Contribuzioni, Dazj, Gabelle ec. che sotto qualunque nome fossero indicati all' Epoca primo Gennaro *1796.*, dovendosi ponerle in effettivo corso di esigenza per conto Regio, e garantirle dalli defraudi colle già rispettive stabitite discipline; la Deputazione alle Regie Finanze fa pubblicamente intendere, e sapere quanto è abbracciato dal presente articolato Proclama, perchè abbia ad esser eseguito inviolabilmente in ogni Città, Castello, ed altro luogo annesso della Provincia connotato negli ordini di S. E. Gen. Comand. Co: di WALLIS 9. Marzo corr. pubblicati col Proclama Nostro del dì 13. pur corrente.

Pri-

Primo. In conseguenza della prescrizione suindicata dovranno tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, e Gabelle in ogni Città, Castelli, od altro luogo esser pagate indistintamente, come venivano pagate nel Gennaro 1796., e colli soliti metodi, e forme, e li pagamenti dovranno effettuarsi in mano della persona, che in cadauna Città, Castello, od altro luogo sarà destinata da questa Deputazione per Amministratrice Regia.

II. Tutte le Leggi, Proclami, e Discipline, niuna eccettuata, colle quali erano sistemati, e tutellati li Dazj, le Contribuzioni, e le Gabelle di cadauna Città Castello, od altro luogo, fossero elleno generali, o particolari, restano queste richiamate alla più precisa, e risoluta osservanza, e saranno nella loro primitiva attività, e vigore, come erano al detto tempo. Qualunque contraffattore delle stesse di qual si voglia grado, e condizione, sarà soggetto alle comminatorie, e penalità rispettivamente prescritte.

III. Le Tariffe, che vigevano al Gennaro 1796. saranno la norma alli pagamenti, ed esigenze.

IV. Restano similmente alla scrupolosa loro esecuzione richiamate le discipline risguardanti le Dogane, e relative Cedule istituite col Decreto 10. Aprile 1794., e

la generale Tariffa decretata 4. Decembre 1794., onde il Commercio abbia quel sollecito corso di cui godeva all'Epoca sopracitata.

V. Sarà inibita qualunque Esazione che o non corrispondesse alle pubbliche generali Tariffe ch'erano in vigore al primo Gennaro 1796., o non confluisse in alcuna maniera al Regio Erario.

VI. Que' Dazj, Contribuzioni, e Gabelle che venivano suppliti per accordo, con egual metodo verranno soddisfatti, e sarà debito di cadaun obbligato cogli accordi, di comparire entro giorni quindici dopo la pubblicazione del presente al Regio Offizio Fiscale di questa Città per ricevere gli accordi stessi, e nel caso di discrepanza, potranno ricorrere alla Nostra Deputazione, che determinerà quanto sarà di giustizia. Tutti quelli che sono soggetti agli accordi, se saranno privi delli stessi, caderanno irremissibilmente nelle pene dalle Leggi stabilite.

VII. Tutti li Pestrinanti, che avessero abboccamenti tutt' ora sussistenti, riportati dall'ex Governo Veneto, dovranno immediate documentare la sussistenza delli stessi, producendoli in questo Regio Offizio Fiscale, onde abbiano ad esser riconosciuti, ed autorizzati: altrimenti, senza questa approvazione, saranno nulli, e li Pestrinanti saranno soggetti alle penalità dalle Leggi prescritte.

VIII.

VIII. Al qual effetto s'accordano agl' interessati giorni quindici di tempo dalla pubblicazione del presente per presentare i loro accordi, spirato il qual termine, e non comparendo, saranno incantati li Pestrini, e deliberati al più offerente.

IX. Resta prescritto, che ogni, e qualunque pagamento debba farsi a Valuta Piazza, e sempre per altro sul fondamento della rispettiva Tariffa di cadaun Dazio. Qualunque Ministro, ed Esattor destinato, dovrà esercitar con probità, ed esattezza, nè potrà esiger maggiori summe con aggravio delli Contribuenti, nè potrà arbitrare con collusorie forme a discapito del Regio Erario, e ciò sotto le competenti afflittive pene, oltre la rimozione dell' Impiego.

Tanto resta per ora prescritto, ed ordinato con riserva di qualunque generale, e particolare nuova disciplina, ed ordinazione, che fosse reputata opportuna.

E sarà il presente stampato, pubblicato, e universalmente diffuso per l' immediato suo effetto.

Dalla Deputazione alle R. R. Finanze
Treviso 17. Marzo 1798.

(Francesco Amalteo Pres. Deputato.
(Girolamo Piccoli Deputato.
(Bortolo Fassadoni Deputato.
(Antonio Mandruzzato Deputato.

Lorenzo Pedrini Segr.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

RIDOTTI ec.

ESsendo rimessi li corpi tutti nel godimento di quei Diritti e Privilegj, di cui erano investiti all' Epoca 1. Gennaro 1796. in forza dell' Organizzazione 6. Febbraro di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS, e riconoscendo l' Imperial Regia Provederia di Treviso, che la Comunità di Tarzo era a quell' epoca affatto separata dalla Città di Ceneda, quindi si delibera, che d' ora in poi tutti gli ordini, che doveranno esser diffusi per tutta la Provincia e dalla Magnifica Provederia, non che dalla Deputazione alle Finanze, dal Tribunale di Appello, e dal Magistrato della Sanità siano separatamente rimessi alla Comunità di Tarzo, intendendosi questa mediante li presentati Privilegj, e Documenti totalmente separata dalla Città di Ceneda.

Treviso 28. Marzo 1798.

(Girolamo Sugana Prov. Pres., e Colleghe.

L. S. Stefano Alberti Nod. Canc.

NOI

PROVEDITORI ALLA SANITA'.

NElla compiacente assicurazione, che sia ormai resa libera questa Provincia cogli altri limitrofi Territorj dall' Epidemico Bovino Morbo, da cui venne crudelmente per lungo tempo in molte parti maltrattata, siamo ormai al caso di effettuare il desiderio nostro, repristinando il tanto necessario Commercio della specie Bovina.

Colla presente emanazione rendiamo nota però una tale libertà, onde sapia ognuno di poter concorrere da ora in avvenire a benefizio comune cogli Animali di detta specie sulli Mercati tutti di questa Città, e Territorio, come anco delle altre Città, e Castella tutte della Provincia, nelle quali non fosse sino a questo momento seguita la riapertura, purchè particolari motivi non necessitasse a dilazionarla un qualche locale Offizio di Sanità delle medesime, che in ciò autorizziamo.

Doveranno non pertanto avere li Proprietarj, e Custodi degli Animali suddetti una particolare attenzione, e diligenza, ed alli primi segni di qualunque malattia, ancorchè non sospetta nei medesimi, notificarla tosto ai Deputati di Sanità della Villa propria, che dopo gli esami praticati esequiranno la

co-

comandata prescrizione col denunziarla nelle solite forme a questo Magistrato per le opportune deliberazioni.

Avranno pure essi Deputati una singolare sopravveglianza a quei Bovini, che per nuovo acquisto fossero condotti dai Villici alle proprie case, e ciò per assicurarsi del loro stato di salute.

E siccome sono necessarie le cautele tutte possibili per la conservazione di questa benefica specie, così si prescrive, che non abbiano ad esser condotti alli Mercati, e Fiere li Bovini quantunque sani di quelle stalle, nelle quali si manifestasse in seguito casualmente sopra alcuno qualche male tuttocchè naturale e non sospetto, ma ciò solo per quel tal tempo che durasse, e fosse decisivamente riconosciuta la malattia, semprechè non venisse con apposito sequestro intercetta la stalla.

Sia il presente stampato, pubblicato in questa Città, e diffuso per ogni dove occorresse ad universale notizia, e così &c. in quorum &c.

Treviso dal Magistrato alla Sanità li 29. Marzo 1798.

(Cristoforo di Rovero K. Prov.
(Giovanni Nascimben Prov.
(Antonio Bosello Prov.
(Lorenzo Pedrini Prov.

Rugger Ruggeri Nod. Canc.

PROCLAMA

DEL MAGISTATO ILLUS. DEL PIOVEGO

PRESIDE ALLE STRADE, E PONTI DELL' INTERNO, ED ESTERNO.

Repristinato anco questo Magistrato mercè dell' Organica Legislazione del Clementissimo nostro Augusto SOVRANO, emanata sino dalli 6. decorso Febbraro da S. E. OLIVIERO CO: DI WALLIS Gen. Comandante le Truppe di S. M. in Italia, non che della rispettabile Terminazione di questo Magistrato della Provvederia, nella sua primitiva Giurisdizione, ed Autorità, sotto l' ombra, ed appoggio delle Statutarie Leggi, importa al bene universale di Società, ed agli essenziali riguardi di Commercio, ch' egli si ponga in attività nelle forme, e maniere, che sono le più convenienti al momento ed all' annata presente, e che valgano a conciliare i grandi oggetti di suo Istituto, con quelli della Carità, e Umanità verso chi deve sentire il peso delle fazioni personali, colle quali si verificano i riattamenti delle Strade; e però nell' emanarsi, e rendersi noto all' universale intelligenza il suaccennato repristino di sue

sta-

statutarie facoltative deviene à prescrivere quanto segue.

I. Facendosi presente ad ogni Individuo Villico obbligato alla fazione delle Strade, e Ponti, che l'acconcio de' medesimi si rifonde precisamente a comune loro vantaggio, e ciò servirà di valido stimolo allo spontaneo riattamento delle Strade stesse, e Ponti, e ben compresa l'importanza della materia ognuno concorrerà nell'esecuzione dell'opera; e quindi li Deputati alle Strade, ed Uomini di Comun di cadauna Villa disporranno i loro Villici a verificar que' lavori, che reputeranno necessarj, onde le Strade stesse si riducano transitabili. Queste operazioni saranno distribuite giusta al solito verso il termine delle quattro Stagioni dell'Anno, cioè dopo li Lavori della Campagna d'ogni Stagione. Sarà indistintamente ogni fazionante col Comune tenuto a concorrervi per le necessarie operazioni. Li Masieri colle Bene, e Barelle, e li Pisnenti con Badili, e Picchi. Saranno esenti soltanto li due Deputati alla Sanità colli loro Individui abitanti nella Casa medesima. Qualunque innobbediente sarà soggetto alla pena di L. 25:-- ed altre ad arbitrio, oltre all'implorarsi la forza militare occorrendo.

II. Se mai accadesse, che un qualche pezzo di Strada, dovesse esser instantaneamente accomodato, ed il Comune tenuto a questo

pres-

pressante acconcio non avesse forze sufficienti, in quel caso saranno tenuti li Comuni vicini che sentono il benefizio della Strada medesima a concorrervi ed ajutarlo con l'opera; e ciò a senso delle Leggi Statutarie al Trattato II. delle Provisioni Ducali Capitolo IX. in pena al Comun renitente di L. 25:--

III. Non sarà ammessa scusa alcuna salvo di malattia per quelli che non concorressero ai Lavori invitati dal Deputato o dai Capi di Comun, ed essendo invalso in alcune Ville l'abuso, che mancando alcuni Individui il resto de' Comuni ricrede concorrervi, per togliere tale inconveniente si dichiara, che saranno puniti li primi per mal esempio, e li secondi egualmente per una così frivola scusa.

IV. Restano ripristinati nel primitivo Offizio li Deputati alle Strade colle incombenze già determinate di dover far verificare li restauri delle Strade, e Ponti bisognosi, e colla dipendenza de' Villici dagli ordini di questi: Dovranno parimenti li Merighi, ed Uomini di Comun nell' adempimento delle loro incombenze dipendere dai Deputati alle Strade, i quali saranno obbligati ad intervenire alli Lavori occorrenti, onde colla loro soppravveglianza l'operazione si verifichi lodevolmente; sarà pure loro preciso dovere qualunque volta ordinassero acconci di

Stra-

Strade di spedire la nota degl' Innobbedienti al Magistrato nostro, onde possa procedersi al lievo della pena.

Ove mancasse il Deputato o per morte, o per altra Causa, dovrà il Comune devenire alla nomina di tre persone colli soliti metodi, onde sia quindi dal Magistrato prescelta quella che riputerà la migliore.

V. Questo Deputato sarà esente dalle fazioni di Pioveghi, e subitochè avrà accettato l' incarico sarà immediatamente soggetto al Magistrato nostro; ritrovato mancante incorrerà nella pena creduta corrispondente. Sarà pure preciso debito del medesimo di denonziare gl' innobbedienti per li dovuti proporzionati castighi.

Tutti gl' Ispettori Locali già in passato destinati con apposita Terminazione, restano rimessi nella primitiva facoltà, e quindi tanto rapporto a questi, quanto ad altri che si elleggessero, saranno obbligati li Capi del Comun, e Deputati di dipendere in materia di Strade dagli ordini loro, provenienti però dal Magistrato nostro, dovendo li Deputati dar relazione de' Lavori praticati all' Ispettore, che dovrà quindi rassegnarla al Magistrato. Nelle Ville poi più vicine alla Città nelle quali non vi sono Ispettori, dovranno li Deputati portar questa relazione al Magistrato nostro, il quale sarà radunato in ogni una delle Domeniche di Maggio,

per

per la relazione de' Lavori verificati nell' Inverno, e Primavera, e in ogni una delle Domeniche di Decembre per quelli dell' Estate, ed Autunno.

VII. Nelle strade del Territorio Trivigiano alto, cioè dei Quartieri di Piave, Campagna di sopra, Campagna di sotto, e parte di Zozagna di sopra, e di sotto, siccome di fondo la maggior parte sassoso, restano incaricati li Deputati di farle tener sempre sgombre dai sassi, ordinando di trasportarli altrove con Carri; così pure tener aperti li scoli, rimosse le passate, scavati li Fossi, ed avvertire che lasciar non debbano sopra la Pubblica strada la Terra escavata dai Fossi stessi, dovendo anzi dove se ne ritrovasse degli anni scorsi, farla trasportare, servendosi soltanto della soda materia, per render la Strada alta, allargata, ed a schiena di Cavallo, e ciò in pena tanto alli Deputati trascurati, e negligenti, quanto alli Comuni innobedienti da essi comandati.

VIII. Nelle strade del Territorio basso, cioè della Mestrina di sopra, e di sotto, parte di Zozagna di sopra, e di sotto nelle quali il fondo è molle, e poco sussistente per mancanza di Ghiare, resta inculcato alli Deputati di ordinare alli Lavoratori dei Beni le debite escavazioni dei Fossi laterali alle strade, di tener aperti li Scoli, e di servirsi della materia più soda soltanto escavata dalli

Fos-

Fossi, per otturare le buche unitamente a Ghiara, e Rovinazzi, tenendo la strada sempre più alta nel mezzo ed a schiena di Cavallo come si è detto di sopra, e sotto le pene nel predetto VII. Capitolo comminate.

IX. Resta imposto, e rigorosamente comandato, alli Conduttori degli Edifizj, non che a qualunque altro che avesse fossi lungo le Strade o che confluissero in vicinanza delle medeme di tener escavati li fossi stessi ed Alvei, e netti dall'erbe onde le acque non sormontino ad allagare le Strade in pena di L.25:— &c.

X. Non sarà lecito ad alcuno di metter mano sopra le Strade pubbliche per asportar dalle stesse arbitrariamente Terra, Ghiara, o Sabbioni, ma debbano solo li Comuni obbligati prestarsi quando occorre alli comandati Lavori, colla presenza sempre del Deputato quale invigilar debba che siano a dovere eseguiti. Così pure non dovrà farsi lecito alcuno di porre sopra le medesime Paglie, Canne, o Letami in pena tanto a' primi usurpatori, che alli secondi trasgressori di L.25:— toties quoties &c.

XI. Introdottosi l'abuso che molti si fanno lecito, contro il prescritto dalle Leggi Municipali Libro I. Trattato XI. Rubrica XVIII. di occupare le Strade Pubbliche, rendendole anguste, e ristrette; così resta d' ora in poi proibito di commettere simili di-

sordini, e sarà cura del Deputato d'invigilare sopra questo punto, e se mai ne scoprisse parteciparlo al Magistrato, perchè vendicar possa un tanto arbitrio; altrimenti incorrerà il Deputato medesimo nella pena di L.25:— &c.

XII. Non sarà lecito ad alcun Ispettore, e molto meno al Fante nostro, nè a verun Deputato di levar ad arbitrio pena veruna, dovendo bensì denunziare li Rei al Magistrato con Citazione al lievo della pena; e se mai alcuno delli suddetti Ispettori, Fante, o Deputati mancasse, sarà rigorosamente proceduto, rimovendoli anco dal Carico.

XIII. Negletti per il passato gl' importanti ordini espressi in questo annuale Proclama, perchè la sola pubblicazione inter missarum solemnia, non era forse bastante per la chiara intelligenza di tutti, resta perciò alla cura e diligenza de' R. R. Parrochi raccomandato oltre alla chiara pubblicazione predetta d'insinuare ed ingiongere ai Capi della rispettiva Villa, di leggerlo o farlo leggere nella prima riduzione, o Vicina, colla spiegazione Capitolo per Capitolo, facendolo quindi affiggere sopra la Porta della Sagrestia, od altro luogo a vista, e comodo universale, e ciò sopra tavoletta, o cartone onde si conservi, &c.

Avvertendo li Villici tutti, che ogni Domenica sarà ridotto il Magistrato all' ora di

Ter-

Terza, nelle Stanze che già servivano ad uso della Cancelleria Pretoria per ascoltare qualunque Istanza.

Si risserva frattanto il Magistrato nostro, dopo che avrà versato colla applicazione de' suoi studj di procedere agli ordini opportuni per una nuova Catasticazione, e riforma dei rispettivi riparti, non che per la prescrizione delle maniere più agevoli, e conducenti all' acconcio delle Strade, onde si verifichi l'intento della riconsolidazione delle medesime con tutto il possibile minor aggravio della benemerita rustica popolazione. Confida Egli in pari tempo che vorrà la medesima prestarsi con zelo ad assicurare la riuscita de' suoi ordini, e disposizioni, cooperando in tal modo a verificare le paterne sollecitudini dell' Aug. nostro SOVRANO, e meritandosi la sua grazia, e predilezione. In quorum &c.

Treviso dal Magistrato suddetto primo Aprile 1798.

(Ambrosio Battaglia Presidente.
(Cristoforo Milani del Magistrato.
(Girolamo Stefanini del Magistrato.
Fioravante Olivi Avv. Fiscal.
Giovanni Ferro Segr.

1798. 2. Aprile

Visto, ed approvato dal Regio Imp. Mag. della Provvederia di Treviso.

Girolamo Sugana Prov. Presid. e Colleghe.
Stefano Alberti Nod. Canc.

IN NOME

DI SUA ECCELLENZA

CO: DI HOHENZOLLERN

GENERAL MAGGIORE E COMANDANTE
DI QUESTA CITTA' E PROVINCIA,

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Della Magnifica Città di Treviso.

LE scandalose direzioni che in onta al Proclama 29. Luglio 1794. emanato in nome dell'Illustrissimo Monsignor Vescovo di Treviso vengono di continuo tenute nei Sacri Templi con disprezzo al culto dovuto a Iddio Signore, richiamano la nostra vigilanza, in consonanza anche ai comandi, che ci derivano dal religioso zelo di S. E. Generale alle seguenti prescrizioni.

Primo. Resta risolutamente vietato alle Donne di qualunque grado e condizione si sieno il presentarsi alla Santa Chiesa vestite in forma indecente, dovendo esse prodursi modestamente coperte il capo, com'era stato

to prescritto nel predetto Proclama, cioè di velo non trasparente, Cendale, o Tela, od altro panno, di tal modo che stiano coperti realmente tutti i Capelli.

Secondo. Dovranno gli uomini pure usare la dovuta modestia e rispetto sì ne' gesti, che nel vestito, e tanto all' une, che agli altri resta espressamente vietato il dialogare nelle Chiese, il motteggiare, o far altre irriverenze, cose che recano grave scandalo e distrazione a buoni Cristiani, che vi concorrono pieni del Santo timore di Dio ad esercitare gli atti di vera Pietà, e Religione.

Terzo. Resta eccitato il zelo de' Reverendi Parrochi, Reverendi Padri, ed altri Religiosi ad ammonire seriamente quelli che in onta al presente Editto si facessero lecito di diportarsi diversamente, e in loro mancanza viene nel più risoluto modo comandato ai così detti Nonzoli, Sagrestani, Serventi di ricordar loro questa pubblica volontà, e in caso d' insistente contravenzione o ingiuriose risposte sarà dovere sì degli uni, che degli altri il riferire i disobbedienti alla Commissione nostra di Polizia, la quale passerà a que' castighi, che troverà addattati alla qualità della colpa, e alla condizion delle persone. Così pure non lascierà impunita la Commission nostra la trascuranza di que' Religiosi, o Serventi, che nel predetto caso ommettessero di portar le commesse partecipazioni.

Il presente sarà stampato e diffuso tanto in questa Città e Territorio, che nelle Città, Terre, e Castella della Provincia, come è stato prescritto dalla prelodata E. S.; e pubblicato dai Reverendi Parrochi *inter Missarum solemnia* per la inviolabile sua osservanza.

Treviso 3. Aprile 1798.

(Girolamo Sugana Prov., e Presid.

(Antonio Pola Provveditor.

(Marcantonio Avogadro K. Provveditor.

(Urbano Ricci Provveditor.

(Giulio Fiumicelli Provveditor.

(Lorenzo Casellati Provveditor.

(Luigi Reghini Provveditor.

(Antonio Alessandrini Provveditor.

Stefano Alberti Nod. Canc.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Della Magnifica Città di Treviso.

D'Ordine del Regio Imperial Commissario ai Viveri Militari si rende noto a chiunque, che debba nel giorno 25. Aprile corrente presentar al Commissario suddetto residente in questa Città in Casa del Nobile Signor Marco Zeno alla Roggia li Boni, ossia Ricevute dei generi somministrati alle Truppe di Sua Maestà Nostro graziosissimo SOVRANO dal giorno 16. Gennaro prossimo passato sino oggi. Si avverte poi, che quelli, che non venissero prodotti nel suddetto termine restano dichiariti di niun valore.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per la Città, Territorio, e Provincia.

Treviso li 10. Aprile 1798.

Girolamo Sugana Provveditor Presidente, e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Canc.

IL

IL

REGIO TRIBUNAL

DI PRIMA ISTANZA CIVILE.

FA pubblicamente sapere, che per il giorno 26. corrente sarà aperto il concorso all' appuntamento di giornata, perchè nel termine di giorni 14. possano prodursi contemporaneamente dall' Attore e dal Reo le Allegazioni per le Cause, che in grado di prima Istanza avessero compilati gli Atti Legali prescritti, e che fossero state previamente insinuate a senso del Capitolo LX. della Regia Organizzazione 31. Marzo prossimo passato.

E si fa pubblicamente sapere, che chi avesse insinuate le Cause, che dovessero, compilati gli Atti Legali prescritti, esser rimesse al Regio Tribunal d' Appello, potrà presentarsi al Regio Tribunale di prima Istanza per ottenere la Rimessione, in conformità dell' Articolo XXXIX. della Generale Regia Organizzazione; premessa la Citazione all' altra Parte.

Venezia data dal Regio Tribunal di prima Istanza li 24. Aprile 1798.

Niccolò Corner Capo.

Co: Medin Canc.

SOMMARIO
STORICO-CRONOLOGICO
DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENULE NEL TOMO TERZO.

ZARA.

1797.
Decembre. Pag.
17. *Affine di stabilire ec.* Inclito Ces. Regio Tribunale in Zara 58
1798.
Gennajo.
1 *Per ordine ec.* Organizzazione della Dalmazia 49

VENEZIA.

1798.
Gennajo.
22 *Sacræ Majestatis ec.* Diploma, con cui S. E. il Sig. Cav. Francesco Pesaro vien eletto Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. M. I. 41
Febbrajo.
1 *Conferma ec.* Tariffa de' Luganeghe-ri per minuzzami crudi 209

VENEZIA.

1798.
Febbrajo. Pag.
1 *Conferma ec.* Tariffa de' minuzzami cotti 210
13 *Li burchj e barche ec.* Tariffa di quanto deve riscuotersi alla Pallada di Torre Nova e Canal Novo 211
18 *Repristinati ec.* Proclama dei Nobili Fratelli Gritti Conti Giurisdicenti di Mel e suo Contado 207
Marzo.
6 *Cadaun burchio ec.* Tariffa di quanto si deve riscuotere dalle barche e burchj che passano per la Torre Nova 212
— *Per ogni burchio ec.* Simile per la Pallada della Torre Nova per parte del Capitanio ivi
7 *Oggetto importantissimo ec.* Ordine di S. E. Patriarca per le cerche da farsi nelle Chiese per la casa de' Catecumeni 213
9 *Che in relazione ec.* Uffiziali Regj Cesarei da alloggiarsi nelle famiglie sinchè l'Armata d'Italia è sul piede di Guerra 215
10 *Che in esecuzione ec.* Proclama ai beccheri e luganegheri 216

Co-

VENEZIA.

1798.
Marzo. Pag.
27 *Conoscendo necessario ec.* Equa distribuzione de' minuzzami 162
28 *Inerendo ec.* Cerche nelle Chiese per la redenzione degli schiavi 163
31 *Le attuali circostanze ec.* Organizzazione di Venezia civile e criminale in Articoli ottantanove 3
— *Ordina in vista ec.* Appuntadura dell' Arsenale 36
— *Ordina che per ora ec.* Butirro a soldi 44. la libbra 164
Aprile.
4 *Che fino alla Pentecoste ec.* Prezzo della Carne da Zara e Nostrana 165
11 *Destinata la Congregazione ec.* Istallazione della Congregazione Delegata, e sua divisione in quattro dipartimenti 38
12 *Mentre diretti sono ec.* Venditori di comestibili debbono ubbidir esattamente alle leggi vigenti 44
13 *Repristinate ec.* Il Supremo Regio Tribunale di Sanità annuncia la sua installazione e autorità 47
15 *Dirette le nostre applicazioni ec.* Proscri-

1798.
Aprile. Pag.

scrizione delle gazzette estere non procedenti dalla Germania e dalla Inghilterra 166

18 *Animato l' Augustissimo ec.* Arrivo del Bar. Stefano de Lottinger per sistemar le Regie Finanze 168

— *Interessando ec.* Forestieri debbono denunciarsi al loro arrivo e alla loro partenza 217

19 *Fa pubblicamente sapere ec.* Avviso che ai 26 cominciano le Allegazioni delle Cause 220

21 *Affidato alla particolar cura ec.* Ordini della Congregazione Delegata per l'interna polizia della città 265

24 *Impegnati li Studj ec.* Ordini della Deputazione alle Vettovaglie circa la pesca 271

— *Fa pubblicamente sapere ec.* Ai 26 del mese comincia l'appuntamento della giornata per le cause civili 304

PADOVA.

1798.
Marzo. Pag.

16 *Dietro alla Proclamazione ec.* Condizioni per l'abboccamento al minor offerente per ristauri da farsi alle chiaviche del Comun, del Zigno, e del Maldura 60

19 *Importando sommamente ec.* Conferma della Presidenza Attuale del Consorzio Gorzon 68

20 *Demandata ec.* Invito ai Superiori delle Religiose Comunità della Città e Provincia a presentare una informazione dello stato attuale de' loro Corpi 69

— *Importando sommamente ec.* Conferma della Presidenza del Consorzio Brancaglia 76

23 *Avendoci il Sig. Generale ec.* Proclama circa il rispetto dovuto ai militari 72

— *Questa popolazione ec.* Lettera del Gen. Maggiore Mittrowsky al Consiglio Generale, perchè i militari siano dal popolo rispettati 73

— *Giunge il giorno ec.* Apertura del Nuovo Ospitale agl' Infermi 75

— *Occorrendo ec.* Invito per la compra di molte migliaja di sassi di Lispida 79

Ve-

TREVISO.

1798.
Gennaro.

19 *Venuto di rilevare ec.* Ordine ai venditori di comestibili per le truppe Austriache 221
20 *Coll' approvare ec.* Decreto circa svincolamento di boschi. 222
22 *Siccome le milizie ec.* Cedole del Banco Zattel devono accettarsi dai mercanti. 224
27 *Riconoscendo ec.* Le Pattuglie devono fermare li banditi, e fuggitivi di galera e prigione. 226
— *Venendo a cognizione ec.* Sale di contrabbando deve dai compratori portarsi alla Caneva della Comune. 228
— *La prosperazione ec.* Ristampa del Proclama 20. Novembre 1797. circa il sale e contrabbandi dello stesso. 231
28. *Non dovendo Sua Ecc. il Sig. Co: ec.* Reclami in materia di alloggj dei soldati debbono rassegnarsi ai comandanti. 236
31 *Inerendo alla volontà spiegata ec.* Riconferma della Tariffa 2. Giugno 1797. per le monete Imperiali 237

Il

TREVISO.

1798.

Febbrajo.

1 *Il nuovo fortunato cambiamento ec.* La giornata dei 4. stabilita per la votiva consueta processione e sacra funzione dei SS. Fabiano e Sebastiano. 238

2 *La indecenza ec.* Nettezza de' portici e marciapiedi 240

3 *Ad onta ec.* Trasporto del lettame fuori di Città, e che le androne e secchiari non scolino sulle pubbliche strade. 244

— *L' incertezza e inesattezza ec.* Interinale Tariffa delle monete Imperiali. 246

6 *Comandata e mantenuta ec.* Qualunque militare Austriaco deve rispettarsi sotto gravissime pene, ed anche di morte. 247

8 *Un Tributo di comun giubilo ec.* Illuminazione per solennizzare nel giorno 12. l' anniversario natalizio di S. M. I. R. A. 248

20 *Interessando ec.* Giuochi d' azzardo e d' invito proibiti. 257

Marzo.

2 *Necessario essendo ec.* Medici e Chirurghi devono portar all' Offi-

zio

1798. TREVISO.
Marzo.

zio del Maleficio la denunzia dei fatti criminosi. 259
5 *Il primo studio ec.* Discipline Viveri. 250
11 *Chiamati dal naturale loro dovere ec.* Debitori di pubbliche imposte paghino entro giorni quindeci. 261
12 *Fanno pubblicamente intendere ec.* Richiamate in vigore le leggi del Magistrato del sale. 263
— *Essendo devenuto ec.* Tre assessori del Tribunale di Appello. 274
13 *Instituita questa Deputazione ec.* Estensione della sopraveglianza dei Deputati alle Regie Finanze. 275
15 *Per esecuzione ec.* Erba del Prato della Fiera, dei Rampari, e delle Fosse da affittarsi per l'anno 1798. 278
— *Si fa pubblicamente intendere ec.* Chi comprò armi dai Soldati di S. M. I. R. le consegni all' uffiziale d' artiglieria. 279
— *Rendesi noto ec.* Ordine circa gli Uffiziali della ex-Repubblica, e circa l'armi della Guardia Civica. 281
— *In relazione ec.* Postieri del Sale denuncino la rimanenza del me-

de-

1798. TREVISO.

Marzo. Pag.

desimo esistente nelle loro botteghe. 283

17 *Determinata ec.* Articoli circa dazj e tariffe. 285

28 *Essendo rimessi ec.* Comunità di Tarzo separata dalla città di Ceneda. 289

29 *Nella compiacente assicurazione ec.* Commercio della specie bovina repristinato. 290

Aprile.

1 *Repristinato anco questo Magistrato ec.* Riattamento delle strade 292

3 *Le scandalose direzioni ec.* Riverenza e modestia nelle Chiese. 300

10 *D' ordine del Regio ec.* Presentazione delle Ricevute dei generi somministrati alle Truppe Imperiali. 303

1798. VICENZA.

Marzo.

28 *Repristinata coll' editto 6. Febbrajo ec.* Sette Capitoli circa la Fraglia de' Festari e Scaletteri 183

29 *Dietro apposito ricorso ec.* Riparo de' danni recati all'espedito corso delle acque. 172

1798. VICENZA.

Marzo. Pag.

30 *Interessante l' articolo ec.* Non si può estrar vino dalla provincia senza le bollette legali, e il previo pagamento de' dazj. 175

Aprile.

3 *Repristinati coll' Imperial Regio Editto ec.* Non si può tradurre legname di Brenta senza bolletta, e dazio pagato. 176

— *Rileva con sorpresa ec.* Dichiarasi pane di contrabbando, quello che si fabbrica per vendersi senza licenza del Pestrinante. 177

6 *Pervenuto a notizia ec.* Proibite radunanze, giuochi, bagordi vicino alle chiese. 179

7 *Reca sorpresa, come a fronte ec.* Proibizione di esercitare beccheria, osteria, casolineria senza riconoscere il rispettivo daziere. 182

— *Con sorpasso della giustizia ec.* Le osterie del circondario di Schio non introducano vino senza la denunzia di sua quantità, e senza il pagamento daziale. 188

11 *Dovendo togliersi ec.* Introduzione clandestina dei tabacchi proibita. 190

18 *Per gelosi interessanti riguardi ec.* I vet-

VICENZA.

1798.
Aprile. Pag.

vetturini non conducano fuori del territorio forestieri privi di passaporto. 218

VERONA.

1798.
Gennajo.
26 *Con mia sorpresa ec.* Pene comminate a chi attenta alle proprietà e alle persone 81

Febbrajo.
1 *Ristampa* della Tariffa del Pedaggio della strada postale Veronese alla stanga posto al sobborgo di S. Michele 82
4 *Quella stessa permissione ec.* Si permette ad alcuni caprari di fermarsi con numero conveniente di capre in città, sobborghi ec. 88
7 *Manifestata ec.* Discipline per assicurar il buon ordine e la comune sicurezza 92
10 *Per prestare ec.* Giuramento di fedeltà da prestarsi a S. M. I. 96
17 *Essendo necessario ec.* Generi di sussistenza per gl' Imperiali Regj Magazzini 97

VERONA.

1798.

Febbrajo. Pag.

22 *Comparisce ec.* Proclama ai creditori della soppressa Amministrazione 99

28 *Hanno rimarcato ec.* Nuovo Proclama ai creditori verso la soppressa Amministrazione 102

Marzo.

11 *Dalle istruzioni ec.* Modo da tenersi per quidirare le somministrazioni dei Comuni della provincia alle Truppe Imperiali 105

— *Estinta ec.* Depositi nella Cassa del Monte di Pietà 106

13 *Intollerabile ec.* Calmieri per le beccherie; e avviso ai compratori lesi 111

— *Relativamente ec.* Nullità de' sequestri e bolli fatti dalla soppressa Municipalità sulli beni dei Nobili Contarini e Giovanelli 114

— *I latrocinj d'ogni sorte ec.* Estirpazione dei ladri 115

15 *L' osservabile renitenza ec.* I debitori di gravezze ordinarie paghino entro giorni otto 118

Quel-

VERONA.

1798.

Marzo. Pag.

— *Quella stessa permissione ec.* Alcuni caprari potranno fermarsi in Città e sobborghi. N. B. E' differente da quello in data 4. Febbrajo 120

16 *Viene con istanza ec.* Effetti distratti dal Palazzo del Nob. Alvise Contarini devono restituirsi 123

18 *Sono così frequenti ec.* I vagabondi, malviventi, e proscritti si arrestino dalle Pattuglie 125

20 *Uno dei mezzi ec.* Chi alloggia militari deve denunziarli e quando arrivano e quando partono 128

22 *Fatto presente ec.* Gli esattori delle pubbliche imposte sotto la soppressa Amministrazione presentino i libri della sostenuta azienda 129

27 *Si rimarca ec.* Nettezza delle strade; le campane non suonino dopo l'ora prima di notte, fuori d'incendio 131

28 *Die Mercurii ec.* Regolazioni del Collegio dell'Adige 138

Pre-

VERONA.

1798.

Marzo. Pag.

29 *Presa dal Generale Consiglio ec.* Proclama circa acque e strade, e lettera annessa del Sig. Commissario Pellegrini 136

30 *Tra i gravi oggetti ec.* Nettezza delle strade commessa ai Nobili Proveditori alla Sanità 148

Aprile.

1 *All' oggetto che sia ec.* Riunione di alcuni tribunali, e luogo dell' udienze per le cause 149

2 *Per adempiere il comando ec.* Dazj per conto Regio 154

6 *Dietro gli ordini ec.* Proibizione di pascolar animali sugli spalti e terreni addetti alle fortificazioni 157

— *Quantunque con appositi ec.* Proibizione dello sparo d'arme da fuoco nella mattina del Sabato Santo 158

— *Pervlene a notizia ec.* Il prezzo delle carni per ora non si altera 160

UDINE.

1798.
Marzo. Pag.
27 *In relazione ec.* Ordini circa pubblici pistori 194
28 *Per mezzo d'una Lettera ec.* Regole circa alloggi di soldati, loro carreggi ec. 198
29 *Li Nobili ec.* Due carcerati per aver secondato la diserzione di quattro soldati Imperiali 202
— *Li Magnifici Signori ec.* Reo di Stato chi ardirà di travestire, o in altro modo coadjuvare alla fuga di qualche soldato 203
Aprile.
11 *Quanto provida ec.* Proibizione di pascolar animali sopra beni altrui 204

Fine del Tomo Terzo.

MOS ET LEX
MACULOSUM EDOMUIT NEFAS.
Hor. Od. 5. lib. IV.
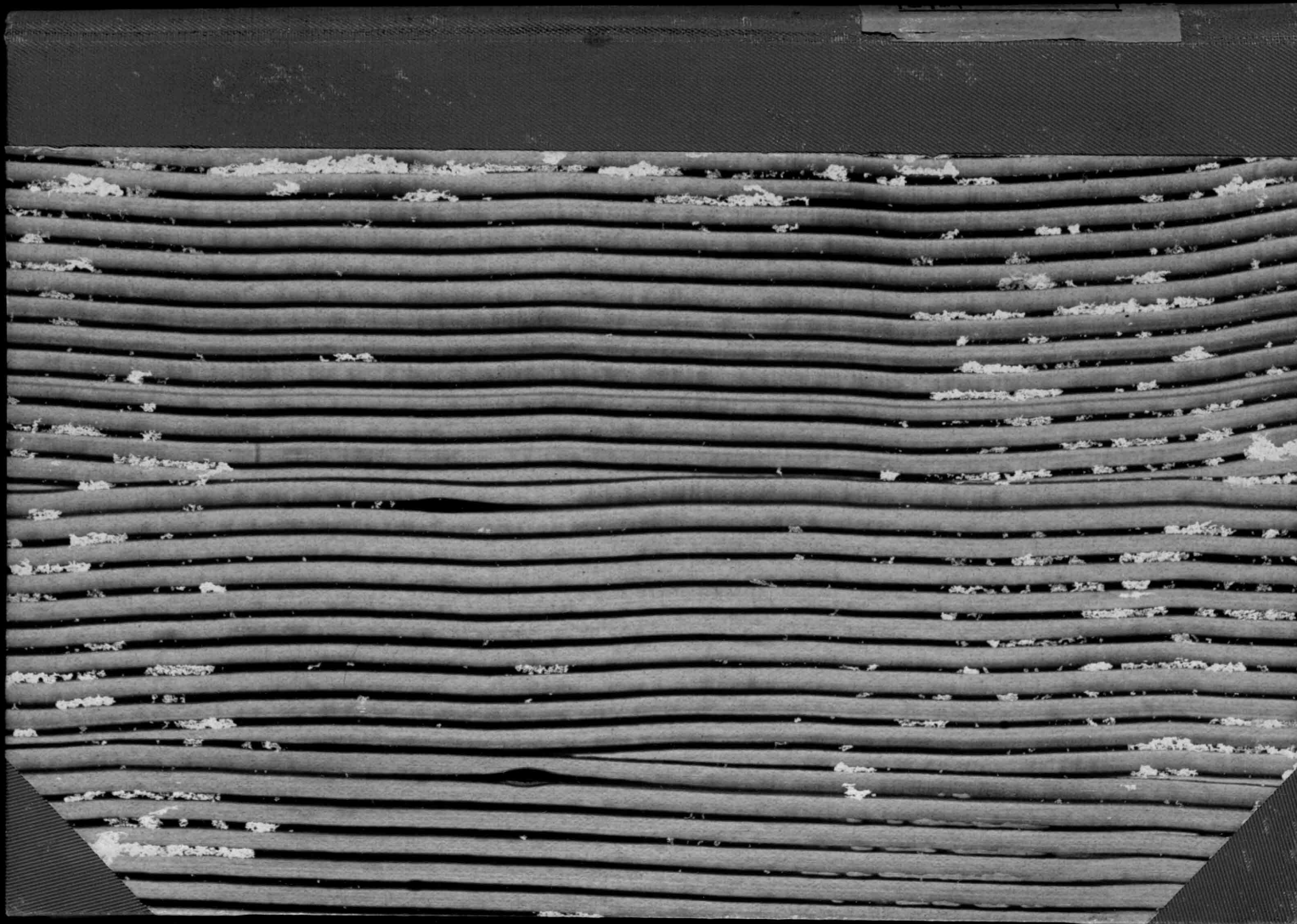
Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.